



PI 2024

COMUNE DI SILEA



Piano degli Interventi

Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

Norme Tecniche Operative

Var. 10 PI approvata con
DCC n. 35 del 16/10/2024

DOC

1

Elaborato 22

Piano degli Interventi (PI) di Silea - Variante n. 10

Piano Regolatore Comunale LR n. 11/2004

NORME TECNICHE OPERATIVE



COMUNE DI SILEA
Via Don Minzoni, 12, Silea (TV)
Tel. +39 (0422) 365711

Il Sindaco

Rossella CENDRON

Il Responsabile Servizi Tecnici

Denis CENDRON

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

Michele NAPOLI

Francisco David SALERNO

Natascia MARANGON

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti

Stefano Maria DOARDO

Andrea ZORZ

Contributi specialistici

Carlo PIAZZI

Federica Lorenza NALETTO

INDICE

Titolo I: NORME GENERALI	6
Art. 1 – Finalità, obiettivi generali, contenuti	6
Art. 2 – Elaborati del Piano degli Interventi	7
Art. 3 – Attuazione ed efficacia	9
Art. 4 – Consumo di suolo	10
Titolo II: DEFINIZIONI E PARAMETRI	11
Art. 5 – Parametri urbanistico edilizi e utilizzazione degli indici	11
Art. 6 – Vincoli sulla superficie fondiaria	12
Art. 7 – Destinazioni d'uso	13
Titolo III: ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI	14
Art. 8 – Piano Urbanistico Attuativo (PUA).....	14
Art. 9 – Progetto Unitario (PU)	16
Art. 10 – Intervento Edilizio Diretto (IED)	17
Art. 11 – Edifici con grado di protezione.....	18
Art. 12 – Opere di urbanizzazione e dotazione di spazi pubblici	22
Art. 13 – Perequazione.....	24
Art. 14 – Credito edilizio e registro	25
Art. 15 – Compensazione urbanistica	26
Art. 16 – Accordi pubblico privato	27
Art. 17 – Schede Accordi Pubblico Privato	28
Titolo IV: SISTEMA RESIDENZIALE	30
Art. 18 – Classificazione zone residenziali.....	30
Art. 19 – ZTO A centro storico	32
Art. 20 – ZTO B parti del territorio totalmente o parzialmente edificate.....	34
Art. 21 – ZTO C1 parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate.....	35
Art. 22 – ZTO C2 parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate	37
Art. 23 – ZTO C3 parti del territorio ad urbanizzazione controllata	39
Titolo V: SISTEMA PRODUTTIVO	41
Art. 24 – Classificazione zone produttive	41
Art. 25 – ZTO D1 artigianali e industriali	42
Art. 26 – ZTO D2 commerciali, direzionali e di servizio	44
Art. 27 – ZTO D3 per esercizi pubblici e alberghieri	46
Art. 28 – ZTO D4 per depositi, magazzini e attività direzionali.....	47
Art. 29 – ZTO D5 produttiva di riconversione	48
Art. 30 – Attività produttive in zona impropria.....	50
Art. 31 – Sportello unico attività produttive.....	54
Titolo VI: SISTEMA AMBIENTALE	56
Art. 32 – Norme comuni alle zone agricole	56
Art. 33 – ZTO E1.R di riserva naturale generale	62
Art. 34 – ZTO E1.A agricola interna al Parco	64
Art. 35 – ZTO E2 agricolo-ambientale	66
Art. 36 – ZTO E3 agricolo-produttiva	67
Art. 37 – ZTO E4 nucleo residenziale in ambito agricolo.....	68
Art. 38 – ZTO Verde privato.....	69
Art. 39 – Edifici non funzionali alla conduzione agricola del fondo e schede	70
Art. 40 – Misure di salvaguardia idraulica e aree esondabili.....	72
Titolo VII: SISTEMA DEI SERVIZI	76
Art. 41 – Classificazione zone a servizi	76
Art. 42 – ZTO Fa per attrezzature scolastiche	78
Art. 43 – ZTO Fb per attrezzature di interesse comune.....	79
Art. 44 – ZTO Fc attrezzate a parco, per il gioco e lo sport	81
Art. 45 – ZTO Fd per parcheggi	82
Titolo VIII: SISTEMA DELLA MOBILITÀ	83
Art. 46 – Classificazione aree per la mobilità	83
Art. 47 – Distanze dalle strade e dalla ferrovia.....	86
Titolo IX: VINCOLI E FASCE DI RISPETTO	92
Art. 48 – Vincolo monumentale paesaggistico D.Lgs 42/2004 – ex L. 1089/39, ex L. 1497/39, ex L. 431/85.....	92
Art. 49 – Sito di interesse comunitario (SIC) e Zona di protezione speciale (ZPS)	93
Art. 50 – Elettrodotti, Metanodotti, Pozzi, Depuratori, Antenne e fasce di rispetto	94
Art. 51 – Cimiteri e fasce di rispetto	96

Art. 52 – Vincoli idrografia	97
Art. 53 – Cave e discariche.....	99
Art. 54 – Vincoli navigazione aerea	100
Titolo X: PIANI DI SETTORE	102
Art. 55 – Norme generali per i piani di settore	102
Art. 56 – Ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.....	103
Titolo XI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	109
Art. 57 – Poteri di deroga.....	109
Art. 58 – Disposizione transitoria	110
Art. 59 – Entrata in vigore e disposizioni finali	111
ALLEGATO A – TABELLA EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE.....	112
Art. 1 – Glossario dei gradi di protezione e delle destinazioni d’uso.....	112
Art. 2 – Tabella per la tutela e riuso dei beni culturali e ambientali.....	113
ALLEGATO B – REPERTORIO DEI PUA/PU CONFERMATI.....	116
ELENCO ABBREVIAZIONI.....	119

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano Regolatore Comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).
2. Il PI attua le direttive, le prescrizioni ed i vincoli del PAT e, in coerenza ed in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
3. Per effetto di quanto previsto dal precedente comma 2 il PI costituisce l'unico quadro di riferimento operativo per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e per l'accertamento di conformità degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.
4. Il Comune di Silea è dotato del Piano degli Interventi (PI) a seguito dell'approvazione del PAT con Delibera della Giunta Provinciale n. 160 del 08/08/2016.
5. Successivamente all'entrata in vigore del PI sono intervenute le seguenti Varianti:
 - a) Variante n. 1 al PI, approvata con DCC n. 9 del 06/04/2017: recepimento di n. 2 "Accordi Pubblico Privato" ai sensi dell'Articolo 6 della LR 11/2004, realizzazione di opere pubbliche, revisione puntuale delle norme tecniche operative e del dimensionamento del Piano;
 - b) Variante n. 3 al PI, approvata con DCC n. 23 del 30/07/2018: elaborazione delle schedature di n. 12 edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, modifica della disciplina di n. 2 edifici con grado di protezione, modifica del perimetro di alcune zone territoriali omogenee, recesso delle previsioni edificatorie di alcune aree e individuazione e/o conferma delle previsioni riguardanti alcune opere e/o servizi pubblici;
 - c) Variante n. 4 al Piano degli Interventi, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/05/2020;
 - d) Variante n. 5 al Piano degli Interventi, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2021;
 - e) Variante n. 6 al Piano degli Interventi, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2021.
6. I contenuti del PI sono ordinati per sistemi:
 - a) residenziale;
 - b) produttivo;
 - c) ambientale;
 - d) servizi;
 - e) mobilità.
7. Il PI in coerenza e in attuazione del PAT provvede a:
 - a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee;
 - b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
 - c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA;
 - d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
 - e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
 - f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
 - g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
 - h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione;
 - i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi;
 - j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole;
 - k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento

al Piano Comunale delle Acque, al Piano Urbano del Traffico e alle attività commerciali.

8. Il PI si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.

ART. 2 – ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

1. Il PI è formato da:

ELABORATI GRAFICI

- | | |
|---|----------------|
| 1) Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| 2) Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| 3) Tav. 2.1 Vincoli. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| 4) Tav. 2.2 Vincoli. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| 5) Tav. 3 Vincoli navigazione aerea | scala 1:10.000 |
| 6) Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO | scala 1:2.000 |
| 7) Tav. 4.2 Zone significative. NERBON | scala 1:2.000 |
| 8) Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST | scala 1:2.000 |
| 9) Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST | scala 1:2.000 |
| 10) Tav. 4.5 Zone significative. CENDON | scala 1:2.000 |
| 11) Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA | scala 1:2.000 |
| 12) Tav. 4.7 Zone significative. CANTON | scala 1:2.000 |
| 13) Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA | scala 1:2.000 |
| 14) Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON | scala 1:2.000 |
| 15) Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO | scala 1:2.000 |

SCHEDATURE

- 16) Ske. A Schede A. Accordi Pubblico Privato (APP)
17) Ske. B Schede B. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo (ENF)
18) Ske. C Schede C. Edifici con grado di protezione (EGP)
19) Ske. D Schede D. Allevamenti zootecnici (ALL)
20) Ske. L Schede L. Allevamenti zootecnici interni al Parco
21) Ske. K Schede K. Attività produttive interne al Parco

RELAZIONI E NORMATIVA

- 22) Doc. 1 Norme Tecniche Operative
23) Doc. 2 Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale
24) Doc. 3 Dimensionamento
25) Doc. 4 Relazione Programmatica
26) Doc. 5 Relazione agronomica
27) Doc. 6 Linee guida per l'applicazione della perequazione
28) Doc. 7 Registro Crediti Edilizi

VALUTAZIONI

- 29) Doc. 8 Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza
30) Doc. 9 Asseverazione idraulica

ELABORATI INFORMATICI

- 31) DVD banche dati e file pdf elaborati

2. Tra gli elaborati costitutivi del PI, come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

- | | |
|--|----------------|
| - Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 2.1 Vincoli. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 2.2 Vincoli. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 3 Vincoli navigazione aerea | scala 1:10.000 |
| - Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.2 Zone significative. NERBON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.5 Zone significative. CENDON | scala 1:2.000 |

- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA scala 1:2.000
- Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON scala 1:2.000
- Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO scala 1:2.000
- Ske. A Schede A. Accordi Pubblico Privato (APP)
- Ske. B Schede B. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo (ENF)
- Ske. C Schede C. Edifici con grado di protezione (EGP)
- Ske. D Schede D. Allevamenti zootecnici (ALL)
- Ske. L Schede L. Allevamenti zootecnici interni al Parco
- Ske. K Schede K. Attività produttive interne al Parco
- Doc. 1 Norme Tecniche Operative
- Doc. 2 Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale
- Doc. 3 Dimensionamento
- Doc. 7 Registro Crediti Edilizi

ART. 3 – ATTUAZIONE ED EFFICACIA

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Silea si articola in Piano di Assetto del Territorio (PAT), e Pianodegli Interventi (PI).
2. Il PI si attua per mezzo di:
 - a) Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
 - b) Interventi Edilizi Diretti (IED);
 - c) Opere Pubbliche (OOPP);
 - d) atti di Programmazione Negoziata e Accordi Pubblico Privato ai sensi degli Artt. 6 e 7 della LR 11/2004.
3. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI decadono, come previsto dall'Art. 18 della LR 11/2004, le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.
4. Qualora vi sia difformità nelle disposizioni rappresentate e descritte negli elaborati del PI o nelle planimetrie del PI rispetto allo stato reale dei luoghi, valgono le seguenti regole:
 - per le planimetrie a scala diversa, prevalgono le disposizioni di quelle a scala maggiore (a denominatore minore);
 - tra le planimetrie e le NTO prevalgono le NTO;
 - tra il REC e le NTO prevalgono le NTO;
 - tra le NTO ed il Dimensionamento, prevalgono le NTO;
 - tra le planimetrie del PI ed i dati derivanti dal rilievo topografico dei luoghi, ai fini dell'istituzione dei vincoli e della definizione esecutiva dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PI, prevalgono i dati del rilievo topografico.
5. Negli elaborati grafici sono rappresentati i limiti delle aree di vincolo (stradale, idraulico, paesaggistico, etc.): le grafie sono indicative e non costituiscono limite certo, conseguentemente i limiti effettivi dovranno essere verificati puntualmente in sede di redazione dei progetti delle opere per le varie tipologie di vincolo, anche sulla base delle disposizioni vigenti.

ART. 4 – CONSUMO DI SUOLO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14
- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Art. 13
- DGRV n. 668 del 15.05.2018, Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017.
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. La Giunta Regionale stabilisce la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dalle presenti NTO, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo.

TITOLO II: DEFINIZIONI E PARAMETRI

ART. 5 – PARAMETRI URBANISTICO EDILIZI E UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

DEFINIZIONE

1. Le norme che disciplinano l'edificazione e l'urbanizzazione nell'ambito del territorio comunale fanno ricorso ai parametri ed indici definiti nel Regolamento Edilizio Comunale.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

2. Gli indici territoriali riportati nelle presenti NTO sono sempre indici massimi. Gli indici di edificabilità territoriale (It) e fondiario (If) riportati nelle presenti NTO sono sempre indici massimi e riguardano il volume o la superficie coperta edificabile fuori terra, fatto salvo quanto precisato nella disciplina particolare e/o nelle norme specifiche della sottozona di appartenenza.
3. La saturazione degli indici di edificabilità territoriale (It) e fondiaria (If), corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni possibilità di altri interventi edificatori sulla superficie medesima, salvo il caso di ricostruzione, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
4. Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venisse frazionata allo scopo di costruire nuovi edifici, il rapporto tra la consistenza delle costruzioni esistenti (in termini di volume o superficie coperta) e la porzione di area che a queste rimane asservita, non deve superare gli indici di zona.
5. Il lotto minimo d'intervento (Smf - superficie fondiaria minima d'intervento) stabilito dalle presenti NTO, può essere rappresentato anche da più proprietà costituenti una sola figura geometrica, nel qual caso il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla contestuale sottoscrizione della domanda edilizia e alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascriversi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
6. Nella domanda intesa ad ottenere il titolo abilitativo dovrà risultare da esplicita dichiarazione del proprietario e del progettista che eventuali frazionamenti intervenuti alla data di adozione del PI a quella dell'istanza, non hanno sottratto area asservita, in base agli indici di zona, ai fabbricati esistenti.
7. È sempre ammessa nelle ZTO di tipo B, C, e D, mediante atto pubblico, la cessione o trasferimento di volume residenziale o di superficie coperta tra lotti anche non contigui ma ricompresi nel perimetro della stessa sottozona, sia in zona di completamento che di espansione, purché vengano rispettati tutti gli indici di Zona previsti dalle presenti Norme Tecniche Operative (NTO) e comunque in ottemperanza ai commi precedenti.

ART. 6 – VINCOLI SULLA SUPERFICIE FONDIARIA

DEFINIZIONE

1. All'entrata in vigore del PI ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina un vincolo sulla superficie fondiaria corrispondente ad esso, costituita da una sola figura geometrica.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

2. Per i fabbricati esistenti, all'entrata in vigore del PI, la superficie fondiaria asservita:
 - si estende sulle aree scoperte di proprietà, della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici stabiliti dalle presenti NTO;
 - può risultare inferiore a quella derivante dal computo degli indici;
 - può essere variata la sua delimitazione dalle ditte proprietarie con atto di vincolo, alla condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica; si ammettono due figure geometriche soltanto se queste risultino separate da una strada o da un corso d'acqua;
 - si riduce o annulla nei casi di demolizione parziale o totale del fabbricato;
 - deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del PI.
3. I Permessi di Costruire nelle ZTO E sono subordinati alla stipula, registrazione e trascrizione di un atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire, ai sensi dell'Art. 45 della LR 11/2004.

ART. 7 – DESTINAZIONI D'USO

DEFINIZIONE

1. Il PI articola per ogni ZTO le destinazioni d'uso ammesse, vietate e le eventuali norme transitorie per le destinazioni attuali contrastanti con le previsioni del PI.
2. Le principali destinazioni d'uso cui si fa riferimento nel PI, oltre alle attrezzature ed impianti di interesse pubblico, sono articolate nelle seguenti categorie:
 - a) residenziale (residenze permanenti e temporanee, urbane e rurali, individuali e collettive);
 - b) commerciale (esercizi di vicinato, pubblici esercizi, ristorazione, sale da gioco, medie strutture di vendita, medi centri commerciali, grandi strutture di vendita, outlet, temporary store come definiti dalla LR 50/2012);
 - c) direzionale (uffici pubblici e privati, studi professionali e commerciali, agenzie varie, servizi bancari ed assicurativi, ambulatori medici, etc.);
 - d) produttiva (artigianale e industriale);
 - e) artigianato di servizio (lavanderie, esercizi di barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini, carrozzerie, elettrauto, gommisti, riparatori ed affini, laboratori odontotecnici, laboratori artigianali alimentari e di servizio alla casa e/o alla persona, palestre, etc.);
 - f) servizi ed attività di interesse comune (istruzione, attività religiose, attività culturali, attività associative, assistenziali, sanitarie e ospedaliere, sportive, palestre, etc.);
 - g) ricettivo turistico (strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari come definite dalla LR 11/2013);
 - h) agricola (annessi rurali, strutture agricolo-produttive, ricovero attrezzi, agriturismo, etc.).
3. Ai sensi dell'Art. 23-ter del DPR 380/2001, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate al precedente comma 2 del presente Articolo e/o comporti un diverso carico urbanistico in termini di dotazioni di standard.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

4. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
5. Qualunque tipo di intervento edilizio ed urbanistico di nuova edificazione e/o cambio di destinazione d'uso dovrà proporre una destinazione d'uso ammissibile per la zona territoriale omogenea nella quale ricade l'edificio. La destinazione d'uso del suolo e degli edifici è inclusa nelle convenzioni dei PUA e negli altri atti d'obbligo cui è subordinato il rilascio dei titoli edilizi o abilitativi.
6. Per gli usi non previsti o non riconducibili alla classificazione delle presenti NTO, l'AC procede per analogia funzionale e di carico urbanistico, assimilando i suddetti usi a quelli previsti nel presente articolo.

VARIAZIONE DESTINAZIONI D'USO

7. La variazione della destinazione d'uso è:
 - possibile solo quando la nuova destinazione sia prevista dalle presenti NTO;
 - assoggettata a rilascio di Permesso di Costruire quando sia attuata attraverso l'esecuzione di opere edilizie;
 - assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'Art. 16 del DPR 380/2001.
8. In qualsiasi ZTO il cambio di destinazione d'uso di immobili o di loro porzioni, realizzato anche senza opere a ciò preordinate, ma comunque comportante un maggior carico urbanistico, è condizionato alla dotazione di superfici minime da destinare a parcheggio, salvo diverso criterio riportato nelle norme specifiche della ZTO di appartenenza.

TITOLO III: ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

ART. 8 – PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON	scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA	scala 1:2.000
- Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON	scala 1:2.000
- Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Le tavole del PI indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto dall'approvazione di un PUA e le parti nelle quali è confermato un PUA approvato e convenzionato, richiamato nell'Allegato B alle presenti NTO "Repertorio dei PUA/PU confermati". I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi. Il PUA può essere d'iniziativa pubblica e/o privata.
2. Il PUA può assumere i contenuti e l'efficacia, ai sensi dell'Art. 19 della LR 11/2004, di:
 - a) Piano Particolareggiato (PP);
 - b) Piano di Lottizzazione (PdL);
 - c) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP);
 - d) Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
 - e) Piano di Recupero (PdR);
 - f) Piano Ambientale (PA);
 - g) Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (PIRUEA).
3. In funzione degli specifici contenuti, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati e da quelli previsti dalla normativa sovracomunale:
 - l'estratto del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione;
 - l'estratto dell'ortofoto, il rilievo planaltimetrico dell'area e la documentazione fotografica;
 - la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell'intervento;
 - la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
 - la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento;
 - i vincoli gravanti sull'area;
 - l'estratto catastale e l'elenco delle proprietà;
 - il progetto planivolumetrico e l'eventuale individuazione dei comparti, dei lotti e delle sagome limite all'interno di ciascun lotto;
 - l'individuazione delle aree da cedere o vincolare ad uso pubblico;
 - lo schema (planimetria, sezioni tipo e particolari) delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete (illuminazione/energia/telecomunicazioni/gas, fognatura nera/meteorica/laminazioni/acquedotto);
 - la viabilità (strade, marciapiedi, percorsi ciclo-pedonali, isole ecologiche) e gli standard (aree a parcheggio e aree verdi, attrezzate e non);
 - la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati e/o degli Accordi Pubblico Privato (APP), precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;
 - le norme tecniche di attuazione;
 - il prontuario per la mitigazione ambientale;
 - la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo;

- la Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- la relazione paesaggistica (se l'intervento ricade in ambito di vincolo paesaggistico-ambientale);
- la valutazione di incidenza;
- il disciplinare tecnico;
- il capitolato e il preventivo sommario di spesa.

DIRETTIVE

4. Rispetto a quanto indicato nel PI i PUA, sia di iniziativa pubblica che privata, possono:
 - prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi;
 - essere presentati per una parte dell'area soggetta all'obbligo di PUA, nel caso in cui proprietari interessati dimostrino che la nuova delimitazione non comprometta la funzionalità delle diverse parti dell'intervento e non generi limitazioni o vincoli alle rimanenti aree. La nuova delimitazione dell'ambito territoriale del comparto e delle aree soggette a PUA, accompagnata da un progetto unitario che valuti i rapporti formali, dimensionali e funzionali di tutte le aree ed interventi inclusi nel PUA, sono deliberati con provvedimento del Consiglio Comunale.
5. I PUA di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti al PI, con un limite massimo di aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
 - la densità massima territoriale o fondiaria;
 - l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
 - l'altezza massima degli edifici.

PRESCRIZIONI

6. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui ai commi 4 e 5 costituiscono variante al PI.
7. Decorso il termine stabilito per l'attuazione dei PUA, le destinazioni d'uso ed i tipi di intervento ammessi sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica di cui al presente PI.
8. Se entro il termine stabilito per l'esecuzione dei PUA sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste dalla convenzione, lo strumento di intervento previsto sarà quello diretto, altrimenti gli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta inattuata sono subordinati all'approvazione di un nuovo PUA.
9. Il procedimento di formazione, efficacia e varianti del PUA è quello previsto dall'Art. 20 della LR 11/2004.

ART. 9 – PROGETTO UNITARIO (PU)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON	scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA	scala 1:2.000
- Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON	scala 1:2.000
- Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Le tavole del PI indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto dall'approvazione da parte della Giunta Comunale di un Progetto Unitario (PU), esteso a tutto e solo l'ambito, unitamente ad uno schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o di perequazione, e le parti nelle quali è confermato un PU approvato e convenzionato, richiamato nell'Allegato B alle presenti NTO "Repertorio dei PUA/PU confermati".

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

2. Il Progetto Unitario (PU):
 - a) è finalizzato a definire le caratteristiche spaziali e l'organizzazione distributiva degli edifici e delle aree esterne, in considerazione delle opere di urbanizzazione progettate;
 - b) consiste nella progettazione di massima degli edifici previsti nei lotti di nuova edificazione e dovrà sviluppare le tematiche e le tipologie ammesse, con particolare riguardo ai caratteri dell'edificazione, agli elementi costruttivi degli edifici, ai percorsi, alle sistemazioni delle aree a verde e parcheggio, il tutto atto a conferire identità ed omogeneità all'ambito stesso.

ART. 10 – INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (IED)

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'Intervento Edilizio Diretto (IED) si attua in tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il PUA o richiesto il PU. Nelle altre zone l'IED è consentito solo dopo l'approvazione del PUA o del PU, salvo gli interventi previsti dall'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d) del DPR 380/2001 con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione.
2. Gli IED si attuano mediante i titoli abilitativi, le denunce e le segnalazioni previsti dalla disciplina vigente in materia.
3. Nelle zone in cui è previsto l'IED è tuttavia sempre ammesso il ricorso al PUA o al PU.

ART. 11 – EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON	scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA	scala 1:2.000
- Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON	scala 1:2.000
- Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono gli edifici e/o beni di interesse storico, architettonico, ambientale con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata, per i quali il PI stabilisce il tipo di intervento ammesso con riferimento ai gradi di protezione ed alle destinazioni d'uso compatibili, nel rispetto delle prescrizioni del presente Articolo, dell'Allegato A alle presenti NTO "Tabella edifici con grado di protezione" e delle relative schede.
2. Le Schede degli edifici censiti e l'Allegato A alle presenti NTO contengono i seguenti dati ed informazioni:
 - ubicazione fabbricato e grado di protezione;
 - estratto ortofoto;
 - estratto catastale;
 - estratto carta tecnica regionale;
 - estratto tavola trasformabilità PAT;
 - documentazione fotografica;
 - stato di fatto;
 - progetto.
3. Nelle Schede e nell'Allegato A alle presenti NTO hanno valore:
 - a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
 - grado di protezione;
 - presenza di vincoli;
 - destinazioni d'uso ammesse e prescrizioni particolari;
 - b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
 - ubicazione fabbricato;
 - estratto ortofoto;
 - estratto catastale;
 - estratto carta tecnica regionale;
 - estratto tavola trasformabilità PAT;
 - documentazione fotografica;
 - stato di fatto;ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente Comma.

MODALITÀ DI INTERVENTO

4. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti dai "gradi di protezione" individuati nell'Allegato A alle presenti NTO e secondo le modalità di seguito specificate.

Grado	Caratteri Edificio	Tipi Intervento
1	Edifici di notevole valore storico e artistico, di cui si prescrive la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna.	<p>Restauro filologico L'intervento consiste in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio ne consenta la conservazione valorizzandone i caratteri, e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche spaziali. Il tipo di intervento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè: il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; il restauro o il ripristino degli ambienti interni; la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite; la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale; la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini e i chiostri; b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione e la quota dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai e volte; scala; tetto, con ripristino del manto di copertura originale; c) la eliminazione delle superfetazioni e delle parti incongrue dell'impianto originario e degli ampliamenti organici del medesimo; d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
2	Edifici di valore storico e artistico di cui si prescrive la conservazione degli elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, costituenti un rapporto organico.	<p>Risanamento conservativo L'intervento è rivolto a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tale intervento comprende il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio secondo la seguente specificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante: <ul style="list-style-type: none"> - il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni; sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di valore architettonico; - il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza. b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio; c) la eliminazione delle superfetazioni e delle parti incongrue dell'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

Grado	Caratteri Edificio	Tipi Intervento
3	Edifici di valore storico-artistico, particolarmente rilevanti per il loro rapporto con il contesto ambientale e di memoria locale in cui sono inseriti e per i quali si prevede la conservazione di elementi sia esterni che interni.	<p>Restauro propositivo</p> <p>L'intervento è rivolto a rivalorizzare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto dei più importanti elementi tipologici e formali secondo destinazioni d'uso con esse compatibili.</p> <p>Tale intervento comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rinnovo di parte degli elementi costitutivi dell'edificio; - l'inserimento degli impianti richiesti; - l'eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei e la loro sostituzione con nuove parti maggiormente compatibili e relazionate alla destinazione d'uso e alle parti di edificio preesistenti da rivalutare e da riconfermare; - adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti, rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda.
4	Edifici meritevoli di particolare attenzione per quanto riguarda la tipologia.	<p>Ristrutturazione edilizia tipo A</p> <p>L'intervento è rivolto a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. L'intervento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento dell'assetto planivolumetrico esistente definito dai muri perimetrali e dal tetto; variazione dell'altezza dei fronti sono consentite unicamente per l'adeguamento igienico delle altezze dei piani: tale variazione non potrà comunque eccedere il 10% dell'altezza esistente, con il limite assoluto di ml 0,50; - il ripristino dei fronti esterni per le parti originarie conservate e per gli eventuali elementi di particolare interesse tipologico e stilistico; possono essere apportate modifiche alle aperture in congruenza con le modifiche distributive interne.
5	Edifici meritevoli di particolare attenzione per quanto riguarda gli elementi caratterizzanti l'assetto planivolumetrico.	<p>Ristrutturazione edilizia tipo B (con vincolo planivolumetrico parziale)</p> <p>L'intervento è rivolto a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento degli elementi caratterizzanti l'assetto planivolumetrico; variazioni dell'altezza dei fronti e della posizione dei muri perimetrali sono consentite unicamente per l'adeguamento igienico delle altezze dei piani e delle dimensioni dell'alloggio; tali variazioni non potranno comunque eccedere per le altezze ml 1,00, e per le dimensioni dell'alloggio il valore complessivo di mq 150 di superficie utile; l'eventuale ampliamento secondo il limite massimo finale suddetto, dovrà comunque risultare compatibile con le norme delle varie zone in cui il manufatto ricade; - il ripristino dei fronti esterni ove si presentino elementi di interesse tipologico e stilistico: possono essere apportate modifiche alle aperture in congruenza con le modifiche distributive interne; nel caso di fabbricati colonici un elemento di particolare valore tipologico e stilistico é individuato nel porticato, di cui deve essere assicurato il mantenimento con il ripristino di eventuali parti tamponate; - l'eventuale esecuzione di organiche parti in ampliamento nel rispetto di quanto sopra; <p>l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.</p>

Grado	Caratteri Edificio	Tipi Intervento
6	Edifici di epoca recente, privi di carattere architettonico intrinseco o ambientale, per i quali non è giustificabile l'obbligo della conservazione.	Ristrutturazione edilizia tipo C (senza vincolo planivolumetrico) L'intervento prevede la parziale modifica dell'edificio esistente, anche nel suo assetto planivolumetrico; l'intervento è da finalizzarsi al miglioramento delle caratteristiche funzionali, tipologiche e architettoniche dell'edificio e delle sue relazioni ambientali, tenuto conto in particolare della eventuale adiacenza ad edifici per i quali siano prescritti interventi con grado di protezione 1, 2, 3. I parametri da osservarsi sono quelli propri delle specifiche ZTO in cui è ricompreso l'edificio.
7	Edifici privi di valore storico architettonico e culturale il cui recupero alle attuali esigenze per le diverse destinazioni d'uso sia tecnicamente difficile ed economicamente non valido.	<u>Demolizione e ricostruzione</u> La ricostruzione dell'immobile demolito nella stessa sede o in posizione planimetrica diversa è soggetta al rispetto degli indici stereometrici e parametrici e alle distanze previste dalle presenti NTO.
8	Edifici privi di valore storico architettonico la cui eliminazione serve a migliorare le relazioni ambientali ed urbanistiche in un contesto di edifici di maggior pregio per i quali siano previsti interventi di recupero o valorizzazione o in un contesto di aree di particolare pregio ambientale.	<u>Demolizione senza ricostruzione</u> L'Amministrazione Comunale può autorizzare anche in deroga agli indici parametrici e stereometrici di piano e alle distanze previste dalle presenti norme, il recupero in altre zone delle volumetrie demolite.

MULINO E/O MANUFATTO CON TRACCE DELL'ATTIVITÀ MOLITORIA NEL PARCO SILE

5. I manufatti dell'archeologia industriale e le relative aree di pertinenza, i mulini ed i manufatti idraulici di interesse storico individuati nelle Tavv. del PI, sono elementi costitutivi del patrimonio sociale, storico, culturale e architettonico del Parco e per essi vanno osservate le seguenti normative:
- le aree di pertinenza dovranno essere valorizzate attraverso opportune analisi, studi e ricerche, in modo da permettere una lettura complessiva della struttura morfologico-insediativa peculiare di ogni singolo manufatto, ricercando e rendendo espliciti i rapporti che lo stesso ha con i corsi d'acqua, la presenza di materie prime, gli interventi di antica e recente bonifica;
 - le destinazioni specifiche relative al recupero dei manufatti devono privilegiare le attrezzature culturali, sociali e di interesse collettivo, garantendo la maggiore compatibilità possibile tra i manufatti e le destinazioni d'uso proposte;
 - le aree di pertinenza saranno considerate parte integrante e funzionale del manufatto su cui andranno evidenziati i singoli o complessi elementi caratteristici quali chiuse, canali di derivazione, salti d'acqua, fossati, ecc., che andranno recuperati e valorizzati in sede di progettazione degli spazi esterni;
 - le nuove destinazioni d'uso saranno finalizzate al recupero dell'impianto originario, valutando criticamente la ricomposizione formale delle parti alterate o non più riconoscibili;
 - fatti salvi i gradi di protezione eventualmente previsti dallo strumento urbanistico, gli interventi che possono determinare una alterazione dell'impianto originario dovranno essere evitati o, comunque essere realizzati in modo da non compromettere la lettura complessiva e percettiva dell'insieme.

ART. 12 – OPERE DI URBANIZZAZIONE E DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Artt. 31 e 32
- D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.”

DEFINIZIONE

1. Il PRC individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le quantità minime di spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

2. Ai fini del dimensionamento degli standard urbanistici la capacità insediativa teorica è determinata attribuendo 150 mc di volume edificabile per ogni abitante teorico.
3. I rapporti di dimensionamento sono definiti dal PAT e vengono di seguito specificati con le seguenti tabelle:
 - a) per gli insediamenti residenziali (mq per abitante teorico)

ZTO	(a) istruzione		(b) interesse comune		(c) verde		(d) parcheggi		Totale mq/ab
	Primarie	Secondarie	Primarie	Secondarie	Primarie	Secondarie	Primarie	Secondarie	
A		4,5 mq/ab		4,5 mq/ab		16,0 mq/ab	5,0 mq/ab		30,0 mq/ab
B / C1		4,5 mq/ab		4,5 mq/ab		16,0 mq/ab	5,0 mq/ab		30,0 mq/ab
C2 / C3		4,5 mq/ab		4,5 mq/ab	5,0 mq/ab	13,0 mq/ab	5,0 mq/ab		32,0 mq/ab

- b) per gli insediamenti industriali e artigianali (mq per mq di superficie territoriale)

ZTO	Primarie		Secondarie	
	(c) verde	(d) parcheggi	(c) verde	(d) parcheggi
Completamento (IED)		5% di Sf	5% di Sf	
Nuova formazione (PUA)		10% di St	10% di St	

- c) per gli insediamenti commerciali (fatto salvo quanto previsto dalla LR 50/2012 e relativo regolamento di attuazione n. 1/2013) e direzionali (mq per mq di superficie lorda di pavimento)

ZTO	Primarie		Secondarie	
	(c) verde	(d) parcheggi	(c) verde	(d) parcheggi
Completamento (IED)		40% di Slp	40% di Slp	
Nuova formazione (PUA)		50% di Slp	50% di Slp	

Per le attività commerciali disciplinate dalla LR 50/2012 e relativo regolamento di attuazione n. 1/2013, la dotazione minima di aree a parcheggio a servizio degli insediamenti commerciali è come di seguito articolata:

- 1) Esecizi di Vicinato (EV) – da 0 a 250 mq di Sv:
 - Centro storico 0,20 mq/mq della Slp
 - Centro urbano 0,40 mq/mq della Slp
 - Fuori centro urbano 0,50 mq/mq della Slp
- 2) Medie Strutture di Vendita (MSV) – da 251 a 2.500 mq di Sv:
 - Centro storico ai sensi dell’Art. 21, comma 6, lett. a) della LR 50/2012, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla LR 11/2004, sono definite da apposita convenzione, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali
 - Centro urbano 0,40 mq/mq della Slp

- Fuori centro urbano 0,50 mq/mq della Slp
- 3) Grandi Strutture di Vendita (GSV) – superiori a 2.500 mq di Sv:
- Centro storico ai sensi dell'Art. 21, comma 6, lett. a) della LR 50/2012, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla LR 11/2004, sono definite da apposita convenzione, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali
 - Centro urbano 0,40 mq/mq della Slp (zone di completamento)
 - Centro urbano 0,50 mq/mq della Slp (zone di espansione e di ristrutturazione)
 - Fuori centro urbano 1,00 mq/mq della Slp ovvero 1,80 mq/mq della Sv (settore alimentare)
 - Fuori centro urbano 0,80 mq/mq della Slp ovvero 1,00 mq/mq della Sv (settore non alimentare), ridotta del 50% nel caso vengano poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti:
 - a) mobili
 - b) autoveicoli
 - c) motoveicoli
 - d) nautica
 - e) materiali edili
 - f) legnamiNel caso di ampliamento dimensionale il calcolo relativo alla dotazione di parcheggio è riferito alle superfici complessive di vendita e lorda di pavimento della grande struttura di vendita.
- d) per le zone turistiche, 15 mq ogni 100 mc.
4. Le opere di urbanizzazione primarie possono essere monetizzate nelle zone a Intervento Edilizio Diretto (IED); sono attrezzate a cura e spese del concessionario e cedute gratuitamente al Comune nelle zone soggette a PUA ovvero su di esse dovrà essere costituito un vincolo di destinazione d'uso pubblico.
5. Le aree secondarie sono indicate nelle tavole del PI e la loro acquisizione ed attrezzatura è a carico del Comune, salvi i casi in cui siano comprese negli ambiti:
- soggetti a PUA;
 - oggetto di APP ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004;
 - oggetto di perequazione, compensazione e/o credito edilizio;
 - oggetto Partnership Pubblico Privata (PPP) ai sensi del D.Lgs 50/2016 (Testo Unico Appalti).
6. Nelle zone destinate ad insediamenti misti, la dotazione di aree destinate a spazi pubblici o ad uso pubblico dovrà rispettare i limiti di cui a punti precedenti, in relazione alla quota parte delle diverse destinazioni.
7. È facoltà del Comune disciplinare l'uso, la gestione e la manutenzione delle aree da adibire a servizi pubblici con apposita convenzione.

MONETIZZAZIONE

8. Qualora la dimensione dell'intervento e/o sua localizzazione non consenta in ogni caso la realizzazione in loco degli standard urbanistici primari minimi, e neppure in aree limitrofe ovvero nelle aree destinate alla localizzazione preferenziale degli standard urbanistici, è consentita la monetizzazione con le modalità precisate al successivo comma.
9. La monetizzazione degli standard urbanistici primari (verde e parcheggi) minimi previsti per legge è consentita:
- a) qualora sia dimostrata all'interno del centro storico l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro dei PUA;
 - b) qualora si accerti, ai sensi dell'Art. 32 della LR 11/2004, che l'intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione di tipo Fc) ed Fd) destinando le risorse alla realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente;
 - c) laddove la superficie esigua dello standard urbanistico implichi una eccessiva onerosità nella gestione e manutenzione delle aree stesse;
 - d) qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro del lotto di proprietà, nel caso di cambio di destinazione d'uso con o senza interventi edilizi a ciò preordinati, salvo per le medie e grandi strutture di vendita.

ART. 13 – PEREQUAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Art. 35
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

2. L'applicazione della perequazione urbanistica è ordinata ai seguenti principi:
 - realizzazione di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale;
 - trasferimento/realizzazione di immobili, opere e interventi a favore del Comune in proporzione al plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Per plus- valore economico, ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.
3. A titolo indicativo, possono essere presi come valori economici di riferimento:
 - il valore comunale delle aree edificabili ai fini IMU, ultimo aggiornamento disponibile;
 - il valore agricolo medio (VAM), contenuto nelle tabelle provinciali ed aggiornato annualmente dalla Commissione Provinciale per la Determinazione delle Indennità da Esproprio;
 - il valore di mercato definito dalle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate.
4. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al comma 2 viene verificata, sulla base delle “Linee guida per l'applicazione della perequazione”, in sede di:
 - esame e deliberazione del Consiglio Comunale sugli Accordi Pubblico Privato (APP), ai sensi dell'Art. 16 delle presenti NTO, per gli interventi di trasformazione inseriti nel PI;
 - esame e deliberazione del Consiglio Comunale sugli Accordi di Programma ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, Province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;
 - esame e deliberazione del Consiglio Comunale sulle Varianti al PI per lo SUAP, ai sensi dell'Art. 31 delle presenti NTO, per gli interventi inerenti le attività economiche;
 - esame e deliberazione della Giunta Comunale per gli interventi subordinati a PUA e PU, ai sensi degli Artt. 8 e 9 delle presenti NTO.

ART. 14 – CREDITO EDILIZIO E REGISTRO

1. Il Credito Edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie e si articola in:
 - a. Credito Edilizio da Rinaturalizzazione – brevemente definito CER, è una sottocategoria specifica dei CE ed è definito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14 /2019 e dell'art. 5 della L.R. 14/2017, quale capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale.
 - b. Credito Edilizio – brevemente definito CE, è definito ai sensi del comma 4 dell'art. 36 della L.R. 11 del 23 aprile 2004 quale capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale. Il credito è altresì riconosciuto nel caso di interventi di riordino delle zone agricole ovvero a seguito delle compensazioni urbanistiche previste dall'articolo 37 nel caso di aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio.
2. Il PI per il raggiungimento degli obiettivi del precedente comma 1 ed in conformità alle direttive di cui all'art. 35 del PAT individua:
 - a. gli interventi di cui ai seguenti commi 3 e 4 cui corrisponde il riconoscimento dei crediti edilizi da rinaturalizzazione così come disciplinato dalla LR 14/19 art.4;
 - b. gli interventi di cui ai seguenti commi 5, 6, 7, 8, 9 cui corrisponde il riconoscimento dei crediti edilizi di cui alla L.R 11/2004 art.36 .

A) CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE

3. **Interventi di riqualificazione ambientale di cui alla LR 14/17 art.5 lett. a)** da attuarsi mediante demolizione integrale con ripristino del suolo naturale o seminaturale dei manufatti incongrui (OPERE INCONGRUE O DI ELEMENTI DI DEGRADO come definiti dalla LR 14/17 art.2 c.1 lett. f.)

a. Individuazione dei manufatti incongrui

Il PI individua le opere incongrue e gli elementi di degrado con specifica variante ai sensi della LR 14/19 art.4.

b. Quantificazione dei crediti

Agli interventi di cui alla presente lettera è riconosciuta l'attribuzione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, secondo la disciplina di cui alle "Linee guida comunali per la determinazione dei crediti edilizi" redatte ai sensi della LR 14/19 art.4 e art.5 ovvero sulla base dei "criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione" di cui all' allegato A alla D.G.R n.263/2020.

c. Atterraggio dei crediti

Il credito edilizio da rinaturalizzazione può essere utilizzato esclusivamente all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata ed in particolare:

- su edifici e/o aree non edificate di proprietà pubblica indicate dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione del credito edilizio, anche aree derivanti da acquisizioni avvenute nell'ambito della perequazione urbanistica;
- in sede individuata attraverso un Accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o Permesso di Costruire Convenzionato;
- in aree alle quali il PI, nell'ambito della specifica variante ai sensi dell'art.4 comma 2 della LR 14/17 potrà riservare indici di edificabilità differenziati o riservare quota parte degli stessi all'utilizzo, facoltativo o obbligatorio, dei crediti edilizi;
- nelle operazioni di ampliamento e di riqualificazione del tessuto edilizio esistente di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 14/2019.

4. **Interventi di riqualificazione ambientale di cui alla LR 14/17 art.5 lett. a)** da attuarsi mediante demolizione integrale con ripristino del suolo naturale o seminaturale degli edifici ricadenti nella FASCE DI RISPETTO STRADALE E DI TUTELA DELL'IDROGRAFIA, nelle AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO in riferimento al PGRA e nelle AREE NON IDONEE di cui alla Tav.3 "Fragilità" del PAT.

a. Individuazione degli edifici

Edifici diversi da quelli individuati al precedente comma 3 e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale, idraulico, aree a pericolosità idraulica in riferimento al PGRA e aree non idonee, così come riportate nella tav.3 "Fragilità" del PAT.

Per gli edifici all'interno delle fasce di rispetto stradale e idraulico è ammessa la trasformazione in credito edilizio

della volumetria demolita (secondo i criteri di cui alla seguente lettera b) o della volumetria residua a seguito degli interventi di demolizione e ricostruzione all'esterno della fascia di rispetto stradale e fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici.

b. Quantificazione dei crediti

Agli interventi di cui alla presente lettera è riconosciuta l'attribuzione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, secondo la disciplina di cui alla LR 14/19 art.4 e art.5 ovvero sulla base delle "Linee guida comunali per la determinazione dei crediti edilizi" redatte ai sensi dei "criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione" di cui all' allegato A alla D.G.R n.263/2020 Parte Seconda.

c. Atterraggio dei crediti

Il credito edilizio può essere utilizzato esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata ed in particolare:

- su edifici e/o aree non edificate di proprietà pubblica indicate dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione del credito edilizio, anche aree derivanti da acquisizioni avvenute nell'ambito della perequazione urbanistica;
- in sede diversa appropriata individuata con specifica variante al PI e/o attraverso un Accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o Permesso di Costruire Convenzionato;
- in aree interne agli ambiti di urbanizzazione consolidata alle quali il PI, nell'ambito della specifica variante ai sensi dell'art.4 comma 2 della LR 14/17 potrà riservare indici di edificabilità differenziati o riservare quota parte degli stessi all'utilizzo, facoltativo o obbligatorio, dei crediti edilizi;
- nelle operazioni di ampliamento e di riqualificazione del tessuto edilizio esistente di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 14/2019.

B) CREDITI EDILIZI

5. Interventi di riqualificazione edilizia di cui alla LR 14/17 art.5 lett. b) attraverso il recupero e la riqualificazione del PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DEGRADATO mediante il miglioramento della qualità edilizia in termini di qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica, della tecnologia, efficientamento energetico, riduzione dell'inquinamento atmosferico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza sismica, statica, idraulico, idrogeologica, potenziamento idraulico;

a. Individuazione degli edifici

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 della LR 11/2004 così come aggiornato dalla LR 14/2019 gli edifici urbani degradati, alla cui riqualificazione è riconosciuto un credito edilizio sono individuati dal PI con specifica variante e/o attraverso un Accordo pubblico/privato di cui all'art. 6 della LR 11/2004.

b. Quantificazione del credito

Le modalità di calcolo e attribuzione del credito edilizio che potrà essere riconosciuto agli interventi di cui alla presente lettera saranno definite nell'ambito della variante al PI od Accordo di cui alla precedente lettera a) o sulla base delle "Linee guida comunali per la determinazione dei crediti edilizi" redatte ai sensi dei "criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione" di cui all' allegato A alla D.G.R n.263/2020 Parte Seconda.

c. Atterraggio del credito

Il credito edilizio può essere utilizzato esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata secondo i parametri e le modalità indicate nell'accordo o nella specifica variante al PI di cui alla precedente lettera a).

6. interventi di riqualificazione paesaggistica mediante interventi puntuali in ambiti territoriali di importanza storico-monumentale, e paesaggistica.

a. Individuazione degli edifici

Edifici localizzati all'interno degli ambiti di invariante di natura storico-monumentale e paesaggistica cui alla tav.2 del PAT per i quali è riconosciuto al soggetto attuatore un credito edilizio per gli interventi di recupero e riqualificazione degli edifici esistenti di valore storico-testimoniale ed ambientale, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Il credito edilizio non è riconosciuto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello jus ædificandi corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni legittime destinate alla demolizione senza ricostruzione. L'utilizzo ai fini edificabili del credito edilizio è consentito previo rilascio del certificato di regolare esecuzione dell'edificio oggetto di intervento di rigenerazione, ovvero certificato di ultimazione dei lavori nel caso di intervento di demolizione senza

ricostruzione.

b. Quantificazione del credito

Le modalità di calcolo e attribuzione del credito edilizio che potrà essere riconosciuto agli interventi di cui al presente comma saranno definite nell'ambito di uno specifico Accordo ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004 o secondo la disciplina di cui alle "Linee guida comunali per la determinazione dei crediti edilizi" redatte ai sensi della LR 14/19 art.4 e art.5 ovvero sulla base dei "criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione" di cui all' allegato A alla D.G.R n.263/2020.

c. Atterraggio del credito

Il credito edilizio può essere utilizzato esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata secondo i parametri e le modalità indicate nell'accordo.

7. Interventi di riqualificazione urbana di cui all'art6 della LR 14/17, da attuarsi mediante la riqualificazione delle aree di RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE di cui all'art. 40 del PAT o degli AMBITI URBANI DEGRADATI come definiti dalla LR 14/17 c.2 lett. g.

a. Individuazione delle aree

Ai sensi dell'art.36 comma 2 della LR 11/2004 così come aggiornato dalla LR 14/2019 le AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE o AREE URBANE DEGRADATE alla cui riqualificazione è riconosciuto un credito edilizio sono individuate dal PI con specifica variante.

b. Quantificazione del credito

Il volume e/o la superficie lorda di pavimento legittima all'interno delle aree di riqualificazione e riconversione o aree urbane degradate e che, a seguito degli interventi di trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale, non potrà essere rilocalizzata nelle aree medesime perché eccedente rispetto agli indici di densità territoriale e fondiaria stabiliti dal PI o sovradimensionata od incongrua rispetto agli obiettivi di qualità fissati dal PAT o PI per il contesto, potrà essere trasformata in tutto o in parte in credito edilizio sulla base dei contenuti di uno specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004 coerentemente con i parametri per la definizione dell'ammontare del credito ai sensi delle "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi" di cui alla all'allegato A alla D.G.R n.263/2020 Parte Prima.

c. Atterraggio dei crediti

Il credito edilizio può essere utilizzato esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata secondo la localizzazione, i parametri e le modalità indicate nell'accordo o nella specifica variante al PI di cui alla precedente lettera a).

8. Esecuzione di interventi di mitigazione - compensazione - recupero ambientale, ovvero interventi finalizzati a ridurre o a eliminare le criticità ambientali legate ad attività, opere, insediamenti presenti nel territorio, ripristinando o migliorando la qualità ambientale e paesaggistica nelle forme e modalità indicate nel Rapporto Ambientale, dal PAT e dal PI ai sensi degli artt. 5 e 17 della L.R. 11/2004.

a. Individuazione interventi, definizione credito e zone atterraggio

L'individuazione degli interventi, la definizione del credito e la zona di atterraggio sono definiti sulla base di specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004.

9. Interventi di compensazione urbanistica, nell'ambito dei quali i proprietari di immobili oggetto di vincolo preordinato all'esproprio possono essere "compensati" con adeguata capacità edificatoria nella forma del "Credito Edilizio", previa cessione al Comune dell'area oggetto di vincolo.

a. Individuazione interventi, definizione credito e zone atterraggio:

Ai sensi dell'art 37 della L.R. 11/2004, la misura del credito edilizio deve riferirsi al recupero di adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo. Ciò non presuppone, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della compensazione urbanistica, che l'area da acquisire sia necessariamente già edificata o suscettibile di edificazione, dovendosi intendere con "recupero" anche la "trasposizione" del valore dell'area in termini di capacità edificatoria.

L'individuazione degli interventi, la definizione del credito e la zona di atterraggio sono definiti sulla base di specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004.

PROCEDURE

Riconoscimento del credito

10. La procedura che determina la generazione e attribuzione del credito edilizio di cui al precedente comma 1 lettera a) (Crediti edilizi da rinaturalizzazione) è la seguente:

a. I titoli edilizi certificativi e/o autorizzativi devono essere corredati da apposita determina Dirigenziale finalizzata

al riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale della sussistenza delle condizioni per il rilascio di crediti edilizi.

- b. Per gli interventi di cui ai commi 1 lett. a) e l'effettivo riconoscimento del credito edilizio avviene solo a seguito della chiusura lavori di demolizione, di eventuale bonifica e di rinaturalizzazione dell'area occupata dal manufatto incongruo e dalle relative opere pertinenziali occupate da superfici impermeabilizzate.
- c. L'iscrizione dei Crediti nel RECRED avviene su richiesta del soggetto avente titolo e a seguito della verifica documentale da parte dell'Ufficio Urbanistica, della sussistenza delle condizioni oggetto del presente Regolamento.

Cessione dei Crediti Edilizi

11. I crediti edilizi, solo se iscritti nell'apposito Registro RECRED, sono liberamente commerciabili, ai sensi dell'art. 36 comma 4 della L.R. n. 11/2004 e dell'art. 2643, comma 2 bis del Codice Civile, pertanto sono trasferibili a terzi, in tutto o in parte, senza necessità di autorizzazione preventiva da parte del Comune, qualora in possesso di idoneo titolo di proprietà o disponibilità che ne consenta la trasferibilità e potranno essere utilizzati, dai soggetti aventi titolo, con le modalità e negli ambiti definiti dal PI, nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime dai confini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie coperta massima e delle seguenti disposizioni:

- a. Il titolo dovrà essere costituito da atto notarile di cessione o di donazione o di altro istituto idoneo al trasferimento, contenente la sottoscrizione del/i titolare/i del credito e deve essere debitamente registrato all' Ufficio delle Entrate competente.
- b. Il trasferimento del credito edilizio dovrà essere iscritto nel Registro dei crediti edilizi, presentando specifica richiesta. Del trasferimento verrà fatta annotazione di "scarico" sulla scheda del cedente e verrà aperta una nuova "scheda" con l'iscrizione del credito a nome dell'acquirente contenente tutte le informazioni previste dalle schede CE o CER del RECRED, in conformità ai contenuti della D.G.R.V. 263 del 02 marzo 2020.
- c. L'utilizzo del credito edilizio viene annotato nel RECRED a seguito del rilascio del titolo edilizio o della decorrenza dei termini previsti dal DPR 380/2001 e s.m.i. nel caso di attività edilizia soggetta a certificazione. Con l'annotazione di utilizzo il credito si estingue.
- d. Per quanto sopra non riportato in merito alle modalità applicative per l'iscrizione e la cancellazione dei crediti nel RECRED si farà riferimento alla D.G.R n263 del 02/03/2020, allegato A, parte terza.

ALTRE DISPOSIZIONI

12. Per la definizione dei crediti edilizi vanno considerati esclusivamente i volumi esistenti legittimi.
13. Diverse modalità di riconoscimento e utilizzo del credito potranno essere definite nell'ambito di specifici accordi di pianificazione ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004, fermo restando il riferimento alle "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi" di cui alla all' allegato A alla D.G.R n.263/2020 per la determinazione delle modalità di attribuzione e determinazione dell'ammontare del Credito e del suo valore.
14. L'utilizzo del credito edilizio è in ogni caso soggetto a verifica degli standard urbanistici.
15. È sempre ammesso il trasferimento di crediti edilizi in un A.T.O diverso da quello in cui l'immobile è localizzato, nel rispetto dei limiti quantitativi derivanti dal dimensionamento.
16. Non possono essere individuati crediti edilizi semplicemente a fronte di una capacità edificatoria inespressa a causa della presenza di vincoli, tutele o modifiche di destinazione urbanistica, di scelte progettuali, fatti salvi i casi in cui vi sia un diretto interesse pubblico.
17. Il calcolo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione è dettato dalle "linee guida per il calcolo dei CER" redatte ai sensi dell'allegato A alla DGR n° 263/2020 di cui al documento 8 del PI vigente, l'aggiornamento di tale documento, rispetto ai parametri variabili, è possibile attraverso una Deliberazione della Giunta Comunale e non comporta variante urbanistica ai sensi della L.R. 11/2004.
18. Per il calcolo dei crediti edilizi di cui al comma 1 lett. b) è facoltativo l'utilizzo delle "linee guida per il calcolo dei CER" di cui al documento 8 del PI vigente.

ART. 15 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Art. 37
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'AC dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

2. L'applicazione della compensazione urbanistica è ordinata ai seguenti principi:
 - realizzazione di interventi di interesse pubblico;
 - quantificazione della quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.
3. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al comma precedente viene verificata in sede di:
 - esame e deliberazione del Consiglio Comunale per gli Accordi di Programma inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 - dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi dell'Art. 12 del DPR 327/2001) in sede di approvazione del progetto da parte dell'organo comunale competente.

ART. 16 – ACCORDI PUBBLICO PRIVATO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Art. 6.
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Il Comune nella formazione del PI conforma la propria attività al metodo del confronto e della concertazione assicurando a chiunque la possibilità di concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte definite dal progetto di PI. L'Accordo tra soggetti Pubblici e Privati (APP) è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR 11/2004, l'AC può attuare gli obiettivi richiamati assumendo proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

2. I tempi e le modalità per la conclusione degli APP definiti nel presente Articolo sono i seguenti:
 - a) l'AC rende nota la possibilità (attraverso avviso pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di APP con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'Accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di Accordo si propone di soddisfare;
 - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di Accordo;
 - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri con i destinatari degli APP ed eventuali cointeressati;
 - d) le proposte di APP che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del PI e saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli APP vengono recepiti con il provvedimento di adozione del PI e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.
3. L'AC potrà assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) in deroga alla procedura sopra indicata, sentito il Consiglio Comunale, ove ricorrano condizioni di opportunità e urgenza per la realizzazione degli interventi previsti.
4. Per quanto non disciplinato dalla LR 11/2004 e dalle presenti NTO, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti, della Legge 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche.

ART. 17 – SCHEDE ACCORDI PUBBLICO PRIVATO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Art. 6.
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA scala 1:2.000

- Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON scala 1:2.000
- Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO scala 1:2.000
- Schede A. Accordi Pubblico Privato (APP)

DEFINIZIONE

1. Per le aree oggetto di applicazione degli istituti della perequazione e credito edilizio attraverso APP il PI definisce delle schede progettuali a scala adeguata (scala 1:2000) nelle quali vengono specificate le previsioni urbanistiche e perequative.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le Schede progettuali APP sono articolate in:
 - descrizione localizzazione dell'intervento;
 - individuazione localizzazione dell'intervento su ortofoto e carta della trasformabilità del PAT;
 - descrizione parametri urbanistici;
 - altre prescrizioni;
 - scheda normativa su ortofoto intervento privato;
 - descrizione perequazione;
 - scheda normativa su ortofoto intervento di perequazione.
3. Le Schede APP sono finalizzate a indirizzare la progettazione attuativa e l'applicazione della perequazione urbanistica.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

4. Nelle Schede APP hanno valore prescrittivo la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
 - descrizione parametri urbanistici;
 - altre prescrizioni;
 - scheda normativa su ortofoto intervento privato;
 - descrizione perequazione.Nelle Schede APP hanno valore di indirizzo o esemplificativo/informativo la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
 - descrizione localizzazione dell'intervento;
 - individuazione localizzazione dell'intervento su ortofoto e carta della trasformabilità del PAT;
 - scheda normativa su ortofoto intervento di perequazione.Qualora vi fosse divergenza tra grafici e prescrizioni particolari, prevalgono le prescrizioni particolari.
5. All'interno dei perimetri delle Schede APP gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o Intervento Edilizio Diretto (IED). L'AC può, previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda, approvando d'ufficio il PUA e formando il Comparto Urbanistico di cui all'Art. 21 della LR 11/2004, oppure espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi.
6. Rispetto alle Schede APP, i PUA e gli IED possono prevedere delle modifiche di quanto previsto conseguenti alla definizione esecutiva delle strutture e attrezzature previste dalla stessa Scheda, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale, con particolare riferimento alla localizzazione delle funzioni di interesse pubblico.
7. In attesa dell'approvazione degli interventi previsti dalle Schede APP, per gli edifici compresi nelle aree assoggettate a tali Schede sono consentiti:
 - gli interventi di cui all'Art. 3 lettere a), b) c) e d) del DPR 380/2001 per le destinazioni residenziali, con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione;
 - gli interventi di cui all'Art. 3 lettere a) e b) del DPR 380/2001 per le destinazioni produttive e quelli finalizzati all'adeguamento alle norme per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
8. Ciascuna proprietà delle aree comprese nell'ambito territoriale delle Schede APP partecipa, proporzionalmente alla superficie posseduta, all'edificabilità complessiva e alle spese per le opere di urbanizzazione oltre a garantire il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'APP relativi alla cessione di aree e/o realizzazione di opere perequative.
9. Al PUA o agli IED va allegata una specifica convenzione, vincolante per tutti i soggetti interessati dalla Scheda APP. Tale convenzione deve riportare:
 - l'impegno a realizzare gli interventi previsti e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria espressamente descritte e rappresentate negli elaborati del PI;

- la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di cui al precedente comma, scomputando il loro costo dalla quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento della quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione secondaria e per il costo di costruzione;
 - l'impegno a cessare e trasferire le attività esistenti all'interno dell'area eventualmente incompatibili;
 - i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste;
 - la quantità e l'ubicazione delle aree da cedere al Comune e/o delle opere perequative da realizzare, così come indicato dalle Schede APP;
 - le sanzioni convenzionali nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
10. Nel caso in cui gli interventi previsti nelle Schede APP siano realizzati attraverso più PUA, Comparti e/o Unità Minime di Intervento (UMI) la progettazione e la convenzione dovranno prevedere le modalità con le quali i soggetti che intervengono anticipatamente si impegnano a garantire le condizioni (realizzazione delle opere di urbanizzazione) di realizzabilità delle previsioni complessive relative all'intero ambito.

TITOLO IV: SISTEMA RESIDENZIALE

ART. 18 – CLASSIFICAZIONE ZONE RESIDENZIALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON	scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA	scala 1:2.000
- Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON	scala 1:2.000
- Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (ZTO):
 - ZTO A centro storico;
 - ZTO B parti del territorio totalmente o parzialmente edificate;
 - ZTO C1 parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate;
 - ZTO C2 parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate;
 - ZTO C3 parti del territorio ad urbanizzazione controllata.

DESTINAZIONI D'USO

2. Nelle zone residenziali sono ammesse, oltre alla residenza, le destinazioni ad essa complementari quali:
 - servizi di interesse comune (attività culturali, sociali, ricreative, sportive, religiose, istituzionali, scolastiche, politiche, sindacali, etc.) pubblici e/o privati;
 - terziarie commerciali (pubblici esercizi, ristoranti, negozi, etc.); le attività commerciali ammesse sono esclusivamente riferite ad esercizi di commercio al minuto aventi superfici di vendita inferiore ai 400 mq;
 - terziarie direzionali (uffici, ambulatori, studi professionali, etc.);
 - artigianali e di servizio compatibili con la residenza; possono essere ammesse le attività artigianali non insalubri e non moleste che non utilizzino macchinari che producono rumori, fumi ed odori e che non generino acque reflue con caratteristiche incompatibili con i trattamenti depurativi riservati alle acque civili, che possano utilizzare edifici a tipologia residenziale, che non generino traffico che per tipo di mezzi e volume di spostamenti non determini pericolo o disagio per la residenza circostante;ed ogni altra attività analoga che non risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.
3. Nelle zone residenziali non sono ammesse le seguenti destinazioni:
 - esercizi di commercio all'ingrosso;
 - esercizi di commercio al minuto aventi superfici di vendita superiori ai 400 mq.
 - depositi e magazzini di merci, con l'eccezione di quelli che siano funzionalmente e spazialmente integrate agli esercizi commerciali ammessi e che siano limitati alla ordinaria provvista delle scorte di vendita;
 - attività industriali e attività artigianali di produzione;
 - ospedali e case di cura;
 - mattatoi e laboratori di lavorazione delle carni vive;
 - stalle, porcilaie scuderie, allevamenti animali;
 - i locali di spettacolo e di pubblico ritrovo che determinino rumori molesti, particolarmente nelle ore notturne; ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.
4. Le attività complementari alla residenza, compreso il caso del cambio di destinazione d'uso riferita ad immobili esistenti, possono essere esercitate a condizione che risulti osservato l'obbligo di dotazione di spazi pubblici di urbanizzazione primaria secondo le quantità prescritte per le singole destinazioni.

5. Sui fabbricati entro i quali, alla data di adozione del PI, sono operanti attività con destinazioni d'uso in contrasto con la presente disciplina, ovvero quando per attività diverse dalla residenza non si possono conseguire le dotazioni di spazi pubblici di cui al comma precedente, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'Art. 3 lettere a), b) e c) del DPR 380/2001.

ART. 19 – ZTO A CENTRO STORICO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono gli insediamenti di valore storico, artistico o di particolare pregio ambientale, come già individuati dal PAT e riproiettati nelle tavole di progetto del PI, aventi originariamente carattere urbano e distinti in:
 - a) Silea (Melma);
 - b) Cendon;
 - c) Sant'Elena.
2. Gli interventi di trasformazione, come già definiti in sede di PAT, sono finalizzati a:
 - conservare e valorizzare sia l'agglomerato insediativo storico, sia i singoli elementi costitutivi, e consentire una lettura integrata dei caratteri identificativi e della morfologia del centro storico e dei singoli insiemi urbani che lo compongono, in coerenza con il processo di formazione urbana;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale;
 - rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.

DESTINAZIONI D'USO

3. Sono ammesse le destinazioni di cui all'Art. 18 delle presenti NTO.

MODALITÀ DI INTERVENTO

4. Il PI si attua attraverso:
 - PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata), per interventi di ristrutturazione edilizia tipo B/C con aumento di volume e di sostituzione a mezzo demolizione o di nuova edificazione;
 - IED, per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia tipo A e di demolizione senza ricostruzione.in relazione al valore tipologico, architettonico ed ambientale, secondo la disciplina del precedente Art. 11 e i tipi di intervento specificati nell'Allegato A alle presenti NTO.
5. Nelle Tavv. di progetto del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o un Progetto Unitario (PU) e nei quali si applicano le norme di cui al PUA/PU e/o richiamate nelle singole convenzioni.
6. È sempre consentito il ricorso al PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata), comprendente una o più UMI, al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di "Zona di degrado" deliberata dal Consiglio Comunale.

EDIFICI PRIVI DI GRADO DI PROTEZIONE

7. Gli edifici non compresi nell'Allegato A alle presenti NTO, ai quali non viene riconosciuto valore architettonico ed ambientale, oltreché ad interventi di cui all'Art. 11, possono essere assoggettati anche ad interventi di sostituzione edilizia a mezzo di demolizione e ricostruzione.
8. In caso sia ammessa la sostituzione edilizia a mezzo di demolizione e ricostruzione la posizione del fabbricato è di norma quella preesistente, fatte salve le variazioni intese al rispetto di allineamenti prevalenti nonché alla ricomposizione formale dell'intorno degli edifici costituenti Beni Ambientali.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

9. È consentita la tipologia edilizia isolata, in linea, a schiera o secondo PUA con previsioni planivolumetriche.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

10. Ai fini dell'edificazione, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, si applicano i seguenti parametri:

- **If** non superiore al 50% dell'indice fondiario medio fuori terra della ZTO di appartenenza;
- **Ic** non superiore al 35%;
- **H** ml 10,50, e comunque tale da non creare disarmonia rispetto agli edifici esistenti;
- **Dc** $H_f/2$, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti;
- **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00.
Per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di tipo A e B (gradi di protezione 4 e 5), le distanze fra le fronti degli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale, qualora dette distanze siano inferiori a ml 10,00;
- **Ds** **minimo** di ml 5,00 per le strade di larghezza fino a ml 7,00;
minimo di ml 7,50 per le strade di larghezza fino a ml 15,00
minimo di ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.

ART. 20 – ZTO B PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono ammesse le destinazioni di cui all'Art. 18 delle presenti NTO.

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
4. Nelle Tavv. di progetto del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o un Progetto Unitario (PU) e nei quali si applicano le norme di cui al PUA/PU e/o richiamate nelle singole convenzioni.
5. Sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'Art. 3 del DPR 380/2001 nel rispetto degli indici fondiari di zona. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia di edifici legittimi e/o legittimati esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

6. È consentita la tipologia edilizia isolata, in linea, a schiera e a blocco.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

7. Ai fini dell'edificazione, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, si applicano i seguenti parametri:
 - **If** 1,50 mc/mq fuori terra;
2,50 mc/mq fuori terra, nel caso di gruppi di edifici o lotti liberi che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche di superficie minima pari a 1 ha;
 - **Ic** non superiore al 30%;
 - **H** ml 8,50
 - **Dc** Hf/2, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti;
 - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 5,00 per le strade di larghezza fino a ml 7,00; minimo di ml 7,50 per le strade di larghezza fino a ml 15,00
minimo di ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.
8. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al precedente comma (Dc, Df, Ds) nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche.

ART. 21 – ZTO C1 PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI, PARZIALMENTE EDIFICATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON	scala 1:2.000
- Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio totalmente destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate, diverse dalle zone A e B, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono ammesse le destinazioni di cui all'Art. 18 delle presenti NTO o quelle previste nelle schede di Accordo Pubblico Privato.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

3. È consentita la tipologia edilizia isolata, in linea, a schiera e a blocco.

MODALITÀ DI INTERVENTO

4. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
5. Nelle Tavv. di progetto del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o un Progetto Unitario (PU) e nei quali si applicano le norme di cui al PUA/PU e/o richiamate nelle singole convenzioni.
6. Sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'Art. 3 del DPR 380/2001 nel rispetto degli indici fondiari di zona. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia di edifici legittimi e/o legittimati esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

7. Ai fini dell'edificazione si applicano, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, i seguenti parametri:
 - **If** 1,20 mc/mq fuori terra;
1,50 mc/mq fuori terra, nel caso di gruppi di edifici o lotti liberi che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche di superficie minima pari a 0,50 ha;
 - **Ic** non superiore al 30%;
 - **H** ml 7,50
 - **Dc** Hf/2, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 5,00 per le strade di larghezza fino a ml 7,00; minimo di ml 7,50 per le strade di larghezza fino a ml 15,00
minimo di ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.
8. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al precedente comma (Dc, Df, Ds) nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

9. Sottozona C1/16 (Lanzago, Via Massolini)
Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001, nonché aumenti di volume fino al 10% del volume residenziale esistente e fino ad un massimo di 150 mc fuori terra.
10. Sottozona C1/50 (Lanzago, Via Ponticelli)
Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001, nonché aumenti di volume fino al 10% del volume residenziale esistente e fino ad un massimo di 150 mc fuori terra.
11. Sottozona C1/51 (Silea, Via Ponticelli)
La volumetria massima è pari a 867 mc fuori terra. L'intervento è finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile individuata nelle Tavv. di progetto del PI.
12. Sottozona C1/115 e C1/116 (Cendon, Via Pantiera)
La volumetria derivante dai lotti edificabili di cui al PUA convenzionato in data 23/03/1983, oggetto di Accordo Pubblico Privato approvato con DCC n. 25 del 30/07/2018, è libera. L'attuazione degli interventi di nuova edificazione è subordinata alla cessione gratuita al Comune dell'area ricompresa nella suddetta ZTO, finalizzata alla realizzazione della strada di collegamento tra Via Molino e Via Pantiera. L'indice di edificabilità fondiaria massimo è pari a 1,20 mc/mq fuori terra.
Secondo quanto riportato nella DCC n. 35 del 18/11/2019, la lottizzazione Pianon ex LC9 viene di fatto riclassificata in zona C1, e quindi assoggettata al versamento degli oneri di urbanizzazione nella loro interezza al fine di finanziare la realizzazione della strada di collegamento tra Via Pantiera e Via Molino.
13. Sottozona C1/140 (Sant'Elena, Via Sant'Elena)
L'indice di edificabilità fondiario massimo è pari a 0,60 mc/mq fuori terra.
14. Sottozona C1/144 (Sant'Elena, Via Sant'Elena)
Gli interventi di ampliamento, sostituzione edilizia e nuova edificazione sono assoggettati a PU con $I_t = 1,20$ mc/mq fuori terra e $H = 10,50$ ml.
15. Sottozona C1/145 (Pozzetto, Via Pozzetto) L'area è priva di potenzialità edificatoria.
16. Sottozona C1/97 (Silea, Via Arma di Cavalleria)
Si applicano i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari della scheda Accordo Pubblico Privato "Seven Investimenti S.r.l." approvato con D.C.C. n. 31 del 5/08/2021.
17. Sottozona C1/150 (Lanzago, Via Tiepolo)
Si applicano i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari della scheda Accordo Pubblico Privato "Cadamuro/Zonta" approvato con D.C.C. n. 37 del 30/09/2021.

ART. 22 – ZTO C2 PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI, INEDIFICATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi di tipo prevalentemente residenziale, inedificate.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono ammesse le destinazioni di cui all'Art. 18 delle presenti NTO.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

3. È consentita la tipologia edilizia isolata, in linea, a schiera e a blocco.

MODALITÀ DI INTERVENTO

4. In queste zone il PI si attua attraverso un PUA, esteso all'intero ambito o per stralci funzionali, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
5. Nelle Tavv. di progetto del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e/o sottoscritto un Accordo Pubblico Privato (APP) e nei quali si applicano le norme di cui al PUA/APP e/o richiamate nelle singole convenzioni.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

6. Ai fini dell'edificazione si applicano, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, i seguenti parametri:
 - **It** 1,50 mc/mq fuori terra;
 - **Lotto min** 1.000 mq
 - **Ic** non superiore al 30%;
 - **H** ml 10,50;
 - **Dc** ml 13,00 per le aree destinate a PEEP
0,6Hf, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 5,00 per le strade di larghezza fino a ml 7,00; minimo di ml 7,50 per le strade di larghezza fino a ml 15,00
minimo di ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

7. Sottozona C2/4 (Silea, Viale della Libertà)
Si applicano i parametri urbanistici, le prescrizioni particolari e la perequazione della scheda Accordo Pubblico Privato n. APP/01 "Marini".
8. Sottozona C2/5 (Cendon, Via Molino)
L'indice di edificabilità territoriale massimo è pari a 1,20 mc/mq fuori terra e l'altezza degli edifici non superiore a 7,50 ml.
9. Sottozona C2/7 (Sant'Elena, Via Pozzetto)
Si applicano i parametri urbanistici, le prescrizioni particolari e la perequazione della scheda Accordo Pubblico Privato n. APP/02 "Morandin-Davanzo".

ART. 23 – ZTO C3 PARTI DEL TERRITORIO AD URBANIZZAZIONE CONTROLLATA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- | | |
|--|---------------|
| - Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST | scala 1:2.000 |

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio occupate da manufatti produttivi di carattere industriale ed artigianale, ricadenti entro il perimetro del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale e terziario, da riqualificare e riconvertire.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono ammesse le destinazioni residenziali, le attività direzionali e ricettive, oltre alle attrezzature di interesse culturale e collettivo concertate tra operatori e Pubblica Amministrazione.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

3. Sono consentite le tipologie edilizie secondo una morfologia insediativa che favorisca la valenza naturalistica della sponda fluviale.

MODALITÀ DI INTERVENTO

4. In queste zone il PI si attua attraverso un PUA, esteso all'intero ambito o per stralci funzionali, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
5. Nelle Tavv. di progetto del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e nei quali si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni.
6. Le attività produttive esistenti sono considerate "attività da trasferire" e l'area è destinata a funzioni più compatibili con l'antistante paesaggio fluviale mirando a conferire una lettura unitaria al contesto urbano. L'area scoperta dovrà avere caratteristiche di superficie permeabile, salvo la parziale impermeabilità per documentate esigenze di tipo tecnologico.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

7. Ai fini dell'edificazione si applicano, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, i seguenti parametri:
 - **It** 1,00 mc/mq fuori terra;
 - **lc** non superiore al 30%;
 - **H** ml 10,50;
 - **Dc** 0,5Hf, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti;
 - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 5,00 per le strade di larghezza fino a ml 7,00; minimo di ml 7,50 per le strade di larghezza fino a ml 15,00
minimo di ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.
8. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al precedente comma (Dc, Df, Ds) nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

9. Sottozona C3/1 – PUA/21 (Silea, Via Alzaia sul Sile)
L'intervento, da attuarsi mediante PUA, è subordinato alla realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo Via Alzaia sul Sile, che colleghi il percorso esistente a sud-est fino al ponte sul Sile.
10. Sottozona C3/1 – PUA/26 (Silea, Via del Porto)
L'area è stata oggetto di intervento di bonifica come attestato dalle certificazioni finali pervenute ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. n. 152/2006, Titolo V parte Quarta e protocollate dal Comune di Silea con prot. n. 0013577/2021 del 03/08/2021.

TITOLO V: SISTEMA PRODUTTIVO

ART. 24 – CLASSIFICAZIONE ZONE PRODUTTIVE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON	scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (ZTO) ed elementi territoriali:
 - ZTO D1 artigianali e industriale;
 - ZTO D2 commerciale, direzionale e di servizio;
 - ZTO D3 per esercizi pubblici e alberghieri;
 - ZTO D4 per depositi, magazzini e attività direzionali;
 - ZTO D5 produttiva di riconversione;
 - Attività produttive in zona impropria.

ART. 25 – ZTO D1 ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate agli insediamenti ed attrezzature industriali e artigianali di produzione.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
 - artigianali;
 - industriali;
 - laboratori di ricerca e di analisi;
 - magazzini, depositi, silos;
 - rimesse e zone attrezzate per la sosta di automezzi pesanti;
 - edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio della zona;
 - attività commerciali, uffici e mostre connesse all'attività della zona.
3. Nelle aree assoggettate a PUA possono essere ammesse anche le attrezzature commerciali all'ingrosso o le strutture della grande distribuzione con le modalità e nelle quantità esplicitamente previste nello strumento urbanistico preventivo.
4. È ammessa l'edificazione per ogni lotto, di un alloggio con un massimo di 150 mq di superficie utile (Su) per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti.

MODALITÀ DI INTERVENTO

5. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
6. Nelle Tavv. di progetto del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e nei quali si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

7. Ai fini dell'edificazione si applicano, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, i seguenti parametri:
 - **It** 0,6 mq di Su / mq in caso di PUA;
 - **Lotto min** 1.500 mq;
 - **Ic** non superiore al 50%;
 - **Su** 80% di Sf;
 - **H** ml 10,00
salvo documentate esigenze legate a particolari processi di lavorazione che implicino spazi tecnici di altezza maggiore;
 - **Dc** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 6,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** minimo di ml 12,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 10,00 per strade comunali o vicinali;
minimo di ml 20,00 per strade provinciali, regionali o statali.
8. Nella superficie fondiaria (Sf) devono essere previsti spazi privati ad uso esclusivo per la sosta dei veicoli e per il verde attrezzato nella misura del 10% della Sf.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia, comportanti incremento di volumetria, e i

mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti sono subordinati all'approvazione di permesso di costruire convenzionato che preveda le attività da insediare e le opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare.

10. Sottozona D1/16 e D1/17 (Silea, c/o casello autostradale)

Le sottozone sono oggetto di PUA approvato e convenzionato. Nelle medesime zone le fasce di rispetto stradale concorrono ai parametri edilizi della superficie coperta (Sc) e della superficie utile (Su) nella misura pari al 50% di quelli ammessi per tutta la zona. In particolare per la sottozona D1/16 valgono le destinazioni d'uso previste dal presente Articolo, per la sottozona D1/17 valgono le destinazioni artigianali produttive e le attività di deposito e stoccaggio, con esclusione delle strutture della grande distribuzione.

L'altezza massima è pari a:

- 36,00 ml nel Macrolotto n. 12 oggetto del PUA approvato con DCC n. 32 del 30/09/2002 e successiva Variante approvata con DCC n. 131 del 29/11/2012. L'aumento dell'altezza dei fabbricati nel suddetto Macrolotto è subordinato al rispetto degli obblighi assunti nell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto il 28/08/2012 e approvato con DGC n. 105 del 10/09/2012.
- 15,00 ml negli altri macrolotti.

11. Sottozona D1/24 (Silea, Via Pantiera)

Si rimanda alla Variante al PRG redatta ai sensi del DPR 447/1998 SUAP Ditta A.A. Castello Sas.

12. Sottozona D1/23 (Silea, Via Belvedere)

Si rimanda a quanto previsto nell'Accordo Pubblico Privato Ditta "A.DI.TRE. S.a.s. di C. Scomparin & C." approvato con D.C.C. n. 11 del 28/04/2021

ART. 26 – ZTO D2 COMMERCIALI, DIREZIONALI E DI SERVIZIO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate agli insediamenti commerciali in generale, ad attività del terziario avanzato e di servizio all'impresa e alle funzioni accessorie.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
 - commerciali;
 - terziario avanzato;
 - funzioni accessorie.

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
4. Nelle Tavv. di progetto del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e nei quali si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

5. Ai fini dell'edificazione si applicano, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, i seguenti parametri:
 - **It** 0,6 mq di Su / mq in caso di PUA;
 - **Ic** non superiore al 30%;
 - **Su** 80% di Sf;
 - **H** ml 10,00
 - **Dc** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 6,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** minimo di ml 12,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 10,00 per strade comunali o vicinali;
minimo di ml 20,00 per strade provinciali, regionali o statali.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6. Sottozona D2/2, D2/3 e D2/4 (Silea, c/o Treviso-Mare)
Le sottozone sono oggetto di PUA approvato e convenzionato.

Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: attività proprie del terziario avanzato e, di servizio all'impresa, attività commerciali e residenza. In particolare per il terziario si prevedono uffici direzionali, di ricerca, consulenze varie, marketing, pubblicità, gestione aziendale, servizi finanziari ed assicurativi, agenzie mobiliari ed immobiliari, progettazione ed innovazione tecnologica, informatica e telematica, strutture per convegni, attività ricettive e per la ristorazione, artigianato di servizio; abitazioni nella misura necessaria ad assicurare la custodia e la sorveglianza alle attività, alle attrezzature ed agli immobili.

Sono ammesse attività di tipo commerciale nella misura non superiore al 30% della superficie utile teorico-costruibile riferita al solo indice di utilizzazione territoriale applicabile per l'ambito considerato.

Parametri urbanistici

It 0,6 mq di Su / mq
1,50 mc/mq fuori terra

Ic non superiore al 30% H ml 20,00

Dc H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 5,00Df minimo di ml 10,00
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;

Ds minimo di ml 8,00 per strade comunali o vicinali minimo di ml 20,00 per strade provinciali o statali

Altri elementi

Per gli edifici da autorizzare o non ancora autorizzati, per determinare il volume urbanistico delle unità immobiliari con destinazione commerciale non va computato lo spazio ricompreso tra un'altezza dei locali di 3,50 ml e 4,50 ml sempreché non siano presenti soppalchi intermedi e non si determinino incrementi delle superfici utili previste nel PUA approvato.

Nelle unità immobiliari con destinazione commerciale non ancora utilizzate non determinano superficie e volume gli elementi costruttivi finalizzati al solo effetto estetico e/o architettonico e gli spazi attrezzati dimostrativi con vincolo di destinazione d'uso, non finalizzati ad attività di vendita, ferme restando le altezze massime previste dal Piano.

7. Sottozona D2/6 (Cendon, Via San Pietro)

La sottozona si attua attraverso un PUA, esteso all'intero ambito o per stralci funzionali.

Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: attività commerciali a forte fabbisogno di superficie di vendita, attività commerciali all'ingrosso, impianti di stoccaggio merci, magazzini, depositi, attività di spedizione merci, corrieri, deposito automezzi; mostre commerciali, sale di esposizione; impiantiannonari e per l'approvvigionamento di derrate, attività di manutenzione dei prodotti connesse alle attività commerciali e di stoccaggio; uffici pubblici e privati a servizio delle attività commerciali e annonarie, abitazioni nella misura strettamente necessaria ad assicurare la custodia degli immobili con un massimo di mq 150 di superficie utile (Su).

Le specifiche attività da ammettersi sono da dettagliarsi in sede di PUA, la cui attuazione è subordinata a soluzioni viabilistiche più funzionali e sicure, anche intervenendo al di fuori dell'ambito di proprietà.

Parametri urbanistici

It 0,6 mq di Su / mq

Ic non superiore al 30%H ml 8,50

Dc H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 6,00Df minimo di ml 10,00

è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;

Ds minimo di ml 8,00 per strade comunali o vicinali minimo di ml 20,00 per strade provinciali o statali

8. Sottozona D2/7 (Cendon, Via De Gasperi)

Le sottozone sono oggetto di PUA approvato e convenzionato.

Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: attività commerciali, magazzini, depositi, sale di esposizione, abitazioni nella misura strettamente necessaria ad assicurare la custodia degli immobili con un massimo di mq 150 di superficie utile (Su).

Parametri urbanistici

It 0,6 mq di Su / mq

Ic non superiore al 40%H ml 7,50

Dc minimo di ml 6,00 Df minimo di ml 10,00

è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;

Ds minimo di ml 8,00 per strade comunali o vicinali minimo di ml 20,00 per strade provinciali o statali

ART. 27 – ZTO D3 PER ESERCIZI PUBBLICI E ALBERGHIERI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate ed edifici per l'esercizio di attività ricettive e per la ristorazione esistenti.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
 - ricettive alberghiere;
 - ricettive complementari;
 - attività per la ristorazione.

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

4. Ai fini dell'edificazione si applicano, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, i seguenti parametri:
 - **If** 2,00 mc/mq fuori terra;
 - **Ic** non superiore al 40%;
 - **Su** è ammesso l'ampliamento per una superficie utile (Su) massima pari al 70% superficie utile esistente, adibita ad attività ricettive e di ristorazione alla data di adozione del PRG (21/8/1989);
 - **H** ml 10,50;
 - **Dc** H/2, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** minimo di ml 12,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 7,50 per le strade di larghezza fino a ml 15,00;
minimo di ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5. Sottozona D3/5 (Sant'Elena, Via Sant'Elena)
Per tale sottozona è inoltre ammessa, all'interno del volume massimo consentito, la realizzazione di una abitazione per il proprietario e/o custode dell'attività ricettivo-alberghiera con un volume massimo pari a 700 mc da realizzare tramite IED, nel rispetto dei seguenti parametri:
If 1,0 mc/mq fuori terra
H ml 7,50

ART. 28 – ZTO D4 PER DEPOSITI, MAGAZZINI E ATTIVITÀ DIREZIONALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate ad ospitare manufatti per lo stoccaggio delle merci, depositi, magazzini.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
 - depositi;
 - magazzini;
 - attività direzionali.

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

4. Ai fini dell'edificazione si applicano, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, i seguenti parametri:
 - **Ic** non superiore al 50%;
 - **H** ml 7,50
 - **Dc** H/2, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** minimo di ml 12,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 6,00 per strade comunali; minimo di ml 20,00 per altre strade.

ART. 29 – ZTO D5 PRODUTTIVA DI RICONVERSIONE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- | | |
|--|---------------|
| - Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST | scala 1:2.000 |

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio caratterizzate dall'esistenza di insediamenti produttivi artigianali o industriali in atto e dall'esistenza di insediamenti residenziali, per i quali il PI prevede una graduale sostituzione con attività di tipo commerciale o del terziario avanzato.

DESTINAZIONI D'USO

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
 - commerciali;
 - direzionali;
 - terziario avanzato;
 - abitazioni, nella misura necessaria ad assicurare la custodia e la sorveglianza.

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua attraverso:
 - Accordo Pubblico Privato (APP), esteso ad una superficie minima di intervento di 0,5 ha, per interventi di ristrutturazione urbanistica e cambio di destinazione d'uso per attività commerciali e del terziario avanzato;
 - IED.
4. Nelle Tavv. di progetto del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e nei quali si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni.
5. In assenza di PUA sono ammessi i seguenti interventi:
 - per le residenze esistenti alla data di adozione del PRG (21/8/1989) sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001, nonché aumenti di volume fino al 20% del volume residenziale esistente e fino ad un massimo di 200 mc fuori terra, nel rispetto dei parametri edilizi di zona. I limiti di distanza sono pari a quelli delle ZTO B;
 - per le attività produttive in atto o in concessione sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001;
 - cambio di attività produttiva o cambio di processo produttivo, previa autorizzazione del Comune che si esprime in relazione alla compatibilità con le aree contermini e con l'obiettivo di riconversione graduale della zona.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

6. Ai fini dell'edificazione si applicano, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, i seguenti parametri:
 - **It** 0,80 mq di Su / mq;
 - **Ic** non superiore al 40%;
non superiore al 50% per le sottozone D5/1 e D5/2;
 - **Su** 80% di Sf;
 - **H** ml 10,50;
 - **Dc** H, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** minimo di ml 10,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 6,00 per strade comunali o vicinali; minimo di ml 10,00 per altre strade.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

7. Gli Accordi Pubblico Privato (APP) e i PUA dovranno essere sottoposti a procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 152/2006 e smi

ART. 30 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio ad caratterizzate da attività industriali, artigianali, commerciali, localizzate in difformità dalle destinazioni di zona che il PI intende confermare, bloccare o trasferire, per le quali sono consentiti in generale, gli interventi di seguito descritti, salve le prescrizioni puntualmente indicate nelle specifiche schede.

MODALITÀ DI INTERVENTO

2. In queste zone il PI si attua per IED convenzionato e/o APP e/o PUA fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
3. Le attività che si rilocizzano dovranno attivare processi di riqualificazione e riconversione, ad altro uso, delle aree/edifici di provenienza, previo Accordo Pubblico Privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 ed in applicazione della procedura del credito edilizio di cui al precedente Art. 14 delle presenti NTO.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Attività da confermare

4. Per queste attività sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001, nonché gli ampliamenti finalizzati a:
 - riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva aziendale;
 - miglioramento delle condizioni di igiene ambientale e di sicurezza sul lavoro.Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso da industriale e artigianale a commerciale.
5. Il Permesso di Costruire per l'ampliamento è rilasciato sulla base di una convenzione, con cui si stabiliscono i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalle presenti NTO. L'ampliamento da realizzarsi anche in fasi successive, è ammesso per una sola volta e nel rispetto dei seguenti parametri:
Slp ampliamento non superiore al 60% della Slp esistente alla data di adozione del PRG (21/8/1989);
l'ampliamento non può comunque superare la Slp di 2.000 mq;
Ic non superiore al 60%.
6. Nel caso di attività produttive industriali o artigianali, qualora insieme e mediante l'ampliamento, sia previsto per ragioni di razionalizzazione, l'accorpamento di diverse porzioni dell'immobile produttivo esistente, l'ampliamento stesso una volta definito nella sua identità superficiale con i criteri ed entro i limiti di cui al comma precedente, può essere aumentato della superficie corrispondente a quella degli ambienti esistenti che si intendono accorpare purché nella convenzione sia prevista la demolizione delle porzioni da dismettere.
7. Nel progetto di ampliamento deve essere prevista l'area per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura complessiva del 10% della superficie fondiaria.
8. Per l'ampliamento degli edifici ricadenti in fasce di rispetto il rilascio del Permesso di Costruire è soggetto ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, registrato e trascritto, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per le nuove opere autorizzate.
9. Per quanto attiene i parametri edilizi, relativi ad altezze e distanze si applicano per analogia le norme delle ZTO produttive pertinenti il tipo di attività svolto.
10. stralciato

Attività da bloccare

11. Si tratta di singole attività produttive per le quali eventuali ampliamenti o potenziamenti del ciclo produttivo

creerebbero motivi di eccessivo impatto nel riguardo del contesto in cui si vengono a trovare, nonché turbativa ambientale e/o igienica.

12. Per gli edifici che ospitano queste attività sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dall'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione senza ampliamento. Non è ammesso il cambio di attività produttiva e la ristrutturazione dei processi produttivi deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, che si esprime in relazione alla compatibilità con la destinazione d'uso delle aree contermini.

Attività da trasferire

13. Si tratta di singole attività produttive che costituiscono elementi detrattori del territorio e motivo di eccessivo impatto nel riguardo del contesto in cui si vengono a trovare, nonché turbativa ambientale o gravi problemi di inquinamento del territorio.
14. Per queste attività, in attesa del trasferimento e della riconversione degli edifici esistenti in destinazioni compatibili con la ZTO di appartenenza, sugli stessi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria come definiti dall'Art. 3, comma 1, lett. a), b) del DPR 380/2001.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE SCHEDATE DAL PIANO AMBIENTALE (PA)

15. Gli interventi sugli insediamenti esistenti e di nuova formazione dovranno adottare le misure, i criteri e gli indirizzi specificati nei successivi commi del presente Articolo ed articolati come segue:
- fronti di attività produttive lungo il perimetro del Parco;
 - aree produttive esistenti localizzate all'interno del perimetro del Parco entro ambiti destinati ad urbanizzazione controllata;
 - insediamenti produttivi esterni agli ambiti destinati a urbanizzazione controllata;
 - aree destinate alla realizzazione di insediamenti produttivi di nuovo impianto nel territorio del Parco entro ambiti destinati ad urbanizzazione controllata;
 - attività produttive di cui alle schede integrative K
16. Fronti di attività produttive lungo il perimetro del Parco
Le Tavv. di progetto del PI individuano i fronti produttivi ubicati in fregio al Parco ove valgono i seguenti criteri generali d'indirizzo:
- a) la percezione complessiva dell'inquadramento paesaggistico dovrà essere migliorata attraverso la caratterizzazione dei con visuali e degli orizzonti di particolare interesse;
 - b) sarà formulato un progetto di riqualificazione prevedendo interventi migliorativi sui fronti e spazi esterni prospicienti l'area del Parco, tale progetto farà riferimento al Programma di Intervento n. 28 di cui all'All. E delle NdA del PA del Parco Naturale Regionale del fiume Sile da concordare con l'Ente Parco e le Amministrazioni Comunali interessate, da regolarsi con apposito convenzionamento; l'Ente Parco prevederà idonei indennizzi ed incentivi commisurati all'entità delle opere di miglioramento.
17. Aree produttive esistenti localizzate all'interno del perimetro del Parco entro ambiti destinati ad urbanizzazione controllata
Per gli interventi di saturazione e su aree già sottoposte a PUA valgono i seguenti criteri:
- a) le aree a verde di interesse pubblico derivanti dalla realizzazione degli standard di urbanizzazione e le aree a verde previste all'interno di ogni singolo lotto dovranno essere sistemate e piantumate con specie arboree indicate all'Art. 55 delle presenti NTO e nel rispetto delle Norme tecniche per la gestione del verde (Allegato D delle norme di attuazione del PA del Parco Naturale Regionale del fiume Sile).
 - b) nell'edificazione di lotti liberi interclusi dovranno essere ricercate soluzioni d'impianto che favoriscano la percezione complessiva dell'inquadramento paesaggistico attraverso la caratterizzazione dei con visuali e gli orizzonti di particolare interesse;
 - c) le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione possono essere usate, di concerto con l'Amministrazione Comunale interessata, dall'Ente Parco al fine di realizzare la struttura del sistema connettivo;
 - d) nel caso di insediamenti ed aree produttive prospicienti il Fiume Sile, gli interventi previsti dal PI sono finalizzati alla riconversione eco-compatibile dell'attività esistente, in armonia con le indicazioni del Programma di Intervento n. 24 di cui all'All. E delle NdA del PA del Parco Naturale Regionale del fiume Sile e con gli indirizzi delle schede integrative K allegate al PI.
18. Insediamenti produttivi esterni agli ambiti destinati a urbanizzazione

controllata In queste aree valgono i seguenti criteri:

- a) eventuali attività produttive esistenti all'interno delle zone di riserva naturale generale non compatibili con le finalità della specifica ZTO, ancorché autorizzate ai sensi della LR 11/1987, sono da considerarsi ad esaurimento. L'Ente Parco, in questi casi, può incentivare la rilocalizzazione di attività produttive situate in zona impropria, attraverso il convenzionamento dell'intervento, prevedendo le modalità di cessione, riuso e destinazione delle aree e manufatti dismessi;
- b) in sede di variante allo strumento urbanistico vigente il Comune potrà individuare aree subordinate a PUA (che assumono i contenuti e l'efficacia del PIP di iniziativa pubblica) che consentano la rilocalizzazione produttiva del singolo Comune o in un'ottica intercomunale attraverso un'azione di coordinamento promossa dalla Provincia.
- c) dalla data di adozione del PA non è ammesso il consolidamento dell'attività, l'ampliamento delle attività produttive non compatibili con le finalità della specifica ZTO, e la localizzazione di nuove attività produttive, anche se interessanti il solo cambio di destinazione d'uso senza l'esecuzione di opere in immobili esistenti, nelle zone di riserva naturale generale e agricole. Sono però possibili i cambi di destinazione d'uso finalizzati all'inserimento di funzioni compatibili con le finalità e gli obiettivi del Parco per la specifica ZTO, previo studio di dettaglio e l'applicazione di misure atte a favorire la compatibilità ambientale, dell'insediamento. Sono compresi in tale fattispecie anche i cambi di destinazione d'uso relativi all'insediamento di attività produttive comportanti minor impatto rispetto all'esistente.

19. Aree destinate alla realizzazione di insediamenti produttivi di nuovo impianto nel territorio del Parco entro ambiti destinati ad urbanizzazione controllata

In queste aree è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive secondo i seguenti criteri:

- a) l'insediamento di nuove attività produttive classificate come industrie insalubri di 1a classe ai sensi della normativa vigente è vietato; l'insediamento di attività produttive di 2a classe è ammesso unicamente in presenza di esigenze che non possono altrimenti essere soddisfatte;
- b) i nuovi insediamenti produttivi dovranno osservare una distanza di rispetto all'interno dei confini della ZTO interessata non inferiore a 50 ml; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di spazi verdi con la finalità di mascheramento degli insediamenti rispetto alle visuali sul Parco e secondo le indicazioni per la gestione della vegetazione contenute nell'All. D delle NdA del PA del Parco Naturale Regionale del fiume Sile "Norme tecniche per la gestione del verde".
- c) nelle aree di nuovo impianto ogni intervento dovrà essere condotto nel rispetto dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni architettoniche e tipologiche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
- d) le opere di urbanizzazione conseguenti l'attuazione del PUA devono ridurre al minimo gli impatti ambientali, con particolare attenzione al traffico generato ed indotto dallo svolgimento dell'attività, alla sicurezza delle emissioni di qualsiasi natura su suolo, sottosuolo, aria e acqua che dovranno essere nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, alla prevenzione degli inquinamenti dovuti ad eventuali incidenti;
- e) entro i confini delle aree di proprietà non interessate da spazi di servizio e manovra e liberi dall'edificazione, dovranno essere adottati mascheramenti costituiti da specie arboree elencate nell'All. D delle NdA del PA del Parco Naturale Regionale del fiume Sile "Norme tecniche per la gestione del verde" in modo da attenuare la presenza di edifici, magazzini, etc., rispetto alle visuali sul Parco;
- f) le aree a parcheggio dovranno essere alberate con specie autoctone compatibili con la specifica funzione e realizzate con materiali permeabili.

20. Attività produttive di cui alle schede integrative K

Per le attività produttive le schede integrative K dettano indirizzi per gli interventi ammessi e per le modalità di cessazione e riconversione, nonché per gli interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica al fine di una maggiore compatibilità delle attività con la singola ZTO.

Le modalità di riconversione non possono in ogni caso consentire la realizzazione di nuove costruzioni aventi altezze superiori agli edifici di archeologia industriale di valore storico-testimoniale né consentire il recupero di volumi tecnici quali silos, centrali elettriche, etc. Resta fermo che, al di fuori delle zone di urbanizzazione controllata e fatte salve eventuali volumetrie desumibili dalle singole schede, qualora l'altezza dell'edificio esistente sia superiore a 3,50 ml, nel calcolo del volume da recuperare si considera tale altezza.

I dati dimensionali che nelle singole schede descrivono lo stato di fatto e lo stato di progetto sono da considerarsi indicativi, in quanto saranno oggetto di opportuna verifica prima della sottoscrizione della convenzione tra Comune, soggetto privato e Parco.

Con riferimento a quanto contenuto nelle schede K di indirizzo e nelle schede K integrative, la convenzione

obbligatoria preciserà, anche mediante appositi elaborati tecnici allegati alla stessa, quanto segue:

- la consistenza di aree e fabbricati dell'ambito considerato;
- il calcolo dei volumi e/o delle superfici da riconvertire;
- il calcolo dei volumi e/o superfici di ampliamento;
- le destinazioni d'uso degli immobili, tra quelle ammesse;
- tutte le altre direttive e/o prescrizioni atte a garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi.

Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti nelle schede integrative, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione e alle modalità di riconversione, la realizzazione degli interventi stessi è comunque subordinata ad una successiva convenzione tra Comune, soggetto privato e Parco con polizza fidejussoria del valore delle opere; a conclusione dei lavori lo svincolo della polizza è effettuato dal Comune su parere favorevole dell'Ente Parco.

Fino all'approvazione della variante di settore "Paesaggio" di cui all'Art. 5 bis delle NdA del PA del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, gli interventi edilizi di sostituzione, mediante demolizione e nuova costruzione, degli edifici esistenti, non possono prevedere altezze superiori alle preesistenze

ART. 31 – SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- Circolare 31 luglio 2001, n. 16 “Sportello Unico per le attività produttive (Art. 2 e 5 del DPR n. 447/98), indirizzi in materia urbanistica”
- DGRV 31 marzo 2009, n. 791 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.”
- DGRV 15 marzo 2010, n. 832 “Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 “Norme per il governo del territorio”. Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)”
- DPR 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
- Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. La procedura dello SUAP è finalizzata a rispondere alle esigenze di sviluppo o di trasformazione degli insediamenti produttivi esistenti non conformi alle previsioni urbanistiche del PRC Vigente o che necessitano di particolari indicazioni.
2. La procedura di SUAP di cui alla LR 55/2012, contempla tre fattispecie:
 - a) interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (Art. 2, LR 55/2012) e sono soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010:
 - ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% della superficie esistente e comunque non oltre mq 100 di superficie coperta;
 - modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di SUAP, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
 - b) interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (Art. 3, LR 55/2012) e soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale:
 - ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80% della superficie coperta e, comunque, in misura non superiore a mq 1.500;
 - mutamenti di destinazione d'uso.
 - c) interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (Art. 4, LR 55/2012) e soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010 integrato dalle disposizioni di cui all'Art. 4 della LR 55/2012.
3. La procedura di SUAP in Variante al PRC, di cui al comma 2, lett. c) del presente Articolo, contempla due fattispecie:
 - a) quella che necessita dell'approvazione provinciale o regionale in quanto gli interventi proposti non sono coerenti con il PAT ed il PTCP;
 - b) quella che non necessita dell'approvazione provinciale o regionale ed è di esclusiva competenza comunale in quanto gli interventi proposti sono coerenti con il PAT ed il PTCP e riguardano un'unica struttura aziendale.

DIRETTIVE E INDIRIZZI

4. In sede di applicazione della procedura di SUAP in Variante al PRC è necessario:
 - quantificare la “capacità di carico ambientale” e approntare interventi compensativi/mitigativi commisurati a tutela dell'ecosistema interessato;

- verificare la compatibilità con le zone di tutela;
- garantire il rispetto degli standards urbanistici;
- utilizzare il verde come strumento di recupero dell'ambiente per il controllo dell'inquinamento, la regolazione idrotermica, la salvaguardia del suolo, la funzione di equilibrio tra le specie, la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del paesaggio;
- riqualificare sotto l'aspetto ambientale/ecologico l'area di pertinenza attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante;
- convenzionare le eventuali opere di urbanizzazione relative all'intervento;
- prevedere interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. La procedura di SUAP in Variante al PRC non può prevedere di:
 - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del Piano;
 - interessare aree destinate a vincoli di cui al successivo Titolo IX delle presenti NTO;
 - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRC, sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
 - interessare strutture precarie;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, visuali panoramiche, etc.;
 - aumentare il numero delle unità immobiliari e inserire ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate;
 - realizzare nuove costruzioni isolate rispetto al fabbricato produttivo esistente;
 - realizzare interventi che comportino un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell'attività in zona propria.
6. La procedura di SUAP in variante al PRC è assoggettata a:
 - a) applicazione dei principi e delle procedure della perequazione urbanistica come definiti dalle presenti NTO e dal PAT;
 - b) definizione di un APP ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 o di similari forme di convenzionamento;
 - c) applicazione, nel caso di attività collocate in "zona propria", limitatamente alle attività che hanno saturato la capacità edificatoria del lotto di pertinenza.
7. La procedura di SUAP in deroga e in variante al PRC sono assoggettate a convenzionamento secondo quanto disposto dalla normativa regionale.

TITOLO VI: SISTEMA AMBIENTALE

ART. 32 – NORME COMUNI ALLE ZONE AGRICOLE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Artt. 43, 44 e 45
- D.G.R.V. 8 ottobre 2004, n. 3178
- D.G.R.V. 25 novembre 2008, n. 3650
- D.G.R.V. 03 febbraio 2010, n. 172
- D.G.R.V. 16 febbraio 2010, n. 329
- D.G.R.V. 15 maggio 2012, n. 856
- Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA scala 1:2.000
- Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON scala 1:2.000
- Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO scala 1:2.000
- Ske. B Schede B. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo (ENF)
- Ske. C Schede C. Edifici con grado di protezione (EGP)
- Ske. D Schede D. Allevamenti zootecnici (ALL)
- Ske. L Schede L. Allevamenti zootecnici interni al Parco
- Ske. K Schede K. Attività produttive interne al Parco

DEFINIZIONE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (ZTO):
 - a) Ambito agricolo del Parco Naturale Regionale del fiume Sile:
 - ZTO E1.R “di riserva naturale generale”, articolata in:
 - a) zone a riserva naturale orientata;
 - b) zone di ripristino vegetazionale;
 - ZTO E1.A “agricola interna al Parco”, articolata in:
 - a) zone agricole di tutela paesaggistica;
 - b) zone agricole ad orientamento colturale.
 - b) Ambito agricolo esterno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile:
 - ZTO E2 agricolo-ambientale;
 - ZTO E3 agricolo-produttiva;
 - ZTO E4 nuclei residenziali in ambito agricolo.
2. Nella zona agricola, ad esclusione dei nuclei residenziali in ambito agricolo (E4) sono ammessi esclusivamente interventi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole produttive, secondo le modalità previste dall'Art. 44, commi da 1 a 4 della LR 11/2004, nonché gli allevamenti intensivi di cui all'Art. 50, comma 1, lett. d), punto 5) dell'atto di indirizzo “edificabilità zone agricole”.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Nuova edificazione e ampliamento

3. La nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti destinati alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004, dai successivi articoli delle presenti NTO e dal Prontuario della Qualità Architettonica (PQA).
4. L'ampliamento, ove ammesso, dovrà essere realizzato prioritariamente attraverso l'accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valori storico architettonici, fatto salvo quanto specificato nelle singole ZTO.

Altre disposizioni

5. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, sono ammessi i seguenti interventi:
 - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti;
 - infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;
 - impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti e simili;
 - la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui all'Art. 44, comma 2 della LR 11/2004, e in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente all'Art. 27 della LR 11/2013;
 - gli interventi destinati alla vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'attività agricola, ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs 228/2001, come modificato dall'Art. 2-quinquies della L. 81/2006 e dall'Art. 27 della L. 35/2012 (c.d. Decreto semplificazioni). Le attività sono consentite entro i limiti dimensionali degli edifici connessi all'azienda agricola; eventuali ampliamenti sono ammessi sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato da AVEPA;
 - gli interventi destinati alla produzione e alla vendita di "Piccole Produzioni Locali - PPL venete" ai sensi e nei limiti di cui alla DGR 2162/2017, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del CC, così come modificato dal D.Lgs n. 228/2001, ed agli imprenditori ittici, così come definiti dall'Art 2 del D.Lgs 226/2001, titolari di una azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa.
6. Nel caso di esproprio di un edificio esistente con le procedure previste dall'Art. 37 della LR 11/2004, e nei casi di demolizione con ricostruzione di edifici ubicati nelle fasce di rispetto indicate nelle Tavv. di progetto del PI, è consentita la ricostruzione in area agricola adiacente con il mantenimento delle volumetrie e delle destinazioni d'uso e nel rispetto dei seguenti principi:
 - favorire l'accorpamento e la ricomposizione di tutti i fabbricati ricadenti nel vincolo;
 - collocare il nuovo fabbricato immediatamente all'esterno della fascia di rispetto;
 - evitare il frazionamento degli aggregati e/o dei fabbricati.

Vincoli

7. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo notarile di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'Art. 45 della LR 11/2004.
8. L'ampiezza del fondo di pertinenza è determinato sulla base del provvedimento di cui all'Art. 50, comma 1, lett. d), n. 7 della LR 11/2004.
9. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture agricolo-produttive, riduce o elimina il vincolo.
10. Il Comune si dota di un Registro Fondiario predisposto ed aggiornato dal Comune, sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati e di una planimetria su cui risultano individuate le aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un Comune.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

11. Residenza agricola
 - **H** non superiore alle preesistenze, con un massimo ml 9,00;
 - **Dc** minimo di ml 5,00;
 - **Df** minimo di ml 10,00;

- **Ds** minimo di ml 10,00 dentro il centro abitato;
Art. 47 delle presenti NTO fuori dal centro abitato.

12. Strutture agricolo-produttive non dedicate a ricovero di animali

- **H** ml 6,00,
salvo comprovate esigenze aziendali da documentare con apposita relazione agronomica;
- **Dc** minimo di ml 5,00;
- **Df** minimo di ml 10,00;
- **Ds** minimo di ml 10,00 dentro il centro abitato;
Art. 47 delle presenti NTO fuori dal centro abitato.

13. Serre fisse

La realizzazione e/o l'ampliamento di serre fisse è consentita, ai sensi dell'Art. 44, comma 6 della LR 11/2004, esclusivamente agli imprenditori agricoli sulla base di apposito PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) approvato da AVEPA, in osservanza dell'Atto di indirizzo ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. d) della LR 11/2004 e della DGR 172/2010, nel rispetto dei seguenti parametri:

- **Ic** non superiore al 50%;
- **H** ml 3,50, da elevarsi a ml 5,00 nel caso di serre con strutture murarie fuori terra;
- **Dc** ml 3,00, da elevarsi a ml 5,00 nel caso di serre con strutture murarie fuori terra;
- **Df** ml 5,00 dai fabbricati di terzi, da elevarsi a ml 10,00 nel caso di serre con strutture murarie fuori terra;
- **Ds** minimo di ml 10,00 dentro il centro abitato;
Art. 47 delle presenti NTO fuori dal centro abitato.
- **Dz** ml 10,00.

La percentuale massima del 10% della superficie totale delle strutture adibite ad attività orto-floro-vivaistiche potrà essere destinata alla vendita dei prodotti, fino ad un massimo di 250 mq. Ogni altra superficie necessaria al ricovero di attrezzature, scorte e prodotti è da considerarsi annesso rustico con i limiti dimensionali previsti dagli stessi.

14. Serre stagionali mobili

Le serre stagionali mobili sono consentite a condizione che non richiedano trasformazioni del suolo o del sottosuolo mediante opere murarie (plinti o cordoli di fondazione, platee in cls o conglomerato, impianti, etc.) ed in osservanza dell'Atto di indirizzo ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. d), della LR 11/2004, DGR 172/2010 e DGR315/2014.

15. Manufatti per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione, di equini o di utilizzo familiare

I manufatti per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo (Art. 44, comma 5ter della LR 11/2004) che vengono assimilati a pertinenze degli edifici principali, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

- **H** ml 2,00 per ricovero piccoli animali;
ml 3,00 per il ricovero delle attrezzature;
- **Sc** non superiore all'1% di quella del fondo di pertinenza con un limite massimo di mq 25,00
- **Dc** ml 5,00;
- **Df** ml 10,00;
- **Ds** minimo di ml 10,00 dentro il centro abitato;
Art. 47 delle presenti NTO fuori dal centro abitato.

È consentita inoltre la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare le cui strutture dovranno essere realizzate come da prescrizioni di cui all'Art. 44, comma 5quinquies della LR 11/2004 e della D.G.R. 1222 del 07/09/2021.

16. Allevamenti

La realizzazione e/o l'ampliamento di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'ULSS competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'Art. 50, comma 1, lett. d), della LR 11/2004 e della DGR 856/2012.

Gli allevamenti devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio delle deiezioni. La distanza dalle concimaie dovranno essere coerenti con quanto previsto nell'Allegato "D" del PRRA del 26/06/1992 e dall'Art. 12 del Piano di Tutela delle Acque.

17. Allevamenti a carattere familiare

- **Ic** non superiore al 5%, con un massimo di mq 50 di superficie coperta;
 - **H** ml 3,00;
 - **Dc** ml 5,00;
 - **Df** ml 10,00 dai fabbricati non residenziali; ml 30,00 dai fabbricati residenziali;
- Non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza.

È ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici diproprietà.

- **Ds** minimo di ml 10,00 dentro il centro abitato;
Art. 47 delle presenti NTO fuori dal centro abitato.
- **Dz** ml 20,00.

18. Allevamenti zootecnici aziendali

- **H** ml 5,50,
salvo comprovate esigenze aziendali da documentare con apposita relazione agronomica;
- **Dc** ml 10,00;
- **Df** ml 10,00 dai fabbricati non residenziali aziendali;
ml 20,00 dai fabbricati non residenziali extra aziendali;
ml 30,00 dai fabbricati residenziali aziendali;
ml 50,00 dai fabbricati residenziali extra aziendali.

Non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza.

È ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici diproprietà.

- **Ds** minimo di ml 10,00 dentro il centro abitato;
Art. 47 delle presenti NTO fuori dal centro abitato.
- **Dz** ml 50,00.

Per gli allevamenti esistenti si applica la disciplina urbanistico edilizia di cui alle Schede D. Allevamenti zootecnici (ALL).

19. Allevamenti zootecnici intensivi

Fatte salve le esclusioni, le limitazioni o le prescrizioni speciali di tutela previste dalle presenti NTO in ambiti specifici del territorio comunale, la localizzazione, la realizzazione o l'ampliamento di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita solo a condizione che la documentazione progettuale sia conforme all'Atto di indirizzo ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. d), punto 5, della LR 11/2004.

I parametri di riferimento per la realizzazione e/o l'ampliamento di allevamenti zootecnici intensivi sono i seguenti:

- **H** ml 5,50,
salvo comprovate esigenze aziendali da documentare con apposita relazione agronomica;
- **Dc** ml 15,00 per gli allevamenti di classe 1; ml 20,00 per gli allevamenti di classe 2; ml 30,00 per gli allevamenti di classe 3;
- **Df** ml 10,00 dai fabbricati non residenziali aziendali;
ml 50,00 dai fabbricati non residenziali extra aziendali;
DGR 856/2012 per i fabbricati residenziali aziendali, con un minimo di ml 50.

Non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza.

È ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici diproprietà.

- **Ds** minimo di ml 10,00 dentro il centro abitato;
Art. 47 delle presenti NTO fuori dal centro abitato.
- **Dz** DGR 856/2012.

Per gli interventi su edifici esistenti, o parti di essi, destinati ad allevamenti per i quali è previsto un aumento del numero di capi allevati si applicano le disposizioni previste dagli atti di indirizzo ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. d), punto 5 della LR 11/2004.

Le distanze minime dai confini di proprietà e dalle civili abitazioni civili non funzionali all'azienda sono da intendersi come dinamiche ovvero modificabili a seconda delle condizioni strutturali del centro zootecnico,

dei sistemi di stabulazione e di stoccaggio dei rifiuti e trattamento dei reflui, e potranno pertanto essere rideterminate previa predisposizione di specifica indagine agronomica che ne descriva caratteristiche e consistenza del reale stato dei luoghi, in conformità a quanto previsto dalla DGR 856/2012.

Per gli allevamenti esistenti si applica la disciplina urbanistico edilizia di cui alle Schede D. Allevamenti zootecnici (ALL).

20. Allevamenti zootecnici interni al Parco

Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile distingue le seguenti attività con obbligo di miglioramento della compatibilità ambientale:

- a) allevamenti zootecnici non intensivi con un carico di peso vivo superiore a 40 UBA con produzione di liquami e allevamenti zootecnici intensivi, senza produzione di liquami;
- b) allevamenti zootecnici classificati come insediamenti produttivi, con produzione di liquami, di elevate dimensioni, da classificare come non compatibili, da riconvertire o da trasferire.

Gli edifici destinati a ricovero zootecnico di cui alle lettere a) e b) sono individuati nelle Tavv. di progetto del PI e nelle Schede L. Allevamenti zootecnici interni al Parco.

Le attività relative agli allevamenti zootecnici di cui alle Schede L sono considerate compatibili a condizione che, nell'ambito del PSA di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, venga predisposto un progetto di miglioramento ambientale che preveda opere in grado di diminuire in modo significativo gli impatti dell'attività di allevamento, nonché la riqualificazione dell'aggregato abitativo mediante adeguata sistemazione a verde e demolizione degli eventuali annessi detrattori con il recupero volumetrico degli stessi.

Per gli allevamenti zootecnici di cui alle lett. a) e b), le Schede L dettano indirizzi per gli interventi ammessi e le modalità di riconversione al fine di una maggiore compatibilità delle attività con la singola ZTO.

21. Attività agrituristiche

Ai sensi della LR 28/2012 è consentita in tutte le ZTO E l'attività agriturbistica alle condizioni e nei limiti espressi dalla succitata Legge.

Allo scopo di organizzare attività ricreative permesse dalla suddetta Legge è possibile realizzare nell'ambito della proprietà aziendale, strutture per la pratica di attività sportive all'aperto (nuoto, tennis, equitazione etc.) ricavando gli essenziali locali di servizio nell'ambito della volumetria massima consentita dalla normativa vigente.

Per le distanze dai confini di proprietà, le strutture di supporto a tale attività devono osservare le stesse norme che regolano gli interventi di nuova edificazione residenziale nelle ZTO E.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 44, comma 5bis della LR 11/2004.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

22. Nelle ZTO agricole non sono ammessi:

- le attività insalubri di prima e seconda classe di cui al DM 5/09/1994, ad esclusione delle attività agricole;
- le discariche di qualunque natura;
- le industrie estrattive e le cave,
- lo stoccaggio e raccolta di materiali di natura non agricola;
- il ricovero degli automezzi non funzionali all'attività agricola,
- gli autoparchi;

e quant'altro ritenuto non consono alle finalità del presente articolo.

23. Nelle ZTO agricole gli interventi assentibili ai sensi degli Artt. 43 e 44 della LR 11/2004 devono essere ordinati alle seguenti direttive:

- rispetto delle tipologie edilizie tipiche del luogo, degli allineamenti piano-altimetrici e dei materiali tradizionalmente impiegati;
- mantenimento e valorizzazione degli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno;
- eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto.

24. Coni visuali e punti panoramici

In corrispondenza dei coni visuali sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere la percezione del paesaggio nelle sue varie componenti significative agro-forestali e storico-culturali. In particolare non sono ammessi i seguenti interventi per una profondità adeguata a non occludere la percezione della scena di sfondo e comunque per un minimo di ml 100:

- l'installazione di qualunque insegna e/o cartellone pubblicitario;

- la nuova edificazione, l'ampliamento e la sopraelevazione di edifici preesistenti;
- antenne e tralicci;
- qualsiasi altro elemento che possa compromettere il cono visuale.

La tutela del cono visuale si applica anche alle porzioni di territorio ricomprese tra due coni visuali adiacenti.

La tutela del cono visuale non si applica:

- per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione nelle ZTO E4;
- per gli interventi puntualmente schedati dal PI;
- per le fasce di rispetto stradale, ove possono essere collocati impianti di distribuzione carburante.

Per le aree oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, il vincolo dei coni visuali si estende fino al limite del suddetto vincolo.

ART. 33 – ZTO E1.R DI RISERVA NATURALE GENERALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Artt. 43, 44 e 45
- Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio del Parco Naturale Regionale del fiume Sile di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connesse con l'ambiente fluviale e articolate nelle seguenti sottozone:
 - a) zone a riserva naturale orientata:
sono ubicate lungo tutto il corso del Sile e lungo le principali zone umide comprese entro il perimetro del Parco e comprendono aree con vegetazione naturale da conservare o da valorizzare con possibilità di evoluzione naturaliforme;
 - b) zone di ripristino vegetazionale:
sono ubicate lungo tutto il corso del Sile e sono adatte allo sviluppo della forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di impianto e di coltura, mediante operazioni di ripristino del paesaggio fluviale.

MODALITÀ DI INTERVENTO

2. Nelle zone a riserva naturale orientata valgono le norme di cui all'Art. 12 delle NdA del PA, in particolare sono perseguite le seguenti finalità:
 - tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area con particolare riferimento alle zone umide e alle risorse idriche;
 - tutelare ed estendere i siti idonei alla conservazione delle specie animali e vegetali nonché all'incremento della biodiversità, con particolare riferimento ad habitat e specie di importanza comunitaria;
 - ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area, soprattutto attraverso il ripristino di siepi e prati conseguenti all'antica sistemazione a "campi chiusi", documentabile da foto aeree, e qualora non in contrasto con le sistemazioni agrarie originarie, l'imboschimento dei terreni agricoli e la formazione di siepi e di fasce tampone erbacee, arbustive ed arboree, da realizzare con le modalità previste dalle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (All. G del PA) e dalle "Norme tecniche per la gestione del verde" (All. D del PA) del Piano Ambientale;
 - sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale;
 - promuovere e regolamentare la fruizione scientifica e didattica;
 - disciplinare e controllare la fruizione ricreativa compatibile anche in funzione di servizio alla popolazione residente e di un decentramento delle attrezzature del Parco;
 - promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del Parco di cui all'Art. 2 delle NdA del PA, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.
3. Nelle zone di ripristino vegetazionale valgono le norme di cui all'Art. 13 delle NdA del PA, in particolare sono perseguite le seguenti finalità:
 - ripristinare il manto vegetale erbaceo, arbustivo ed arboreo;
 - intervallare le superfici con vegetazione di tipo arboreo (boschi, macchie boschive, siepi, ecc.) ad altre condotte a prateria;
 - migliorare l'assetto naturalistico e paesaggistico dell'area;
 - migliorare e ricostruire l'ambiente idoneo al ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale, secondo le linee guida di cui all'All. G del Piano Ambientale – Linee guida per la gestione delle zone agricole;
 - promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'Art. 2 delle NdA del PA, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

Nuova edificazione e ampliamento

4. La nuova edificazione e l'ampliamento destinati alla residenza e/o a strutture agricole produttive sono regolamentati dal combinato disposto della LR 11/2004 e dell'Art. 10 ter del PA come di seguito articolati:
 - sono vietati gli interventi di nuova edificazione e gli ampliamenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi punti del presente comma;
 - è consentito l'ampliamento per esigenze igienico-funzionali di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della LR 11/2004, nei limiti di 150 mc e fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente;
 - è consentito l'ampliamento degli annessi rustici nei limiti del rapporto di copertura del 2% e comunque per una

- superficie massima di 100 mq, elevata ad un massimo di 300 mq per gli imprenditori a titolo principale, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato da AVEPA. L'ampliamento deve essere realizzato in aderenza all'esistente ed il richiedente deve dimostrare di non poter realizzare gli annessi rustici necessari, in altra zona agricola all'interno o all'esterno del Parco;
- per gli imprenditori a titolo principale è consentito l'ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della LR 11/2004, fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, da realizzarsi in aderenza al corpo abitativo esistente, o comunque all'interno dell'aggregato abitativo, con obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale, della vegetazione naturaliforme, di recinzioni con siepe viva e di riqualificazione dell'aggregato abitativo;
5. L'ampliamento va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo organismo edilizio non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.
6. Gli interventi di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare.

ALTRE DISPOSIZIONI

7. All'interno di tali zone sono individuate aree "con funzione di interesse pubblico", con le seguenti destinazioni funzionali:
- spazi per gioco e sport all'aperto che non comportino la realizzazione di strutture fisse; negli impianti sportivi esistenti sono ammesse strutture strettamente funzionali alle attività sportive;
 - spazi attrezzati per attività ludiche da occuparsi in periodi saltuari;
 - funzioni connesse con gli obiettivi e le finalità del PA, fra le quali anche impianti e bacini di fitodepurazione.
- Nell'organizzare tali funzioni è fatto obbligo di attenersi alle norme riportate negli Artt. 21, 22 e 33 delle NdA del PA.
8. È ammessa la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti le abitazioni; le stesse dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni funzionali e nel rispetto di quanto previsto nell'All. D del PA "Norme tecniche per la gestione del verde".
9. Sono inoltre ammessi:
- le variazioni del profilo del terreno nei casi previsti dall'Art. 10 ter delle NdA del PA;
 - la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo quali cabine elettriche, acquedotti, impianti tecnici di modeste dimensioni, canali irrigui, opere di difesa idraulica a condizione che i progetti siano accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico come previsto dall'Art. 10 ter delle NdA del PA;
 - la realizzazione di costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoi, serre, impianti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, a condizione che i progetti siano accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico come previsto dall'Art. 10 ter delle NdA del PA.

ART. 34 – ZTO E1.A AGRICOLA INTERNA AL PARCO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Artt. 43, 44 e 45
- Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio del Parco Naturale Regionale del fiume Sile di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connesse con l'ambiente fluviale e articolate nelle seguenti sottozone:
 - a) zone agricole di tutela paesaggistica:
comprendono aree a prevalente destinazione agro produttiva, in cui è rilevante la presenza di elementi costitutivi del paesaggio agrario di antico impianto, con funzione di connettivo dei corridoi fluviali ed ecologici, attraverso il sistema di siepi campestri e di alberature e macchie boscate;
 - b) zone agricole ad orientamento colturale:
comprendono ambiti a prevalente destinazione agro produttiva, funzionali alla conduzione delle aziende agricole.

MODALITÀ DI INTERVENTO

2. Nelle zone agricole di tutela paesaggistica valgono le norme di cui all'Art. 14 delle NdA del PA, in particolare sono perseguite le seguenti finalità:
 - sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale e i servizi ambientali e ricreativi, secondo gli indirizzi dell'All. G del PA – Linee guida per la gestione delle zone agricole;
 - salvaguardare e valorizzare gli elementi riconducibili alla struttura fondiaria tradizionale, quali la viabilità interpoderale, le sistemazioni a cavino, a piantata, gli elementi dell'architettura spontanea rurale, quali capitelli, edicole;
 - conservare, migliorare ed estendere il sistema di siepi campestri e la vegetazione ripariale e golenale;
 - conservare e migliorare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola.
 - promuovere e sviluppare le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, con particolare riguardo ai prodotti a denominazione protetta comunitaria, ai sensi della vigente normativa in materia.
 - promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.
3. Nelle zone agricole ad orientamento colturale valgono le norme di cui all'Art. 15 delle NdA del PA, in particolare sono perseguite le seguenti finalità:
 - sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, con le caratteristiche ambientali, comprese le attività di turismo rurale e i servizi ambientali e ricreativi, secondo le linee guida di cui all'All. G del PA – Linee guida per la gestione delle zone agricole;
 - ridurre l'impiego di prodotti chimici attraverso l'uso di colture e tecniche a basso impatto ambientale, nonché diversificare gli indirizzi produttivi, secondo le modalità di cui all'All. G del PA – Linee guida per la gestione delle zone agricole;
 - salvaguardare e valorizzare gli elementi riconducibili alla struttura fondiaria tradizionale, quali la viabilità interpoderale, le sistemazioni a cavino, a piantata, gli elementi dell'architettura spontanea rurale, quali capitelli, edicole;
 - conservare, migliorare ed estendere il sistema di siepi campestri e la vegetazione ripariale;
 - conservare e migliorare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola;
 - promuovere e sviluppare le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, con particolare riguardo ai prodotti a denominazione protetta comunitaria, ai sensi della vigente normativa in materia;
 - promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

Nuova edificazione e ampliamento

4. La nuova edificazione e l'ampliamento destinati alla residenza e/o a strutture agricole produttive sono regolamentati dal combinato disposto della LR 11/2004 e dell'Art. 10 ter del PA come di seguito articolati:
 - è vietata la nuova edificazione residenziale;

- è consentita la nuova edificazione o l'ampliamento degli annessi rustici nei limiti del rapporto di copertura del 2% e comunque per una superficie massima di 300 mq, elevata ad un massimo di 600 mq per gli imprenditori a titolo principale, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato da AVEPA;
 - è consentita la nuova edificazione o l'ampliamento degli edifici pubblici e privati destinati ad attività di educazione ambientale e di servizi ambientali, esercitata dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs 228/2001. In quest'ultimo caso il richiedente dovrà sottoscrivere apposita convenzione con l'Ente Parco, comprendente atto unilaterale d'obbligo a non variare la destinazione d'uso per almeno dieci anni dal rilascio dell'agibilità;
5. Nelle zone agricole di tutela paesaggistica gli interventi di nuova edificazione sono ammessi esclusivamente in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.
 6. L'ampliamento va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo organismo edilizio non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.
 7. Gli interventi di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare.

ALTRE DISPOSIZIONI

8. All'interno di tali zone sono individuate aree "con funzione di interesse pubblico", con le seguenti destinazioni funzionali:
 - spazi per gioco e sport all'aperto che non comportino la realizzazione di strutture fisse; negli impianti sportivi esistenti sono ammesse strutture strettamente funzionali alle attività sportive;
 - spazi attrezzati per attività ludiche da occuparsi in periodi saltuari;
 - funzioni connesse con gli obiettivi e le finalità del PA, fra le quali anche impianti e bacini di fitodepurazione.Nell'organizzare tali funzioni è fatto obbligo di attenersi alle norme riportate negli Artt. 21, 22 e 33 delle NdA del PA.
9. È ammessa la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti le abitazioni; le stesse dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni funzionali e nel rispetto di quanto previsto nell'All. D del PA "Norme tecniche per la gestione del verde".
10. Sono inoltre ammessi:
 - le variazioni del profilo del terreno nei casi previsti dall'Art. 13 bis delle NdA del PA;
 - la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo quali cabine elettriche, acquedotti, impianti tecnici di modeste dimensioni, canali irrigui, opere di difesa idraulica a condizione che i progetti siano accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico come previsto dall'Art. 10 ter delle NdA del PA;
 - la realizzazione di costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoi, serre, impianti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, a condizione che i progetti siano accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico come previsto dall'Art. 13 bis delle NdA del PA

ART. 35 – ZTO E2 AGRICOLO-AMBIENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Artt. 43, 44 e 45
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Comprende le parti del territorio che per estensione, composizione e localizzazione dei terreni assumono rilevanza primaria per la funzione di salvaguardia ambientale.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Nuova edificazione

2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004 e come di seguito articolata:
 - è consentita la nuova edificazione di case di abitazione fino ad un limite di mc 600, ampliabili di mc 100 per ogni familiare e/o addetto occupato nell'azienda agricola che possiede i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato da AVEPA.
 - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato da AVEPA;
 - è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi;
 - è vietata la realizzazione di nuove serre fisse.
3. L'attuazione degli interventi di nuova edificazione è subordinata alla presentazione di una relazione di compatibilità dell'opera finalizzata a dimostrare l'integrazione dell'intervento con il contesto paesaggistico dell'area e/o le eventuali opere di mitigazione/compensazione.
4. Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi esclusivamente in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

Ampliamento

5. È consentito l'ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della LR 11/2004, fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, e fatto salvo quanto previsto dal PI per i beni culturali e ambientali e gli edifici oggetto di grado di protezione.
6. L'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in aderenza all'organismo edilizio esistente, prioritariamente attraverso l'accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valore storico/architettonico, ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.
7. Gli interventi di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare.
8. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, sono consentiti:
 - l'ampliamento di case di abitazione esistenti fino a 200 mc per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato nell'azienda agricola e comunque non oltre i 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo;
 - l'ampliamento di case di abitazioni per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, fino ad un limite massimo di 1.200 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente;
 - l'ampliamento di strutture agricole produttive, esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo.

ART. 36 – ZTO E3 AGRICOLO-PRODUTTIVA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. 43, 44 e 45
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Comprende le parti del territorio che assumono rilevanza primaria per la funzione agricolo-produttiva.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Nuova edificazione

2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004 e come di seguito articolata:
 - è consentita la nuova edificazione di case di abitazione fino ad un limite di mc 600, ampliabili di mc 100 per ogni familiare e/o addetto occupato nell'azienda agricola che possiede i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato da AVEPA;
 - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato da AVEPA.

Ampliamento

3. È consentito l'ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della LR 11/2004, fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, e fatto salvo quanto previsto dal PI per i beni culturali e ambientali e gli edifici oggetto di grado di protezione.
4. L'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in aderenza all'organismo edilizio esistente, prioritariamente attraverso l'accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valore storico/architettonico, ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.
5. Gli interventi di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare.
6. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, sono consentiti:
 - l'ampliamento di case di abitazione esistenti fino a 200 mc per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato nell'azienda agricola e comunque non oltre i 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo;
 - l'ampliamento di case di abitazioni per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, fino ad un limite massimo di 1.200 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente;
 - l'ampliamento di strutture agricole produttive, esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo.

ART. 37 – ZTO E4 NUCLEO RESIDENZIALE IN AMBITO AGRICOLO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Il PI in coerenza e in attuazione del PAT, sulla base dell'analisi della effettiva consistenza e destinazione d'usodegli edifici presenti, individua, all'interno dei vari ambiti di edificazione diffusa identificati nel PAT, i "Nuclei residenziali in ambito agricolo".
2. I Nuclei residenziali in ambito agricolo comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzati da un'alta frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola, da un'adeguata viabilità dotata delle principali opere di urbanizzazione nei quali sono riconoscibili i limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo circostante.

DESTINAZIONI D'USO

3. Sono ammesse le destinazioni residenziali, comprese le attività strettamente connesse con la residenza (commercio, artigianato di servizio, uffici, etc.) che non risultino moleste, nocive, o in contrasto con il carattere residenziale della ZTO.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

4. È consentita la tipologia edilizia isolata e in linea.

MODALITÀ DI INTERVENTO

5. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
6. Sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'Art. 3 del DPR 380/2001 nel rispetto degli indici fondiari di zona. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia di edifici legittimi e/o legittimati esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

7. Ai fini dell'edificazione si applicano, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI, i seguenti parametri:
 - **If** 0,80 mc/mq fuori terra;
 - **Lotto min** 1.000 mq;
 - **Ic** non superiore al 25%;
 - **H** ml 7,00;
 - **Dc** 0,8Hf, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** minimo di ml 10,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 7,50

ART. 38 – ZTO VERDE PRIVATO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Nord	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Sud	scala 1:5.000
- Tav. 3.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 3.2 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 3.3 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 3.4 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 3.5 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 3.6 Zone significative. CANTON	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono i parchi, giardini o aree verdi intercluse di particolare valore naturale e paesaggistico o per le quali esiste l'esigenza alla conservazione. Comprendono, altresì superfici pertinenziali inedificate per le quali si rende opportuna la conservazione dello stato di fatto che garantisca il mantenimento di particolari allineamenti o preservi l'alternanza edificato/non edificato.

MODALITÀ DI INTERVENTO

2. Entro le aree classificate a verde privato è vietata qualsiasi nuova edificazione e/o ampliamento dei fabbricati esistenti, fatta eccezione per l'installazione di elementi di arredo da giardino (barbecue, fontane, panchine, ombrelloni, gazebo, etc.).
3. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001. È inoltre ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti con un aumento di volume "una tantum", del 20% di quello esistente con un massimo di mc 150, per motivi igienici e di razionalizzazione dell'impianto abitativo, con esclusione degli edifici assoggettati ai vincoli del D.Lgs 42/2004 e nel rispetto dei gradi di protezione e dei conseguenti interventi previsti per gli edifici esistenti.
4. In questi ambiti è prescritto il mantenimento delle alberature e del verde esistente, in essi è obbligatoria la manutenzione al fine di preservare le caratteristiche dei luoghi ed il loro rapporto con l'ambiente circostante.
5. Tutti gli interventi edilizi sugli edifici esistenti e inclusi negli ambiti a verde privato, consentiti dal relativo grado di protezione, devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione e/ o potenziamento del verde, contenente pure ogni indicazione relativa alla sistemazione delle aree di circolazione ed alla loro pavimentazione. A questo progetto deve essere unita da una adeguata documentazione sullo stato di fatto dei luoghi.

PERTINENZE VILLE STORICHE COLLOCATE NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

6. Gli ambiti individuati, con questa destinazione nelle Tavv. di progetto del PI, corrispondono alle aree classificate "di pertinenza di ville di rilevanza paesaggistica" nel Piano Ambientale. Per queste aree vale, oltre a quanto stabilito dal presente Articolo, l'eventuale normativa più restrittiva prevista all'Art. 24, commi 4, 5 e 6 delle NdA del Piano Ambientale.

ART. 39 – EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE AGRICOLA DEL FONDO E SCHEDE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Schede B. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo (ENF)

DEFINIZIONE

1. Il PI individua e disciplina gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo ed i fabbricati dismessi che possono essere recuperati ad altre destinazioni d'uso nel rispetto delle prescrizioni del presente Articolo e delle relative schede.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI/EDILIZI

2. La variazione di destinazione d'uso dei fabbricati è ammessa esclusivamente per gli edifici inseriti nelle zone agricole aventi una o più delle seguenti condizioni:

- Edifici per cui sia dimostrata la realizzazione antecedentemente al 06/08/1967;
- Edifici legittimi/legittimati o con idoneo titolo edilizio rilasciato entro la data del 23/04/2004 (entrata in vigore della L.R. 11/2004);
- Edifici provvisti di agibilità alla data del 16/09/2011 (D.G.C. n. 42 del documento preliminare per l'avvio del PAT).

La legittimità dei fabbricati o di loro porzioni, già dichiarata in sede di presentazione delle istanze per il riconoscimento della non funzionalità dei fabbricati dismessi e/o abbandonati, deve essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi.

3. Gli interventi di recupero di cui al precedente comma 2 potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare, fatto salvo quanto previsto dalle singole schede.

4. Le Schede degli edifici censiti contengono i seguenti dati ed informazioni:

- ubicazione fabbricato e grado di protezione;
- estratto ortofoto;
- estratto catastale;
- estratto carta tecnica regionale;
- estratto tavola trasformabilità PAT;
- documentazione fotografica;
- stato di fatto (descrizione, stato di conservazione, urbanizzazione e sottoservizi, dati edilizi, destinazione d'uso esistente, presenza di vincoli);
- progetto (parere urbanistico e prescrizioni, parere agronomico e prescrizioni).

5. Nelle Schede hanno valore:

- a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:

- grado di protezione;
- presenza di vincoli;
- parere agronomico e prescrizioni;
- parere urbanistico e prescrizioni;

- b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:

- ubicazione fabbricato;
- estratto ortofoto;
- estratto catastale;
- estratto carta tecnica regionale;
- estratto tavola trasformabilità PAT;
- documentazione fotografica;
- stato di fatto (descrizione, stato di conservazione, urbanizzazione e sottoservizi, dati edilizi, destinazione d'uso esistente, presenza di vincoli);

ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente Comma.

6. Gli edifici censiti possono essere adibiti alla nuova destinazione prevista nel rispetto di:

- parametri del RE;
- grado di protezione (per quelli classificati di interesse storico architettonico);
- salvaguardia dell'ambiente rurale e naturale;
- salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edilizia rurale locale;
- adeguata dotazione di aree a parcheggio.

7. La modalità del recupero volumetrico o di superficie degli edifici individuati è legata alle caratteristiche tipologiche ed edilizie degli stessi:
 - a) tipo edilizio residenziale o annesso di tipo rurale: è ammesso il recupero della volumetria esistente;
 - b) tipo edilizio a "capannone" agricolo: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 33% della superficie di pavimento esistente;
 - c) tipo edilizio "baracca", edificio precario: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 50% della superficie di pavimento esistente.
8. Le quantità di cui sopra possono essere modificate in virtù della singola valutazione urbanistica/agronomica effettuata e sono comunque definite all'interno di ogni specifica scheda.
9. Per gli edifici individuati sono ammesse le destinazioni:
 - residenziale;
 - terziaria;
 - ricettiva/turistica;fatto salvo quanto specificato nella relativa scheda.
10. Il cambio di destinazione d'uso di annessi rustici non più funzionali al fondo:
 - comporta il divieto di realizzare nuovi annessi rustici riferiti alla stessa proprietà/azienda agricola, mediante l'istituzione, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza di un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari;
 - non è cumulabile con gli interventi previsti dalla LR 14/2009 e smi e dalla LR 55/2012.

EDIFICI COLLOCATI NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

11. Nelle ZTO Agricole site all'interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è ammesso il recupero degli edifici individuati nel PI come non più funzionali alla conduzione del fondo in misura massima di 1.200 mc per ciascun fabbricato. È ammesso il recupero dell'intero volume, anche superiore al limite di 1.200 mc, nel caso in cui l'intervento riguardi fabbricati sottoposti a tutela dallo strumento urbanistico comunale. In ogni caso non si potranno realizzare più di due unità abitative.
12. È fatto obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale e della vegetazione naturaliforme e di riqualificazione dell'aggregato abitativo.
13. In prossimità di Porte, Punti di Accesso o percorsi ciclopedonali è comunque consentito il riutilizzo degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, per finalità coerenti con gli obiettivi del Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico e convenzione con l'Ente Parco.

ART. 40 – MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA E AREE ESONDABILI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, approvato con DCR n. 48 del 27 giugno 2007;
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna di Venezia, adottato con D.G.R. n. 401 del 31.03.2015;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso;
- Piano di Tutela delle Acque del Veneto;
- Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue - Consorzio Piave;
- Regolamento delle concessioni e autorizzazioni precarie - Consorzio Piave;
- Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) - Consorzio Piave;
- Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368;
- Regio Decreto 5 luglio 1904, n. 523;
- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";
- DGRV 6 Ottobre 2009, n. 2948 "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche";
- Piano di Assetto del Territorio;
- Piano delle Acque comunale.
- Legge n. 171 16/04/1973 e DPR n. 962 del 20/09/1973 Laguna di Venezia;
- O.P.C.M. 18 ottobre 2017, n. 3621 "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007"
- Ordinanza 22 gennaio 2008, n. 3 del Commissario delegato per emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007.
- Piano di Gestione delle Grandi Alluvioni PGRA.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di normative valide per tutto il territorio Comunale, elaborate in coerenza a quanto indicato dal PAT e dal Piano delle Acque comunale. Sono esclusi dal campo di applicabilità del presente articolo i casi di Condonò edilizio. Sono incluse nel campo di applicabilità del presente articolo le richieste di Sanatoria compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Il fine delle presenti norme è di non incrementare le condizioni di rischio idraulico e pervenire ad una corretta gestione del territorio sotto il profilo idraulico.
3. Il PI recepisce le seguenti aree a pericolosità idraulica e rischio idraulico, in riferimento al Piano di Gestione delle Grandi Alluvioni PGRA adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n° 3 del 21 Dicembre 2021 e corretto con Delibera n°2 del 18 Marzo 2022 e pertanto soggette in particolare, alle disposizioni delle relative norme di attuazione:
 - P1 - pericolosità idraulica moderata;
 - P2 - Pericolosità idraulica media;
 - R1 - Rischio moderato;
 - R2 - Rischio medio;
 - R3 - Rischio elevato.

DIRETTIVE

4. Per i PUA di iniziativa pubblica o privata e per ogni titolo abilitativo edilizio che dia luogo ad impermeabilizzazione di aree è necessario trasmettere idonea documentazione tecnica in materia idraulica, in dipendenza dall'entità dell'intervento. In particolare:
 - a) per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 200 mq:
 - si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti NTO;
 - nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
 - b) ai sensi dell'Art. 2 dell'Ordinanza n. 3 del 22/01/2008, gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a mc 1.000 o comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a mq 200 e pari o

inferiore a mq 500 devono essere accompagnati dalla VCI del progetto redatta ai sensi della DGRV 1322/2006 e smi (da presentare agli uffici comunali), che indichi le misure compensative o mitigatorie che si intendono porre in essere, anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima.

- c) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1.000 mq o per interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a 1.000 mc e pari o inferiore a 2.000 mc:
- Si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti NTO.
 - nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- d) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1.000 mq o per interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a 2.000 mc, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti NTO.
- e) nelle ipotesi di "ampliamenti", le superfici o le volumetrie da contabilizzare, per accertare il superamento delle soglie sopra indicate, sono solamente quelle in aggiunta al fabbricato già esistente;
- f) nelle ipotesi di "demolizione con ricostruzione", si precisa che una volta demolito il fabbricato preesistente, il nuovo edificio da realizzarsi si configura come nuova edificazione, per la quale nel calcolo delle soglie previste non possono essere scomputati né la superficie, né il volume del fabbricato preesistente.

5. I volumi di invaso minimi necessari per gli interventi di cui al precedente comma del presente Articolo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla VCI allegata al PI, sono pari a:

- 600 mc/ha di superficie impermeabilizzata per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale;
- 700 mc/ha di superficie impermeabilizzata per i nuovi insediamenti a destinazione artigianale/industriale;
- 800 mc/ha di superficie impermeabilizzata per le nuove strade e le nuove piste ciclabili.

Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella VCI vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra comune e soggetti privati.

La VCI, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla DGR 2948/2009.

Il collaudatore delle opere di urbanizzazione o il direttore dei lavori è tenuto ad accertare l'avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo. Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

A) Norme valide per l'intero territorio comunale

6. Per tutti gli interventi edilizi ed urbanistici:

- a) il piano di calpestio dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore di almeno 50 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante;
- b) gli eventuali piani interrati, peraltro sconsigliati, devono essere dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento; tutte le prese d'aria esterne devono essere realizzate ad una quota superiore di almeno 50 cm rispetto al livello del terreno; nelle situazioni di falda freatica affiorante i piani interrati devono essere dotati di bocche di lupo poste a quota di sicurezza; eventuali rampe di accesso a garage interrati devono avere la quota di imposta superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale e in corrispondenza dell'ingresso devono essere dotate di un sistema di caditoie o di griglie filtranti;
- c) nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'Allegato F del PTA, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o ad infiltrazione sub-superficiale, adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'Art. 39 delle NTA del PTA;
- d) la sistemazione di progetto non deve comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente (a tal fine per compensare eventuali rialzamenti rispetto al piano campagna circostante è possibile prevedere avvallamenti localizzati dell'area a verde);
- e) in corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore provvisto di setto

sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di invaso prescritto, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro non inferiore a 10 cm in modo da evitare episodi di intasamento ed eventuale ostruzione della stessa, in grado di scaricare una portata uscente di 5 l/s per ettaro, dotato di griglia ferma erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo;

- f) si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti;
- g) nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile a monte;
- h) nel caso di spostamento e/o ricalibratura di canali o corsi d'acqua di interesse consorziale, ancorchè privati, sarà necessario predisporre l'elaborazione di un progetto completo, della documentazione grafica e descrittiva opportuna, che sarà oggetto di rilascio di parere/autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica;
- i) qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'1‰ è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto;
- j) ai fini cautelativi e di sicurezza sarà necessario garantire il livello di massimo invaso, raggiunto all'interno delle tubazioni, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento, un franco di almeno 30 cm.

B) Viabilità e parcheggi

7. Gli interventi di nuova realizzazione:

- a) degli accessi devono:
 - prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
 - privilegiare la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni circolari;
- b) della viabilità devono:
 - essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti;
 - prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture, al fine di non sovraccaricare i ricettori finali delle acque;
 - garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati;
 - prevedere, qualora ne sia comprovata l'importanza strategica dal punto di vista della gestione idraulica del territorio Comunale, il sovradimensionamento delle opere di mitigazione idraulica;
- c) delle superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso devono:
 - utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti ed assorbenti posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione del terreno. Va verificata caso per caso l'applicabilità di tale indicazione, tenendo conto delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili direttamente nel sottosuolo dettate dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.

C) Rete idraulica

8. Lo scarico nei fossati e nei corsi d'acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a:

- a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore degli stessi a tutela dell'idoneità all'uso in cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
- b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.

9. Le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità o privata sicurezza (spostamento di un fossato esistente, realizzazione di ponticelli o tombini per accesso a fondi agricoli o abitazioni) sono vietate. Le eventuali tombinature devono comunque:

- a) garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
- b) avere diametro minimo di 80 cm e lunghezza lungo l'asse del canale non superiore a 8 ml, fatte salve diverse esigenze tecnico-funzionali;
- c) avere pozzetti di ispezione ad ogni incrocio e ogni 30 ml circa;
- d) avere una griglia grossolana removibile, con sfioratore a monte della tombinatura;
- e) recuperare, nei casi di chiusura dei fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde;
- f) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi

meccanici).

D) Norme per le aree soggette a pericolosità idraulica

10. Per le aree identificate a pericolosità e/o rischio dal PI, oltre a quanto valido per il resto del territorio comunale, è obbligatorio il rispetto delle norme del PGRA.
11. Per le aree classificate nella Carta delle Fragilità del PAT come “idonee a condizione”:
 - zone soggette a criticità idraulica (Consorzio di Bonifica e Comune di Silea),
 - zone interessate da piene storiche (PTCP),
 - aree intercluse a drenaggio difficoltoso, valgono le seguenti disposizioni:
 - il piano di calpestio dei nuovi fabbricati dovrà essere attentamente valutato in sede di progettazione esecutiva con adeguati studi idraulici, e comunque posto ad una quota superiore di almeno 50 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante;
 - sono vietati i piani interrati.

TITOLO VII: SISTEMA DEI SERVIZI

ART. 41 – CLASSIFICAZIONE ZONE A SERVIZI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA scala 1:2.000
- Tav. 4.7 Zone significative. CANTON scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (ZTO) destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generali riservate all'utilizzazione per scopi pubblici e sociali:
 - ZTO Fa aree per attrezzature scolastiche;
 - ZTO Fb aree per attrezzature di interesse comune;
 - ZTO Fc aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport;
 - ZTO Fd aree per parcheggi.
2. Le aree classificate dal PI come servizi sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde e parcheggio di cui all'Art. 3 del DM 1444/1968, come integrato dall'Art. 31 della LR 11/2004 e successivi Atti di Indirizzo.
3. In tali aree sono ammessi altresì gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico diverse da quelle classificate come opere di urbanizzazione ai sensi del precedente comma del presente Articolo, che tuttavia non potranno essere computate ai fini della dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio.

MODALITÀ DI INTERVENTO

4. Le aree, gli edifici e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico possono essere acquisiti, trasformati e gestiti:
 - a) come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente;
 - b) a cura dei privati, singoli o associati, ai quali l'AC affida la loro realizzazione e/o gestione, utilizzando gli istituti definiti nei precedenti Articoli, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano, a condizione che venga stipulata con il Comune una convenzione nella quale siano definiti:
 - le modalità tecniche di utilizzo dell'area, con particolare riferimento alla organizzazione delle attività, al fine di garantire funzioni di centro ricreativo in genere, comprensivo delle eventuali attività complementari di ristorazione;
 - le modalità di esercizio degli impianti, con particolare riferimento all'accessibilità da parte dei cittadini;
 - la durata della convenzione e le modalità con cui alla scadenza della quale le aree e gli impianti sportivi verranno ceduti al patrimonio comunale;
 - le garanzie reali o finanziarie;La convenzione è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.
 - c) in forma mista attraverso formule di coordinamento e/o partnership dell'azione e delle risorse pubbliche e private nel rispetto del perseguimento delle finalità di interesse pubblico degli interventi.Nei casi in cui le aree di cui al presente articolo non vengano cedute al Comune e/o ad altro soggetto pubblico e/o con finalità pubbliche sulle stesse dovrà essere costituito un vincolo di destinazione d'uso pubblico.

5. Le superfici da riservare a servizi (verde e parcheggio) devono essere dimensionate secondo le diverse tipologie di progetto, avendo riguardo alla normativa nazionale e regionale
6. Per le abitazioni esistenti è ammesso un ampliamento pari al 25% del volume esistente, fino ad un massimo di 800 mc, comprensivo dell'esistente.

AREE DI INTERESSE PUBBLICO COLLOCATE NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

7. Vengono definite aree con funzione di interesse pubblico ai sensi dell'Art. 21 delle NdA del PA le zone entro il perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume Sile identificate:
 - dal PI come ZTO F,
 - e dal Piano Ambientale come zone di riserva naturale generale, in relazione alle quali si riscontrano compatibilità con le finalità generali dello stesso PA.
8. Per tali aree vanno attribuite le funzioni compatibili con le finalità delle zone di riserva naturale generale e zone agricole di cui agli Artt. 10ter, 11, 12, 13, 13 bis, 14, e 15 delle NdA del PA ed evidenziate con apposita grafia nelle Tavv. di progetto del PI, in sovrapposizione alle zone citate.
9. Le destinazioni funzionali di interesse pubblico ritenute compatibili con le finalità del Piano Ambientale sono le seguenti:
 - a) parco urbano;
 - b) spazi per gioco e sport all'aperto che non comportino la realizzazione di strutture fisse; negli impianti sportivi esistenti sono ammesse strutture strettamente funzionali alle attività sportive;
 - c) spazi attrezzati per attività ludiche da occuparsi in periodi saltuari;
 - d) funzioni connesse con gli obiettivi e le finalità del PA, fra le quali anche impianti e bacini di fitodepurazione.
10. Nell'organizzazione di dette funzioni è fatto obbligo di attenersi ai seguenti criteri di intervento:
 - a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area assicurando un ambiente idoneo alla conservazione delle specie animali e vegetali;
 - b) ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area intervallando le superfici con vegetazione arborea ad altre condotte a prateria;
 - c) salvaguardare e valorizzare l'assetto viario interpodereale conservando il sistema delle siepi e le residue sistemazioni agrarie a cavino;
 - d) vietare gli interventi di nuova edificazione, fatti salvi gli ampliamenti su edifici esistenti ove è possibile il cambio di destinazione d'uso coerentemente con la nuova funzione pubblica da insediare;
 - e) limitare le recinzioni solo ove indispensabili considerata la nuova funzione insediata. Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi di essenze locali e con l'impiego di materiali naturali in corrispondenza dell'edificazione e/o delle strutture di accesso e comunque nel rispetto delle indicazioni previste nelle "Norme tecniche per la gestione del verde"(Allegato D del PA);
 - f) mitigare l'eventuale formazione di spazi liberi non piantumati connessi con la destinazione da insediare nell'area, evitando la formazione di aree impermeabili con l'esclusione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
 - g) organizzare le connessioni con il sistema degli accessi conformemente a quanto previsto all'Art. 22 "Sistema delle connessioni" del PA.
11. Le azioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 10 dovranno essere condotte secondo le prescrizioni di cui all'Art. 33 "Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici" e delle "Norme tecniche per la gestione del verde" Allegato D del PA.
12. Per le zone contraddistinte nella cartografia del PA con la lettera "S" sono da ritenersi compatibili anche le funzioni di gioco e sport, ove previste dagli strumenti in vigore alla data di adozione del Piano Ambientale, che comportino la realizzazione di volumi con altezza non superiore a ml 4,50 con l'esclusione di strutture pressostatiche od omologhe, purché localizzate ad una distanza non inferiore a ml 40,00 dalla sponda o dall'unghia esterna dell'argine del fiume Sile.

ART. 42 – ZTO FA PER ATTREZZATURE SCOLASTICHE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate all'istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo.
2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per l'istruzione sono suddivise in:
 - a) Asilo nido;
 - b) Scuola d'infanzia;
 - c) Scuola primaria;
 - d) Scuola secondaria di primo grado.

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
4. È ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli edifici scolastici, nonché di abitazioni per il personale di custodia e di sorveglianza.
5. Almeno il 30% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

6. Il PI si attua applicando i seguenti indici
 - **Ic** non superiore al 50%;
 - **H** ml 10,50;
 - **Dc** Hf/2, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 5,00 per le strade di larghezza fino a ml 7,00; minimo di ml 7,50 per le strade di larghezza fino a ml 15,00.

ART. 43 – ZTO Fb PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate alle attrezzature religiose, culturali e associative, per lo svago e lo spettacolo, assistenziali, sanitarie, nonché ai servizi amministrativi, per le telecomunicazioni, tecnologici, di pubblica sicurezza, di interscambio.
2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature di interesse collettivo sono suddivise in:
 - a) istituzioni religiose (chiese, centri religiosi e dipendenze, conventi, servizi parrocchiali, etc.);
 - b) istituzioni culturali e associative (biblioteca, sale riunioni, centro culturale, centro sociale, mostre e attrezzature pertinenti, etc.);
 - c) istituzioni per lo svago e lo spettacolo (cinema, teatro, etc.);
 - d) istituzioni assistenziali (case per anziani, centro di assistenza sociale, centro di assistenza disabili, etc.);
 - e) istituzioni sanitarie (farmacia, servizio sanitario, centri sanitari poliambulatoriali, cimitero, etc.);
 - f) servizi amministrativi (municipio, banca, uffici pubblici in genere, etc.);
 - g) servizi telecomunicazioni (ufficio postale, telefoni pubblici, etc.);
 - h) servizi tecnologici (impianti idrici, impianti gas, impianti energia, impianti depurazione, impianti trattamento rifiuti, ecocentro, etc.);
 - i) servizi di pubblica sicurezza (carabinieri, vigili urbani, etc.).

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
4. Almeno il 30% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

5. Il PI si attua applicando i seguenti indici
 - **Ic** non superiore al 40%;
 - **H** ml 12,00;
 - **Dc** Hf/2, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 10,00.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6. Qualunque intervento afferente gli impianti di depurazione dovrà prevedere la messa a dimora di siepi plurifilari di specie locali anche a mascheramento degli impianti medesimi.
7. Sottozona Fb/13 e Fb/14 (Silea, Via Alzaia sul Sile)
Le aree assumono la qualifica di zone per attrezzature di interesse comune a carattere privato. La loro trasformazione dovrà avvenire mediante un Accordo Pubblico Privato ex Art. 6 della LR 11/2004, nel rispetto dei seguenti parametri:
Ic non superiore al 30%; H ml 7,00.

L'ambito dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 152/2006 e smi.

Valgono le disposizioni delle schede K SI-06 e SI-07.

8. Sottozona Fb/20 (Ex Takabanda, Via Claudia Augusta)

Gli interventi di trasformazione dovranno avvenire mediante un Accordo Pubblico Privato ex Art. 6 della LR 11/2004, esteso obbligatoriamente anche alla ZTO Fc/18 circostante. L'ambito dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 152/2006 e smi.

Nella sottozona Fb/20 sono ammesse le destinazioni d'uso culturali, ricreative, della salute, del benessere e del tempo libero a carattere privato, nel rispetto dei seguenti parametri:

Sc ampliamento della superficie coperta di 2.000 mq oltre l'esistente; H ml 7,00;

ml 10,00 per eventuali edifici ad unico piano (palestra, piscina, etc.); Dc H, con un minimo di ml 5,00;

Df H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00; Ds ml 100,00 dalla strada Claudia Augusta

ART. 44 – ZTO Fc ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000
- Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a parchi attrezzati ed aree attrezzate per il gioco e lo sport.
2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature a parco, gioco e sport si articolano in:
 - a) verde attrezzato di quartiere,
 - b) parco urbano/extraurbano,
 - c) impianti sportivi di base,
 - d) palestre,
 - e) campi da tennis,
 - f) piscine,
 - g) palazzetto.In tali aree sono ammesse attività e servizi complementari ai servizi pubblici, quali: ristorazione, chioschi, bar, alloggio di custodia, etc.

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI;
4. Almeno il 30% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

5. Il PI si attua applicando i seguenti indici:
 - **Ic** non superiore al 10%;
 - **H** ml 12,00
 - **Dc** Hf/2, con un minimo di ml 5,00;
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edificiesistenti;
 - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00;
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
 - **Ds** minimo di ml 10,00.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6. Sottozona Fc/18 (Ex Takabanda, Via Claudia Augusta)
Gli interventi di trasformazione dovranno avvenire mediante un Accordo Pubblico Privato ex Art. 6 della LR 11/2004, esteso obbligatoriamente anche alla sottozona Fb/20 circostante, con la prescrizione che, con esclusione della fascia di tutela della Claudia Augusta, in essa possono essere realizzate solo architetture di terra (campi da gioco) a carattere privato. L'ambito dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 152/2006 e smi.

ART. 45 – ZTO Fd PER PARCHEGGI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est	scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest	scala 1:5.000
- Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO	scala 1:2.000
- Tav. 4.2 Zone significative. NERBON	scala 1:2.000
- Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST	scala 1:2.000
- Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST	scala 1:2.000
- Tav. 4.5 Zone significative. CENDON	scala 1:2.000
- Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA	scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico, esistenti o di progetto.

MODALITÀ DI INTERVENTO

2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

3. All'interno delle ZTO Fa, Fb, Fc e nell'ambito dell'attuazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, all'interno delle stesse ZTO F, il Comune, con propria delibera Consiliare, può individuare una parte di superficie da destinare a parcheggi.

TITOLO VIII: SISTEMA DELLA MOBILITÀ

ART. 46 – CLASSIFICAZIONE AREE PER LA MOBILITÀ

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e smi
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- | | |
|--|---------------|
| - Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.2 Zone significative. NERBON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.5 Zone significative. CENDON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.7 Zone significative. CANTON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO | scala 1:2.000 |

DEFINIZIONE

1. Le aree per la mobilità comprendono beni demaniali e/o privati costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità, esistenti e di progetto.
2. Trattasi di aree costituenti il sedime della rete ferroviaria Treviso-Portogruaro e il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) viabilità sovracomunale: sono le reti di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa categoria:
 - Autostrada A27 d'Alemagna;
 - SR 53 “Postumia”;
 - SR 89 “Treviso-mare”;
 - b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria:
 - SP 64 “Zermanesa”;
 - c) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - d) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati;
 - e) percorsi ciclabili e pedonali;
 - f) parcheggi;
 - g) distributori di carburanti e aree di servizio;
 - h) autorimesse ed officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli;
 - i) servizi di trasporto e logistica.

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. Le indicazioni di progetto risultanti nelle Tavv. di progetto del PI in ordine alle caratteristiche tecniche delle opere previste (percorsi pedonali, ciclabili, assi stradali, sezioni, raggi di curvatura, etc.), hanno carattere indicativo e saranno precisate nel progetto esecutivo delle opere stesse, sempre nel rispetto dei principi informativi del PI, anche con riferimento alle modalità costruttive contenute nel presente Articolo.

4. Salvo quanto previsto dagli elaborati di progetto del PI, sono sempre possibili interventi di adeguamento funzionale che comportino lievi modifiche di tracciato e di sezione anche per la realizzazione di piccole piazzole di sosta ed interscambio.
5. Fuori dai centri abitati e in tutte le zone soggette a PUA:
 - non sono ammessi nuovi accessi diretti dalle proprietà confinanti alla viabilità sovracomunale fatta salva la possibilità di specifica determinazione particolareggiata del PUA;
 - l'immissione dalle proprietà confinanti potrà aver luogo prioritariamente da strade laterali esistenti purché riconosciute idonee alla funzione specifica ovvero da piste di scorrimento confluenti in punti di interscambio opportunamente collocati in rapporto alle condizioni di visibilità ed ai flussi di traffico.
6. Rispetto al PI i PUA ed i progetti delle OOPP possono prevedere modifiche alla viabilità, che non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale, se rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e marciapiedi in affiancamento alla viabilità demaniale esistente;
 - realizzazione di nuovi parcheggi e piazzole di sosta;
 - definizione esatta dei tracciati e delle dimensioni della viabilità conseguente alla progettazione esecutiva di nuove sedi stradali e all'adeguamento delle esistenti;
 - realizzazione di nuove corsie di accelerazione e decelerazione; nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
 - il nuovo intervento e/o tracciato stradale di progetto dovrà avere una connessione oggettiva fisica e sostanziale con la strada prevista dal PI a tutela della quale la fascia di rispetto era stata istituita;
 - la fascia di rispetto dovrà contenere interamente il nuovo intervento e/o tracciato stradale previsto dal progetto, sovrapponendosi ad esso.
7. Secondo quanto previsto dall'Art. 37 della LR 11/2004, e con le procedure di cui agli Artt. 13, 14 e 15 delle presenti NTO, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della LR 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
8. Il PI individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio nelle tavole di progetto del PI e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali del PAT. I tracciati dei percorsi ciclo-pedonali di progetto evidenziati nella cartografia sono da ritenersi indicativi; la loro esatta definizione avverrà in sede di progetto esecutivo delle opere o in sede di PUA senza che ciò comporti variante al PI.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Strade

9. Nuovi percorsi viari potranno essere realizzati recuperando tracciati di strade, sentieri, viottoli e simili, già presenti sul territorio.
10. La sistemazione dei tracciati stradali di qualsiasi tipo e la realizzazione delle sedi viarie, e di ogni relativo manufatto, per tipi di materiali utilizzati e per metodi di impiego, deve essere compatibile con la morfologia del territorio investito ed in particolare, le sedi viarie devono essere realizzate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i manufatti devono essere modellati sull'andamento dei terreni riducendo per quanto possibile i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi creare impedimento o alterazione al deflusso delle acque;
 - b) si dovrà tener conto delle visuali di interesse storico, naturalistico o paesaggistico predisponendo soluzioni adeguate per valorizzare la percezione;
 - c) dovranno essere considerate con priorità le necessità di traffico non automobilistico (pedonale, ciclabile, rurale) e se necessario, previste le relative corsie di circolazione, con andamenti altimetrici costanti e raccordi a pendenza ridotta;
 - d) dovranno essere risolti correttamente i problemi di:
 - sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, l'installazione di dissuasori, la semaforizzazione, ove necessaria, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di servizio, l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - inquinamento acustico a difesa degli insediamenti esistenti e previsti, agendo sui sistemi di gestione del traffico, organizzando la distribuzione e la tipologia degli edifici, adottando soluzioni particolari per ottenere

la diffrazione ed effetti assorbenti anche mediante schermature vegetali (arboree ed arbustive) disposte a sufficiente distanza;

- spazi per sosta autobus, biciclette e parcheggi, nonché prevedere la collocazione di cestini e cassonetti per l'immondizia.

11. All'interno dei centri abitati è previsto l'uso di asfalti fonoassorbenti per la bitumatura del fondo stradale. Nei punti critici per la sicurezza pedonale e ciclabile potrà essere previsto l'uso di dissuasori di velocità.
12. Nella realizzazione di slarghi, piazzali e spazi di sosta deve essere evitata la pavimentazione con materiali comportanti totale impermeabilizzazione dei suoli, e privilegiata l'utilizzazione di materiali lapidei o di mattoni.
13. I manufatti di arredo stradale devono essere di norma realizzati in legno, ferro, mattoni e comunque inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico-ambientale (sia per forme che per uso di materiali e colori).
14. Nelle zone agricole, lungo le strade comunali, provinciali e regionali gli accessi esistenti possono essere ampliati o spostati, solo se l'intervento vada in favore del miglioramento della sicurezza stradale, su parere favorevole dell'ente proprietario della strada.

Parcheggi

15. I parcheggi scoperti, sia pubblici che privati, da realizzare nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge nonché delle presenti NTO, devono di norma essere approntati:
 - a) utilizzando di norma materiali permeabili per le zone di sosta;
 - b) utilizzando manto di asfalto limitatamente alle corsie principali di manovra;
 - c) ponendo a dimora alberi di alto fusto, appartenenti a specie autoctone o tradizionali;
 - d) recintandone il perimetro con siepi;
 - e) destinandone una congrua percentuale ai cicli, ponendo in opera opportune rastrelliere.

Piste ciclabili

16. I tracciati di piste ciclabili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, dovendosi per ciò, di norma recuperare tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili. La realizzazione degli interventi di cui al presente comma all'interno delle ZTO comprese nelle fasce di rispetto stradale, non costituisce Variante urbanistica.
17. La progettazione e realizzazione delle piste ciclabili dovrà rispettare quanto previsto nel DM LL.PP. 557/1999 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".
18. La realizzazione di percorsi ciclopedonali fuori da sedi stradali e zone urbanizzate, dovrà essere eseguita con materiali naturali garantendo permeabilità ed adeguati drenaggi. In ambiente naturale sono espressamente vietati:
 - l'impiego di asfalto o calcestruzzo per la realizzazione del manto e sottofondo;
 - l'illuminazione pubblica, qualora non strettamente necessario;
 - parapetti e protezioni artificiali;
 - il tombamento di canali, collettori, fossi e simili.

ART. 47 – DISTANZE DALLE STRADE E DALLA FERROVIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati"
- D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e smi
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
- DPR 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"
- D.Lgs 20 agosto 2002, n. 190 "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale"
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- | | |
|--|---------------|
| - Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.2 Zone significative. NERBON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.5 Zone significative. CENDON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.7 Zone significative. CANTON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO | scala 1:2.000 |

DEFINIZIONE

1. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture viarie e ferroviarie e le relative fasce di rispetto.

MODALITÀ DI INTERVENTO

2. Con riferimento alla classificazione delle strade definita dall'Art. 2 del NCdS vengono definite le seguenti Distanze dalle Strade (Ds) al di fuori dei centri abitati:

		tipo A Autostrade	tipo B Extraurbane principali	tipo C Extraurbane secondarie	tipo E Urbane di quartiere	tipo F locali escluse vicinali	Tipo F strade vicinali
Fuori dai centri abitati	Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade	m. 60	m. 40	m. 30	m. 20	m. 20	m. 10
	Canali fossi escavazioni lateralmente alle strade	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
	Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade	m. 5	m. 5	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
Fuori dai centri abitati ma in ZTO A, B, C, D, F esistenti e previste	Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade	m. 30	m. 20	m. 10	(*)	(*)	(*)
	Canali fossi escavazioni lateralmente alle strade	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
	Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade	m. 5	m. 5	m. 5	m. 3		

e dentro i centri abitati:

		tipo A Autostrade	tipo C Extraurbane secondarie	tipo D Urbane di scorrimento	tipo E Urbane di quartiere	tipo F locali escluse vicinali	Tipo F strade vicinali
Dentro i centri abitati	Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade	m. 30	(*)	m. 20	(*)	(*)	(*)
	Canali fossi escavazioni lateralmente alle strade	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
	Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade	m. 3	m. 3	m. 2	m. 2		

(*) Distanza regolamentata dalle disposizioni delle presenti NTO per le singole ZTO.

3. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale e ferroviaria sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo gli indici di edificabilità delle stesse.

Fasce di rispetto stradali

4. Per gli edifici esistenti, ricadenti parzialmente o completamente all'interno della fascia di rispetto stradale e ferroviaria, sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco;
 - gli interventi di demolizione e ricostruzione in area agricola adiacente, purché il nuovo sedime sia posto immediatamente al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto;
 - attraverso specifiche schede di intervento, gli ampliamenti dei fabbricati esistenti in fascia di rispetto stradale in misura non superiore al 20% del volume esistente, necessari per l'adeguamento alle norme igienico- sanitarie, alle norme di sicurezza e alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, purché tali ampliamenti non sopravanzino verso la strada e preferibilmente siano realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada e a condizione che non comportino, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs 285/1992, nonché alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria e delle sue pertinenze.

Fasce di rispetto ferroviarie

5. La fascia di rispetto dalle sedi ferroviarie è fissata in ml 30. Al suo interno è vietata ogni nuova costruzione con l'eccezione degli impianti ferroviari e delle strutture da questi dipendenti, salvo autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria. A tale riguardo sono definiti impianti ferroviari gli immobili di proprietà ferroviaria, comprese le case cantoniere e loro pertinenze, nonché i fabbricati e gli impianti finalizzati all'esercizio delle linee ferroviarie stesse.
6. Per gli edifici esistenti, l'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza quella esistente verso il fronte ferroviario. Salvo autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria, non sono ammessi interventi che prevedono l'avanzamento o la sopraelevazione del corpo dei fabbricati rispetto all'edificio principale.

VIABILITÀ PRIMARIA E SECONDARIA DA VALORIZZARE NEL PARCO SILE

7. La viabilità primaria e secondaria da valorizzare sul piano funzionale e ambientale, come individuata nelle Tavv. di progetto del PI, è sottoposta alla seguente disciplina:
- nelle fasce laterali sottoposte a vincolo stradale ai sensi della normativa vigente, non è ammessa alcuna nuova edificazione;

- non è ammessa, ai sensi dell'Art. 23 del Nuovo Codice della Strada, la posa in opera di cartelli pubblicitari stradali come definiti al Titolo II, paragrafo III, Artt. 47 e segg. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Si richiamano comunque le Circolari Regionali n. 5137/1992 e 4389/1993 esmi;
- è ammessa lungo gli assi stradali l'installazione di cartelli indicatori e segnali stradali di tipo unificato, conformi al Programma di Intervento Fruibilità e quinte urbane che sarà predisposto dall'Ente Parco;
- non è ammesso il tombinamento dei fossi laterali pertinenti al corpo stradale fatta salva la realizzazione di accessi strettamente necessari alla residenza e/o allo svolgimento di attività ove risulti dimostrata l'impossibilità di usufruire degli accessi esistenti: i manufatti da impiegarsi dovranno essere compatibili con la sezione idraulica ed avere caratteristiche formali e figurative tali da non essere in contrasto con l'immediato contesto;
- è ammessa la razionalizzazione del percorso stradale, la creazione di accessi ed incroci attrezzati, il miglioramento delle caratteristiche geometriche delle sezioni critiche, etc., purché non ne derivino significative variazioni agli andamenti plano-altimetrici;
- è fatto obbligo di conservare ed integrare le alberature stradali attraverso la predisposizione di piani organici per la reintegrazione del paesaggio originario delle strade alberate, intervenendo prioritariamente nelle aree a riserva naturale generale, ai fini di perseguire questo obiettivo. L'Ente Parco coordina le Amministrazioni interessate, attraverso la predisposizione dei relativi accordi di programma, individuando e predisponendo gli opportuni strumenti finanziari necessari (Art. 7 delle NDA del PA) e supportando le conseguenti azioni progettuali;
- è ammesso il reimpianto di alberature stradali, al fine di conseguire i risultati di cui al punto precedente, intutta l'area del Parco ed in quella contigua al Parco;
- ogni intervento dovrà essere corredato di progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale anche in conformità alle risultanze del programma di intervento n. 30, con particolare riferimento alla individuazione di adeguati corridoi faunistici;
- ad eccezione delle zone di risorgiva nelle quali è vietato qualsiasi impianto di illuminazione, è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione purché inseriti in opere pubbliche o di interesse pubblico e corredati da uno studio che verifichi e limiti l'impatto delle sorgenti luminose sul sistema ambientale e la compatibilità delle nuove strutture con il contesto paesaggistico, in modo da garantire l'assenza di significative interferenze sulle componenti ambientali e sulla percezione del paesaggio, previa autorizzazione dell'Ente Parco e parere del Comitato Tecnico Scientifico.

FASCE DI ATTENUAZIONE DELL'IMPATTO SULLA GRANDE VIABILITÀ NEL PARCO SILE

8. Vengono definite fasce di attenuazione dell'impatto della grande viabilità, le aree di pertinenza alle infrastrutture, così come evidenziate nelle Tavv. di progetto del PI. Tali aree sono soggette ad interventi finalizzati ad assorbire la presenza dell'infrastruttura nel paesaggio circostante, ad attenuare l'inquinamento da rumore ed a mitigare gli impatti connessi all'esercizio del traffico. Per tali interventi valgono le seguenti indicazioni:
- formare gli spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura nel paesaggio;
 - evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
 - mascherare le scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
 - mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
 - adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento e con la tipologia dell'infrastruttura, ed elencate nelle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde"(Allegato D) del PA. A tali norme si fa riferimento anche per le indicazioni relative alla realizzazione e alla gestione delle fasce tampone a schermatura della grande viabilità.

Gli interventi di attenuazione sono attuati, previo convenzionamento o accordi di programma, fra Società concessionarie, Enti competenti, l'Ente Parco e le Amministrazioni Locali interessate

SENTIERI, PERCORSI, ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI E ALZAI E NEL PARCO SILE

9. L'assetto viario interpodereale, ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali, è salvaguardato vietando:
- le modifiche di qualsiasi natura, fatte salve le normali operazioni di manutenzione al reticolo stradale interpodereale esistente, che alterino gli andamenti plano-altimetrici della viabilità stessa;
 - la realizzazione di pavimentazioni impermeabili della viabilità "esistente non asfaltata" alla data di adozione del Piano Ambientale. L'Ente Parco può concorrere alla manutenzione di tale viabilità ferme restando le caratteristiche geometriche del manufatto;

- la chiusura dei fossi di guardia al reticolo stradale;
 - l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva, fatto salvo quanto previsto nell'Allegato D delle norme di attuazione del PA "Norme tecniche per la gestione del verde".
10. Nelle zone di riserva generale e nelle zone agricole, i percorsi ciclopedonali devono essere realizzati principalmente consolidando i tracciati esistenti esclusivamente con l'impiego di materiale naturale tradizionalmente impiegato per la manutenzione della viabilità interpodere sterrata, con modesti movimenti di terra (scavi e riporti), seguendo l'andamento naturale del terreno e realizzando all'occorrenza modeste canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive, secondo tipologie d'impianto tradizionali e quanto previsto nell'Allegato D delle norme di attuazione del PA "Norme tecniche per la gestione del verde".
 11. I nuovi percorsi ciclopedonali devono limitarsi ai tratti strettamente necessari per permettere il collegamento con i tracciati esistenti.
 12. Qualora si rendesse necessario realizzare un tratto di nuovo percorso in zona di riserva generale ed in zona agricola, gli interventi dovranno riguardare una semplice compattazione e consolidamento dei tracciati con l'impiego di materiali naturali (terra e ghiaio) escludendo la realizzazione di sottofondi e fondazioni nonché l'uso di conglomerato bituminoso o cementizio nella pavimentazione.
 13. Sono comunque possibili:
 - interventi di variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell'apposito programma d'intervento;
 - modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture del Parco (es. percorsi ciclo- pedonali, passerelle, ecc.) ed autorizzate dall'Ente Parco, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.
 14. Nelle Tavv. di progetto del PI è indicato lo schema di riferimento necessario al conseguimento del recupero e valorizzazione del sistema delle strade alzaie secondo le indicazioni dell'Allegato C delle norme di attuazione del PA.
 15. Al fine di garantire la continuità dei percorsi ciclo-pedonali e delle strade alzaie, le Tavv. di progetto del PI individuano i punti in cui è prevista, nei tratti d'acqua interessati, la realizzazione di attraversamenti ciclo-pedonali di progetto e/o la riqualificazione di quelli esistenti.
 16. Sono individuati i punti di passo a barca come originariamente presenti. In corrispondenza di questi siti dovranno opportunamente essere sistemati i punti di attracco dei natanti esercenti il servizio e l'Ente Parco, in attuazione del Piano Ambientale, stabilisce con il Regolamento del Parco le modalità di esercizio del servizio.
 17. Le indicazioni puntuali riportate nelle Tavv. di progetto del PI relative a sentieri, percorsi, attraversamenti ciclo- pedonali e alzaie sono direttamente eseguibili.
 18. Limitate e non sostanziali modifiche conseguenti alla definizione esecutiva delle opere possono essere introdotte nei seguenti casi:
 - per la salvaguardia di elementi o ambiti di particolare pregio naturalistico individuati dal PA;
 - per la salvaguardia di elementi o ambiti di pregio archeologico o storico documentale;
 - per il miglioramento della percezione paesaggistica da punti di vista strategici;
 - per difficoltà tecniche, opportunamente dimostrate, che impediscano, in sede di progettazione definitiva/esecutiva, il rispetto dei tracciati indicati nelle Tavv. di progetto del PI.Tali modifiche sono appositamente autorizzate dal Parco previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, e non costituiscono Variante al Piano Ambientale.

NAVIGABILITÀ NEL PARCO SILE

19. La navigabilità compresa all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, come individuata nelle Tavv. di progetto del PI, è sottoposta alla seguente disciplina:
 - la navigazione a motore è consentita unicamente lungo il Sile nel tratto a valle della centrale elettrica ubicata immediatamente a monte del Ponte della Gobba di Treviso, nonché nell'ambito identificato come "Lago di Poppa", ricadente nel territorio del Comune di Silea, così come indicato nelle Tavv. di progetto del PI;
 - la navigazione a remi (kayak, canoe, ecc.) è consentita lungo tutto il corso del Sile fino all'immissione

del canale di Gronda, nel sistema d'acque di Treviso e nel Siletto fino alla località Settimo. È vietata negli affluenti ad ovest della cinta murata;

- la realizzazione di attracchi e pontili è ammessa lungo il corso del Fiume Sile solo nei casi di ripristino di elementi storici oppure quando le nuove strutture rispondano ad esigenze funzionali e/o di sicurezza e rivestano carattere di pubblico interesse. Le richieste di autorizzazione dei nuovi attracchi e pontili, corredate da parere idraulico, devono essere presentate all'Ente Parco che, sentito il CTS e valutata la compatibilità ambientale degli interventi, rilascerà il parere. La realizzazione delle opere è subordinata alla stipula di convenzione tra il richiedente, il Comune competente e l'Ente Parco. I nuovi attracchi e pontili dovranno essere collocati preferibilmente in zone con preesistenze urbane o, comunque, in siti e con modalità di intervento che non comportino interferenze con gli elementi di interesse naturalistico.
- sul tratto a monte della confluenza del Canale di Gronda, per il corso principale, e sull'intero corso per gli affluenti, è ammessa la sola navigazione conseguente all'esecuzione di interventi di manutenzione dell'alveo e/o per scopi scientifici e didattici autorizzati dall'Ente Parco.
- l'organizzazione di manifestazioni sportive remiere è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco limitatamente al corso principale.
- le indicazioni relative alle modalità di navigazione lungo tutto il corso del Sile dovrà essere indicata con apposita segnaletica.

PUNTI DI ACCESSO AL PARCO SILE

20. In corrispondenza dei punti di accesso al Parco si dovranno localizzare delle aree destinate alla formazione di strutture a parcheggio, di limitate dimensioni, finalizzate alla fruizione delle aree formanti il tessuto connettivo necessario alla fruizione del Parco.
21. Nelle immediate vicinanze, ove il contesto ambientale lo consenta, potranno essere localizzate aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero.
22. Le opere progettate dovranno inserirsi nel contesto generale di riferimento, essere opportunamente schermate con specie arboree ed arbustive compatibili alle zone secondo le disposizioni dell'Allegato D delle NdA del PA Parco Fiume Sile "Norme tecniche per la gestione del verde" e dimensionate in funzione dei flussi prevedibili evitando la formazione d'aree impermeabilizzate è escluso l'uso di conglomerato bituminoso o cementizio nella pavimentazione.
23. Nei punti di accesso il Parco potrà promuovere, anche su istanza di altri soggetti, la fruizione didattica, scientifica, turistica e ricreativa compatibile con la finalità di permettere l'accesso sostenibile e consapevole al territorio del Parco.
24. Con riferimento al punto di accesso denominato "I Burci", sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale e riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero poste in collegamento con il sistema dei percorsi ciclo-pedonali del Parco, secondo le indicazioni contenute nella Tav 23/4 del PA e nella planimetria in scala 1/4000 del master-plan "Linee guida al progetto dei Burci". La realizzazione di tali interventi è subordinata all'approvazione da parte dell'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico- Scientifico, di un progetto esecutivo dell'intero compendio, corredato dalla relativa valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e smi. Gli interventi ammessi devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) zona relativa ai tre bacini lacustri (lago di prua, lago di mezzaria e lago di poppa):
 - nell'ambito del lago di Poppa, è consentita la demolizione e ricostruzione, per la stessa volumetria, del fabbricato esistente nell'area adiacente allo stesso; su tale area deve essere altresì collocato il fabbricato di servizio e di presidio per l'attività degli house-boat per complessivi mc 1.800, comprensivi dei volumi recuperati dalla demolizione dell'edificio esistente;
 - i lavori attinenti la manutenzione e il rimessaggio degli house-boat sono consentiti purché effettuati nell'area del molo secondo, nel quale è prevista la darsena con i relativi impianti di servizio;
 - la sosta dei camper e delle auto è consentita limitatamente alle operazioni di trasferimento di persone e materiali dagli automezzi alle imbarcazioni e soltanto nello spazio di sosta a ciò riservato; tale spazio di sosta temporanea deve essere realizzato con pavimentazione drenante;
 - la ristrutturazione della chiusa idraulica e della passerella ciclopedonale è consentita al fine di consentire l'accessibilità e la navigabilità alle imbarcazioni a motore (house-boat);
 - lungo le sponde del lago di Mezzaria è consentita la realizzazione di piccoli pontili in legno e dei relativi percorsi pedonali di collegamento purché i pontili siano opportunamente distanziati tra di loro al fine di mantenere un prevalente assetto naturalistico delle sponde lacustri;

- è consentito l'adeguamento igienico-sanitario del fabbricato esistente adibito ad attività di ristorazione, fino ad un massimo 300 mc;
 - la zona delle peschiere deve essere riconvertita a bassura umida, al fine di favorire un habitat idoneo alla sosta e all'alimentazione dell'avifauna, salvo il mantenimento di una vasca per una produzione ittica di selezione; al fine della riqualificazione dell'intera area si procederà ad una bonifica di tutte le strutture fatiscenti ancora presenti all'interno dell'ambito;
 - l'utilizzo del capannone attualmente esistente è consentito soltanto come deposito di attrezzi e materiali per la manutenzione e la gestione dell'intero compendio dei Burci.;
 - è consentita la realizzazione di percorsi naturalistici per la fruizione del sito purché di carattere esclusivamente pedonale; detti percorsi devono essere realizzati in modo da ridurre al minimo il disturbo per l'avifauna presente anche mediante opportuni accorgimenti, quali schermature e barriere arboree/arbustive, da collocarsi soprattutto sulle sponde e sugli argini del lago di prua e del lago di mezzo;
 - negli ambiti destinati alla ricostruzione della vegetazione ripariale planiziale e al recupero dei prati mesoigrofilici (bosco dei Burci) devono essere utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee rigorosamente autoctone;
 - per la pesca sportiva nel lago di Mezzaria dovranno essere utilizzate solamente specie ittiche autoctone, preferibilmente provenienti da allevamenti di selezione, e si dovrà eliminare l'uso di mangimi e medicinali che possono inquinare le acque.
 - l'uso di mezzi automobilistici è consentito esclusivamente per il passaggio dei frontisti autorizzati e per i servizi strettamente connessi con le attività previste all'interno dell'ambito.
25. Tutti i lavori relativi al punto di accesso al parco denominato "i Burci", devono essere eseguiti in periodi idonei ad evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti florofaunistiche presenti, impiegando mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzando miscele e lubrificanti ecologici.
26. Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti dal progetto esecutivo relativo al compendio dei Burci, dovrà essere stipulata una apposita convenzione tra il soggetto privato, i Comuni interessati e l'Ente Parco con polizza fidejussoria pari all'importo dei lavori previsti; in tale convenzione dovrà essere, tra l'altro, previsto l'attuazione di un monitoraggio ambientale, sia nella fase di realizzazione dei lavori, sia in fase di gestione, al fine accertare le emissioni gassose, l'eventuale indice di rumorosità e di luminescenza, i parametri inerenti la falda acquifera nonché le modalità e i tempi di attuazione delle opere di mitigazione e di riqualificazione ambientale che, in ogni caso, devono essere attuate prima o contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti.
27. Le aree di sosta interne al Parco connesse ai punti di accesso, in zona di riserva generale ed in zona agricola, sono di due tipologie:
- aree fino a 25 stalli destinati a parcheggio in zona di risorgiva;
 - aree fino a 50 stalli destinati a parcheggio, ovvero superiori a 50 stalli, nelle altre zone, conformemente a quanto indicato nella tavola n. 38;
- In ogni area a parcheggio la dotazione di verde dovrà essere ad alto fusto e non potrà essere inferiore ad un arbusto e un albero d'alto fusto ogni posto auto.
28. Le Tavv. di progetto del PI identificano l'ambito di massima dei parcheggi di previsione che dovranno essere realizzati senza interferire né interessare elementi puntuali o lineari di pregio naturalistico (siepi, grandi alberi, etc) individuati nella tavola stessa e senza interferire con la percezione paesaggistica dell'ambito. In ogni caso la localizzazione esatta delle aree sosta all'interno del parco dovrà riguardare esclusivamente aree compromesse, di pertinenza di edifici esistenti utilizzabili per realizzare le funzioni di accesso al parco, (attività produttive e/o allevamenti zootecnici o ittiogenici da dismettere, edifici non più funzionali alla conduzione agricola ecc.) o comunque aree già utilizzate allo scopo.
29. Il progetto degli elementi di arredo delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro, anche all'esterno del parco, dovrà essere conforme alle indicazioni fornite nel documento: "Linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro" (Allegato I) e comunque le opere di arredo e la segnaletica non dovranno interferire con i punti focali e con le visuali di pregio paesaggistico, che dovranno essere opportunamente rappresentate. Tali progetti dovranno ottenere il parere favorevole dell'Ente Parco, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

TITOLO IX: VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

ART. 48 – VINCOLO MONUMENTALE PAESAGGISTICO D.Lgs 42/2004 – EX L. 1089/39, EX L. 1497/39, EX L. 431/85

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, Artt. 10, 11, 12, 134, 136, 142
- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, titolo V bis
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Vincoli. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 2.2 Vincoli. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000

DEFINIZIONE

1. Gli elementi evidenziati nella cartografia sono:
 - a) le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/1939):
 - Corso del Fiume Sile, dichiarato di notevole interesse pubblico con DGR n. 2077 del 22/06/1999;
 - b) i vincoli paesaggistici sui corsi d'acqua individuati ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 ml ciascuna, ad esclusione delle aree che erano delimitate nello strumento urbanistico, ai sensi del DM 1444/1968, come ZTO A e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 312):
 - Fiume Sile;
 - Fiume Melma;
 - Fiumicello Nerbon;
 - Fiumicello Musestre;
 - c) i territori coperti da boschi ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985);
 - d) le zone di interesse archeologico ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs 42/2004, individuate lungo la via Claudia Augusta.
 - e) i vincoli monumentali sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/1939 e Art. 12, Comma 1 del D.Lgs 42/2004 riguardante gli immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni) e gli immobili vincolati ai sensi dell'Art. 4 ex L. 1089/1939 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti:
 - Villa Bianchini;
 - Villa Avogadro;
 - Villa Valier;
 - Villa Fanio;
 - Cà Riva;
 - Villa Barbini;
 - Ex biblioteca comunale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti, oltre che dal presente PI, da:
 - a) PAT;
 - b) previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del DLgs 42/2004;
 - c) indicazioni della DGRV n. 986 del 14 marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”.

ART. 49 – SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
- Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 2009/147/CE
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 e smi
- DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della DGR n. 2299 del 9.12.2014."
- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Vincoli. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 2.2 Vincoli. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000

DEFINIZIONE

1. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nelle Tavole dei Vincoli corrispondono ai siti della Rete Natura 2000:
 - a) Sito di Importanza Comunitaria – SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio";
 - b) Zona di Protezione Speciale – ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa San Michele Vecchio".

MODALITÀ DI INTERVENTO

2. Le presenti NTO ed in particolare gli articoli riguardanti il Sistema Ambientale pongono norme di tutela e valorizzazione dei Siti con particolare riferimento a:
 - mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla DIR 92/43/CE;
 - mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
 - individuare i fattori di incidenza che possono alterare negativamente l'habitat oggetto di tutela.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e smi e della normativa regionale in materia. All'interno dei siti della Rete Natura 2000 valgono, inoltre, le disposizioni relative alle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

ART. 50 – ELETTRODOTTI, METANODOTTI, POZZI, DEPURATORI, ANTENNE E FASCE DI RISPETTO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- DM Interno 24 novembre 1984
- DM del 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8” del Ministero per lo Sviluppo Economico
- Legge n. 36 del 22.02.2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
- D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”
- DPCM 08.07.2003
- Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
- Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993, “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.
- D.M. Interno 24.11.1984
- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
- Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati”
- Decreto Comitato Interministeriale del 04/02/1977

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Vincoli. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 2.2 Vincoli. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000

ELETTRODOTTI E METANODOTTI

DEFINIZIONE

1. Il PI individua e disciplina
 - il tracciato e le fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione;
 - il tracciato e le fasce di rispetto dei metanodotti;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. La localizzazione di nuovi elettrodotti e metanodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti e della legislazione regionale di attuazione vigente.
3. All'interno delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 24/11/1984 e smi: tutti gli interventi edilizi sono comunque soggetti al preventivo nullaosta del gestore.
4. Le fasce di rispetto degli elettrodotti (distanze di prima approssimazione) sono calcolate direttamente dal gestore con le modalità previste dal DM 29/05/2008 che cautelativamente garantiscono, all'esterno della fascia individuata, il non superamento dei valori di qualità di 3 micro tesla previsti dal DPCM 08/07/2003. Di norma, pertanto, all'interno della fascia di rispetto degli elettrodotti così individuata non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi e lavorativi, ambienti scolastici e comunque luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.
5. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei metanodotti e degli elettrodotti sono ammessi, se conformi alle altre norme di piano:
 - gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'Art. 3, comma 1, del DPR 380/2001, nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, nonché la dotazione di servizi igienici, la copertura di scale esterne e le costruzioni pertinenziali prive di autonoma funzionalità, purché non comportino aumento delle unità immobiliari e/o l'avanzamento verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto;
 - i cambi di destinazione d'uso verso garage, magazzini o depositi non presidiati;
 - la demolizione e la ricostruzione, a parità di volume, di edifici residenziali in zona agricola con le modalità tipologiche e costruttive stabilite dalle presenti norme per le zone agricole.
6. Gli interventi edilizi da realizzarsi nelle immediate vicinanze degli elettrodotti sono comunque soggetti alle disposizioni previste dal DM 21/03/1988 e al preventivo nullaosta del gestore.

POZZI DI PRELIEVO AD USO IDROPOTABILE

DEFINIZIONE

7. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità dei pozzi di prelievo per uso idropotabile (Art. 94 del D.Lgs 152/2006):
- zona di rispetto assoluta, individuata da un raggio di ml 10 con centro sul pozzo;
 - zona di rispetto allargata, individuata da un raggio di ml 200 con centro sul pozzo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'Art. 94 del D.Lgs 152/2006, dall'Art. 96 del RD 523/1904, dal Piano Regionale di Tutela delle Acque e dal PAT.

DEPURATORI

DEFINIZIONE

9. Trattasi della fascia di rispetto degli impianti di depurazione ubicati in corrispondenza di:
- Silea (Via Sile);
 - Sant'Elena (Via Giovanni Maria Vanti).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Per l'impianto di depurazione che tratta scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluta inedificabile di ml 100 (cento) dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
11. Nel caso in cui la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
12. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo come definiti all'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c) del DPR 380/2001.

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

DEFINIZIONE

13. Trattasi degli impianti di radio comunicazione e per la telefonia mobile con riferimento alle disposizioni del DPCM 08/07/2003.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. La localizzazione degli impianti tecnologici, di teleradiocomunicazioni e radiotelevisivi, previsti nel D.Lgs 198/2002, dovrà essere preventivamente concordata con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal PAT.
15. Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:
- a) siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
 - b) siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
 - c) sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
 - d) siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
 - e) sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

ART. 51 – CIMITERI E FASCE DI RISPETTO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Art. 338
- Legge 1 agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002)”, Art. 28
- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Art. 41

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- | | |
|--|---------------|
| - Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 2.1 Vincoli. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 2.2 Vincoli. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.2 Zone significative. NERBON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.5 Zone significative. CENDON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA | scala 1:2.000 |

DEFINIZIONE

1. Trattasi dell'area di sedime degli impianti cimiteriali ubicati in corrispondenza di:
 - Silea (Via Creta);
 - Cendon (Via Molino);
 - Sant'Elena (Via Cimitero).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle fasce di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui al RD 1265/1934, come modificato dall'Art. 28 della Legge 166/2002.
3. Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri, ai parcheggi pubblici e privati, alla realizzazione di parchi, giardini e annessi, attrezzature sportive, locali tecnici e serre e sempre fatta salva la tutela della quiete e del decoro del luogo.

ART. 52 – VINCOLI IDROGRAFIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368
- Regio Decreto 5 luglio 1904, n. 523
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- Consorzio di Bonifica Piave, “Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue”, Approvato con delibera dell'Assemblea consortile n. 11 del 29 giugno 2011
- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Art. 41
- Piano Comunale delle Acque

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Vincoli. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 2.2 Vincoli. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000

SERVITÙ IDRAULICA

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di tutela stabilite dall'Art. 115 del D.Lgs 152/2006 e delle fasce di rispetto riguardanti fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal RD 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica (Titolo VI, Artt. dal 132 al 140), e quelle del RD 523/1904 per corsi d'acqua pubblici (Artt. dal 93 al 99).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo vige una fascia di rispetto inedificabile (misurata dal limite demaniale o dell'acqua o dall'unghia arginale lato campagna) di ml 10, riducibili a ml 4 per le piantagioni ed i movimenti di terra.
3. Oltre a quanto prescritto dal precedente comma 2 del presente
Articolo:
 - a) lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vige una fascia di rispetto:
 - fino a ml 10 per i canali emissari e principali, di cui ml 4 sono destinati esclusivamente a colture erbacee,
 - fino a ml 4 per i canali secondari, di cui ml 2 sono destinati esclusivamente a colture erbacee,
 - di 2 ml per gli altri, di cui ml 1 sono destinati esclusivamente a colture erbacee, misurata dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;
 - b) lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vige una fascia di rispetto:
 - fino a ml 10 per i canali derivatori, principali e primari, di cui ml 4 sono destinati esclusivamente a colture erbacee,
 - fino a ml 4 per i canali secondari, di cui ml 2 sono destinati esclusivamente a colture erbacee,
 - di 2 ml per i canali terziari, di cui ml 1 sono destinati esclusivamente a colture erbacee, misurata dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.
4. Ai sensi dell'Art. 134 del RD 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:
 - a) per i canali di bonifica:
 - tra ml 4 e 10 per i canali emissari e principali,
 - tra ml 2 e 4, per i canali secondari,
 - tra ml 1 e 2 per gli altri canali,misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.
 - b) per i canali irrigui:
 - tra ml 4 e 10 per i canali derivatori, principali e primari,
 - tra ml 2 e 4 per i canali secondari,misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.
5. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di:

- uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato);
 - una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI;
- che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi- passerelle).
6. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto, salvo prescrizioni particolari, sono sempre consentiti:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001;
 - b) gli ampliamenti che:
 - non sopravanzino verso il bene tutelato rispetto agli allineamenti esistenti;
 - non impegnino il fronte per una estensione lineare superiore al 20% dell'affaccio esistente e comunque non maggiore di ml 10.

FASCIA DI TUTELA IDRAULICA

DEFINIZIONE

7. Sono vincolate ai sensi dell'Art. 41 LR 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di ml 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per:
- Fiume Sile;
 - Fiumicello Melma;
 - Fiumicello Nerbon;
 - Fiumicello Musestre;
 - Scolo Pentia.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il PI dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative fasce di tutela, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata (ZTO A, B, C, D, F) e degli ambiti di edificazione diffusa (ZTO E4), siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
- a) è vietata
 - la realizzazione di nuove costruzioni;
 - la trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PI e della pianificazione sovraordinata;
 - b) è consentito
 - l'ampliamento degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente, e fatto salvo il rispetto della distanza della servitù idraulica di cui al presente Articolo;
 - la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, etc.;
 - la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua;
 - c) è obbligatoria:
 - la conservazione del carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fosse e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti.

ART. 53 – CAVE E DISCARICHE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Decreto Presidente Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”, Aret. 104
- Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
- Legge Regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”
- Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 marzo 2018, n. 32
- Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
- Legge Regionale del 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, Artt. 32 e 32 bis

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2.1 Vincoli. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 2.2 Vincoli. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000

CAVE

DEFINIZIONE

NE

1. Trattasi dell’area di sedime delle cave autorizzate, dismesse e/o abbandonate.

MODALITÀ DI INTERVENTO

2. All’interno del sedime di cava è ammessa la realizzazione e gestione di impianti mobili o smontabili di trasformazione dei materiali scavati, condizionata (mediante atto unilaterale d’obbligo ai sensi dell’Art. 11 Legge 241/1990) alla loro demolizione entro i termini previsti per l’attuazione del progetto di ricomposizione ambientale della cava come previsti nell’atto che autorizza la coltivazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. L’apertura di cave per l’estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle norme della LR 13/2018 e successive modificazioni e del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) approvato con DCR 32/2018.
4. Per le aree di cava dismesse e/o abbandonate è fatto d’obbligo un Piano di Ricomposizione Ambientale ai sensi degli Artt. 8 e 9 della LR 13/2018, finalizzato al ripristino o alla ricostruzione, sull’area ove si è svolta l’attività estrattiva, di un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente naturale, alla sicurezza del sito e alla conservazione della possibilità di riuso del suolo.

DISCARICHE

DEFINIZIONE

5. Trattasi di aree di sedime di discariche autorizzate, dismesse e/o abbandonate.
6. Alle discariche individuate si applica una fascia di rispetto conformemente alla vigente normativa in materia, nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 36/2003 e dagli Artt. 32 e 32 bis della LR 3/2000.
7. Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell’ULSS.
8. La localizzazione di nuove discariche non potrà interessare:
 - ambiti di rilevante interesse ambientale o agricolo;
 - aree interessate da elementi della “Rete ecologica” definiti dal PAT;
 - aree comprese e alle aree contigue nell’ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
9. La fascia di rispetto della discarica si estingue automaticamente con la bonifica dell’attività autorizzata senza procedere ad una variante del PAT.

CAVE E DISCARICHE ALL’INTERNO DELL’AMBITO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

10. Nell’area del Parco, in relazione alla tutela idrogeologica, non è consentita l’apertura di nuove cave o discariche, nonché l’abbandono di rifiuti. La sistemazione di quelle dismesse o abbandonate dovrà essere autorizzata dall’Ente Parco ed avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei caratteri ambientali e paesaggistici previsti per le singole zone del territorio del Parco.

ART. 54 – VINCOLI NAVIGAZIONE AEREA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265"
- Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 3 Vincoli navigazione aerea scala 1:10.000

DEFINIZIONE

1. Il Comune di Silea è interessato dai vincoli, previsti dall'Art. 707 del Codice della Navigazione, relativi alla presenza di ostacoli ed ai potenziali pericoli per la navigazione aerea afferenti gli aeroporti di Treviso "Antonio Canova" e di Venezia "Marco Polo".
2. Le mappe di vincolo, approvate con provvedimento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC 012/IOP/MV del 06/12/2011 per l'aeroporto di Venezia "Marco Polo"; ENAC prot. 180001-P del 04/12/2015 per l'aeroporto di Treviso "Antonio Canova") contengono le limitazioni operanti nel territorio comunale per le diverse tipologie di intervento relative a:
 - a) ostacoli per la navigazione aerea:
 - aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile: sono riportate le quote massime delle nuove edificazioni al fine di rispettare le superfici di delimitazione degli ostacoli. La quota massima di edificazione nelle aree comprese tra le due linee di isolivello deve essere determinata per interpolazione lineare tra le due quote limitrofe indicate.
 - aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali: la quota massima di edificazione consentita è pari a 161 m s.l.m. (aeroporto di Treviso) e 146,65 m s.l.m. (aeroporto di Venezia);
 - b) pericoli per la navigazione aerea:
 - discariche;
 - attività che possono attrarre fauna selvatica nell'intorno aeroportuale (quali impianti di depurazione, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette, piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa, industrie manifatturiere, allevamenti di bestiame);
 - manufatti con finiture esterne riflettente e campi fotovoltaici;
 - ciminiere con emissione di fumi;
 - antenne ed apparati radioelettrici irradianti che prevedono l'emissione di onde elettromagnetiche;
 - sorgenti laser e proiettori ad alta intensità;
 - impianti eolici.
3. Negli elaborati cartografici è riportata la fascia soggetta a limitazioni così come individuata dai provvedimenti ENAC.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. All'interno della fascia soggetta a limitazioni del Comune di Silea, nei termini indicati dai sopraccitati provvedimenti dell'ENAC o successive integrazioni e modifiche, sono soggette alla preventiva autorizzazione di ENAC, che valuterà la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo per la navigazione aerea e la accettabilità del livello di rischio associato, i progetti riguardanti l'esercizio di nuove attività e/o realizzazione di nuovi manufatti, come precisati nei provvedimenti ENAC, la cui tipologia e relativa ubicazione siano ricomprese nel seguente elenco:
 - discariche;
 - attività che possono attrarre fauna selvatica nell'intorno aeroportuale (quali impianti di depurazione, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette, piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa, industrie manifatturiere, allevamenti di bestiame);
 - manufatti con finiture esterne riflettente e campi fotovoltaici;
 - ciminiere con emissione di fumi;
 - antenne ed apparati radioelettrici irradianti che prevedono l'emissione di onde elettromagnetiche;
 - sorgenti laser e proiettori ad alta intensità;

- impianti eolici.
5. Le valutazioni dell'ENAC sui progetti relativi a insediamenti e manufatti indicati al punto precedente saranno resi nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

TITOLO X: PIANI DI SETTORE

ART. 55 – NORME GENERALI PER I PIANI DI SETTORE

DEFINIZIONE

1. Per verificare e coordinare le singole previsioni del PI il Comune può avvalersi della predisposizione e approvazione di specifici Piani di Settore.
2. I Piani di Settore rappresentano degli strumenti per l'attuazione degli interventi pubblici e privati di cui il PI si avvale o fa riferimento.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. I Piani di Settore possono riguardare:
 - a) Piano per la localizzazione delle stazioni radio base;
 - b) Piano della protezione civile;
 - c) Piano delle acque;
 - d) Piano di classificazione acustica;
 - e) Piano del commercio;
 - f) Piano energetico;
 - g) Piano illuminazione pubblica;
 - h) Piano dei servizi del sottosuolo;
 - i) Piano della viabilità;
 - j) Piano Comunale abbattimento barriere architettoniche.
4. In sede di predisposizione dei Piani di Settore saranno individuati i gestori presenti sul territorio competenti per singola materia con i quali verranno pianificati e coordinati i vari interventi previsti compatibilmente con le necessità e priorità:
 - della programmazione degli enti territoriali sovracomunali;
 - della programmazione triennale delle opere pubbliche comunali;
 - delle politiche di sviluppo dei gestori e servizi.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

5. Tutte le prescrizioni contenute nei Piani di settore, per quanto non in contrasto con quelle contenute nel PI, costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti NTO.
6. In caso di difformità tra previsioni di PI e quelle di eguale cogenza contenute nei Piani di settore, per determinare la prevalenza deve applicarsi il principio di specialità, che stabilisce la preferenza delle prescrizioni contenute nei Piani di settore su quelle contenute nel PI.

ART. 56 – AMBITO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Variante approvata con DGR n. 664 del 21/05/2019

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- | | |
|--|---------------|
| - Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 4.1 Zone significative. LANZAGO | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.2 Zone significative. NERBON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.3 Zone significative. SILEA OVEST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.4 Zone significative. SILEA EST | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.5 Zone significative. CENDON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.6 Zone significative. SANT'ELENA | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.7 Zone significative. CANTON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.8 Zone significative. CLAUDIA AUGUSTA | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.9 Zone significative. MONTIRON | scala 1:2.000 |
| - Tav. 4.10 Zone significative. POZZETTO | scala 1:2.000 |

DEFINIZIONE

1. Tutti gli interventi da effettuare nell'ambito interessato dal Parco Naturale Regionale del fiume Sile, sono regolamentati dal combinato disposto di NTO ed elaborati cartografici del PI e NdA ed elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. In caso di discordanza, la disciplina del Piano Ambientale prevale su quella del Piano degli Interventi.

ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA

2. Come previsto dall'Art. 11 della LR 8/1991 le zone di urbanizzazione controllata corrispondono alle aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili già previste dallo strumento urbanistico vigente all'interno delle quali si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale. Le aree agricole del PI già riconosciute quali ZUC dal PA sono regolamentate dal combinato disposto di NTO ed elaborati cartografici del PI e dalle NdA ed elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

AREE LIMITROFE AL PARCO

3. Vengono definite aree limitrofe al Parco, ai sensi dell'Art. 3 della LR 8/1991, le porzioni di territorio non comprese nello stesso e individuabili in tutti gli elementi puntuali fortemente connessi e ascrivibili al sistema ambientale del Parco. Tali elementi come individuati nelle tavole di progetto n. 26 "Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi puntuali esterni" e n. 24 "Elementi puntuali ed interconnessioni" e negli allegati A e B del PA quali: corpi idrici di prima classe, ville d'interesse storico-architettonico, manufatti idraulici, centri storici, infrastrutture di elevato impatto paesaggistico, viabilità primaria e secondaria da valorizzare. Per essi sono applicati i medesimi indirizzi degli stessi elementi presenti entro l'area del Parco del Sile.

PAESAGGIO DELLA TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

4. Vengono definiti ambiti paesaggistici le unità caratterizzate da un sistema integrato di elementi fisici che compongono figurativamente il paesaggio. Il Comune di Silea ricade all'interno dell'ambito D "Paesaggio della trasformazione produttiva" del Piano Ambientale del Fiume Sile:
 - elementi da tutelare: assetto viario interpodereale;
 - elementi da valorizzare: l'andamento meandriforme del fiume nella zona delle cave, l'edilizia rurale tradizionale isolata, centri storici, ville storiche, manufatti di archeologia industriale, strade alzaie;
 - elementi detrattori: cave abbandonate.

LIVELLAMENTI E MOVIMENTI DI TERRA

5. In tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle aree ad urbanizzazione controllata, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, le sotto elencate attività sono così disciplinate:
 - è vietata la bonifica delle aree paludose, soggette a ristagno idrico, con falda sub-affiorante;
 - è vietato il restringimento delle sezioni dei corsi d'acqua;

- è vietato l'interrimento od altri interventi sulle risorgive esistenti, in particolare sulle teste dei fontanili, fatta salva l'esecuzione di opere finalizzate al ripristino delle portate ed alla relativa manutenzione;
- è vietata la copertura e/o l'asportazione delle emergenze torbose;
- sono vietati i movimenti di terra effettuati con mezzo meccanico eccetto l'aratura, gli interventi per la sistemazione di cave abbandonate o dismesse, e quelli connessi ai lavori sulle infrastrutture esistenti o consentite. In particolare nella zona delle risorgive sono comunque vietati i movimenti di terra ad eccezione delle coltivazioni già in atto.

Nelle zone di riserva naturale generale, è vietato eseguire qualsiasi lavoro ed opera che apporti modifiche ai caratteri geomorfologici e paesaggistici, se non quelli finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell'apposito programma d'intervento.

TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, FLORO-FAUNISTICO E CORRIDOI ECOLOGICI

6. Le aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici sono quelle individuate nelle Tavv. di progetto del PI e gli ambiti SIC/ZPS nonché le superfici comprese in una fascia di 5 metri dal limite dell'acqua del fiume Sile ed i suoi affluenti limitatamente alle aree interne al Parco.
7. Le modalità di intervento nei corridoi ecologici e nelle aree di interesse naturalistico sono indicate nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) del Piano Ambientale.
8. Lungo le rive dei corsi d'acqua, le scarpate delle cave e nelle aree ricadenti all'interno delle risorgive e delle riserve naturali orientate, è vietato il controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, l'estirpazione e la trinciatura. Il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, è vietato anche lungo i margini delle strade e delle ferrovie. Dovrà in ogni caso essere asportato e rimosso il prodotto degli sfalci.
9. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'Art. 9 delle NdA del Piano Ambientale, in tutto il territorio del parco, si applicano le norme previste alla lettera g) del comma 11 dell'Art. 9 della LR 8/1991.
10. Sono sottoposti a tutela i seguenti habitat, che dovranno essere conservati e possibilmente migliorati, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) del Piano Ambientale:
 - A. Risorgive (Tav. n. 4 "Reticolo idrografico");
 - B. Specchi d'acqua (Tav. n. 4 "Reticolo idrografico");
 - C. Formazioni vegetali erbacee: molinieti, cariceti, canneti, prati, etc. (Tav. n. 32 del PA "Vegetazione reale");
 - D. Aree boscate (Tav. n. 32 del PA "Vegetazione reale") – Vegetazione reale – le formazioni boschive sono sottoposte ai vincoli e alle prescrizioni della LR 52/1978, Art. 23 e smi;
 - E. Siepi (Tav. n. 32 del PA "Vegetazione reale") – Vegetazione reale;
 - tutti gli elementi morfologici e le formazioni vegetali sopra riportate, puntualmente indicate nelle relative tavole di analisi, devono essere conservate e valorizzate, secondo le linee guida di cui agli Allegati D e G del Piano Ambientale.

Nel rispetto di quanto previsto dalle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D) del Piano Ambientale è vietato in tali aree, in particolare:

- danneggiare il patrimonio naturale in genere;
 - asportare piante tutelate o parti di esse (bulbi, fiori, foglie, talee, rizomi, semi, ecc.);
 - eseguire tagli arborei se non per la migliore conservazione e sviluppo del patrimonio vegetazionale stesso e per il regolare esercizio degli impianti elettrici esistenti;
 - eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva esistente;
 - sradicare le piante d'alto fusto e le ceppaie salvo che per le specie di pioppo ibrido a rapido accrescimento in coltura specializzata o di altra specie a coltura specializzata.
11. Gli interventi ammessi nel territorio comunale e soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale dovranno fare riferimento alle indicazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza Ambientale del PI. Tutti gli interventi ammessi situati nel territorio del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, dovranno rispettare le indicazioni e le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza Ambientale del PI.

AREE DI PROTEZIONE E FASCE DI RISPETTO PIANO AMBIENTALE PER IL FIUME SILE

12. Le NdA del PA del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile individuano le aree di protezione fluviale e lacustre e le fasce di rispetto del Fiume Sile, differenziate in rapporto alla zonizzazione del Parco e disciplinate dall'Art. 10bis delle NdA del PA.

13. Le aree di protezione fluviale e lacustre sono riportate nella cartografia del PA alle Tavv. da 1 a 4 “Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell’azione C1” e comprendono:
 - le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata;
 - le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media;
 - le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica bassa.
14. La deroga alle limitazioni contenute nell’Art. 10bis delle NdA del PA, potrà essere autorizzata all’interno di PUA e programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, in accordo con l’Ente Parco esclusivamente per motivi di interesse pubblico, per la tutela del paesaggio e degli insediamenti di carattere storico fatto salvo il parere dell’autorità idraulica competente, nonché per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. Sono fatte salve le disposizioni dei PUA ed i progetti approvati alla data del 08/06/2004 (data di entrata in vigore della LR 11/2004).

TUTELA IDROLOGICA E IDROGEOLOGICA ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

15. Fino al completamento della Variante per il settore Acque e del completamento dei Programmi d’intervento 1, 2, 3, 4 e 5, dell’Ente Parco si introducono le seguenti norme di salvaguardia:
 - nella zona di riserva generale orientata e nella zona delle risorgive sono vietati nuovi prelievi da falda e dalle acque di superficie, nonché le nuove derivazioni. Nelle restanti parti del territorio del Parco sono ammesse il rinnovo delle autorizzazioni-concessioni nei limiti di cui all’Art. 32 “prelievi” delle NdA del PA;
 - gli interventi di manutenzione e recupero ambientale dei fontanili storici e degli antichi tracciati fluviali, nella zona di riserva generale orientata e nella zona delle risorgive, dovranno essere preceduti da una indagine puntuale sulle caratteristiche originarie degli alvei o paleoalvei e della vegetazione ripariale e devono essere finalizzati a ripristinare l’assetto idrologico “ante-bonifica” con l’obiettivo di mantenere il più possibile umide le aree originariamente occupate dalle paludi e torbiere, riaprendo polle di risorgiva ed alvei interrati, rallentando il deflusso dell’acqua, ripristinando gli antichi salti d’acqua e riportando in alveo nuovamente le acque derivate. Detti interventi devono essere realizzati con tecniche e metodologie dell’ingegneria naturalistica, per quanto compatibili con le caratteristiche storiche documentate, privilegiando l’intervento manuale; qualora si rendesse necessario l’impiego di mezzi meccanici, questi dovranno essere adeguati alla natura e consistenza degli interventi;
 - prelievi, utilizzazioni e scarichi, anche per uso domestico ed agricolo, dovranno conseguentemente essere compatibili con l’obiettivo di giungere ad una utilizzazione conservativa della risorsa idrica ed a una sua adeguata 152/2006.
16. In relazione alla tutela idrogeologica, non è consentita l’apertura di nuove cave o discariche, nonché l’abbandono di rifiuti. La sistemazione di quelle dismesse o abbandonate dovrà essere autorizzata dall’Ente Parco ed avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei caratteri ambientali e paesaggistici previsti per le singole zone del territorio del Parco.
17. I corpi idrici superficiali del territorio del Parco sono suddivisi in due categorie:
 - Corpi idrici di prima classe.
In questa classe sono ricompresi i corpi idrici che caratterizzano la struttura delle rete idrografica del Parco individuata nella cartografia di analisi del PA alla Tav. 4 “Reticolo idrografico”. Tale rete idrografica non potrà subire modifiche morfologiche né dal punto di vista planimetrico né dal punto di vista altimetrico, salvo quelle legate a motivi di salvaguardia idraulica e ripristino di tracciati ora abbandonati (vedi Art. 25 delle NdA del PA
- punti focali, elementi detrattori e tracciati fluviali e fasce di attenuazione). In tal caso sia i criteri di intervento, sia i materiali da costruzione utilizzati dovranno essere scelti in modo da essere compatibili con le particolarità del contesto ambientale e paesaggistico e con tecniche di bioingegneria forestale.
 - Corpi idrici di seconda classe.
Con questa definizione si indica la rete idrografica di prima raccolta (fossi e scoline), in uso sia a privati sia ai Consorzi di Bonifica. Essa non può essere interessata da interventi di tombinamento o imbonimento, né a modifiche planimetriche, se non a seguito di una specifica approvazione da parte dell’Ente Parco. La rete idrografica di prima raccolta, sia in uso a privati che ai Consorzi di Bonifica, deve essere mantenuta efficiente dal punto di vista idraulico mediante la frequente manutenzione secondo modalità da concordare con gli enti gestori (sfalcio dell’erba, rimozione di ostacoli, etc.).
L’Ente Parco potrà prevedere misure di contribuzione agli agricoltori che si impegnino ad eseguire la manutenzione mediante sfalcio della vegetazione erbacea ripariale.
All’interno del perimetro del Parco sono vietati gli interventi che comportino una riduzione dei volumi di invaso

naturalmente disponibili sul terreno, con particolare riferimento ai drenaggi sotterranei.

18. Lo spargimento dei liquami zootecnici all'interno dell'ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, fino all'approvazione della Carta provinciale per lo smaltimento dei liquami, che dovrà stabilire la zonizzazione in funzione dei carichi di peso vivo ammissibili, secondo le linee guida di cui alla vigente normativa in materia, dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia, di cui al PRRA, la zona agricola di rispetto rientra nella zona C di ricarica degli acquiferi, ai sensi dell'Art. 3 PRRA-DGR n. 3733/1992, della DGR 3 agosto 1993 (all. D al PRRA), della circolare 18 maggio 1993, n. 20 e dell'Art. 4 DL n. 99/1992. In tutto il territorio del parco è vietato lo spargimento di fanghi, provenienti da impianti di depurazione o da escavazione di canali o barene.
19. In tutto il territorio del Parco, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, gli scarichi civili non collegati alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. I possessori di fabbricati esistenti sono tenuti a presentare entro quattro anni non prorogabili dall'adozione delle presenti norme, una relazione sullo stato delle opere di scarico.
20. Nelle aree a riserva naturale generale e in quella delle risorgive, non sono consentiti, a causa della elevata vulnerabilità del sistema idrogeologico, nuovi scarichi civili nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo.
21. Fino alla formazione di un catasto aggiornato dei prelievi autorizzati all'interno dell'area, è vietata l'attivazione di nuovi prelievi e derivazioni. Sempre fino alla formazione del catasto, il rinnovo di qualsiasi concessione per prelievo da corpi idrici superficiali o sotterranei non può essere superiore ai 3 anni e comunque è subordinato al nulla osta dell'Ente Parco fatta salva la comprovata compatibilità dal punto di vista ambientale e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.
22. Nelle zone di Urbanizzazione Controllata i nuovi prelievi di acque sotterranee a fini domestici, pubblici e produttivi dovranno essere dotati di idonei limitatori e misuratori di portata.
23. L'entità dei prelievi ritenuti compatibili dall'Ente Parco verrà comunicata all'Unità del Genio Civile competente per territorio.
24. Le tecniche di intervento devono essere riconducibili a quelle dell'"Ingegneria naturalistica", indicate nelle Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide (Allegato G) e nelle "Norme tecniche per la gestione del verde"(Allegato D) del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Si applicano, inoltre, i seguenti indirizzi e prescrizioni:
 - tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;
 - tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ed ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali;
 - le opere tradizionali di sistemazione e regimazione idraulica sono consentite esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica e per la difesa di insediamenti civili, industriali, ed infrastrutturali di interesse pubblico nel rispetto comunque della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse;
 - qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
 - la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a preventivo parere dell'Ente gestore, che può dare direttive per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell'ambiente naturale e del paesaggio;
 - le escavazioni in alveo non sono consentite, salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa dal rischio di esondazioni e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso;
 - è vietata la trinciatura della vegetazione ripariale e di fondo alveo con "dischi rotanti" o similari;
 - è ammesso lo sfalcio della vegetazione spondale ed in alveo con mezzi meccanici a condizione venga allontanato il materiale di risulta;
 - al fine di mantenere la diversificazione della vegetazione ripariale, si ritiene opportuno il mantenimento di alcuni tratti di sponda ad evoluzione naturale;
 - qualora non in contrasto con esigenze strettamente idrauliche è favorita la presenza di specie arbustive lungo le sponde del fiume, al fine di favorire l'ombreggiamento e contenere un eccessivo sviluppo della vegetazione acquatica migliorando la percezione del paesaggio fluviale;
 - la manutenzione delle polle di risorgiva dovrà essere effettuata prevalentemente a mano evitando

l'impiego di mezzi che possono arrecare danno al biotopo, caratterizzato da un fragile soprassuolo torboso.

Per migliorare la qualità delle acque fluenti si prescrive, infine, che:

- i rifiuti asportati dalle griglie presenti nei manufatti di derivazione delle acque superficiali a monte degli impianti di itticoltura e degli altri utilizzi devono essere asportati e smaltiti in conformità alle vigenti norme in materia, da parte dei concessionari e degli Enti competenti in materia, con modalità che saranno individuate da protocolli di intesa, che dovranno precisare gli oneri a carico di ciascun soggetto;
- sui canali che si immettono nel corso principale del fiume Sile e nel canale di Gronda dovranno essere messe in opera dagli Enti Concessionari apposite griglie, oggetto di periodica pulizia, a cura degli stessi.

RETI E SERVIZI DI FOGNATURA E ALTRI SERVIZI, RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

25. All'interno del territorio del Parco, fatti salvi gli interventi in itinere e/o già finanziati, le reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle cosiddette acque nere provenienti da scarichi civili.

Le acque nere devono essere convogliate ad impianti di depurazione in cui sia prevista anche la rimozione dei nutrienti, eventualmente attraverso processi di fitodepurazione.

Per quanto riguarda il collettamento delle acque di origine meteorica relativo agli ambiti urbani devono essere realizzate delle opportune vasche in cui raccogliere le acque di «prima pioggia» da inviare successivamente al trattamento depurativo, previa raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia secondo le modalità fissate nei punti 6 e 7 dell'Art. 38 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.

In ogni caso i volumi delle vasche dovranno essere calcolati considerando che possano trattenere i primi 20 minuti di una precipitazione con tempo di ritorno di 10 anni.

Gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.

Tali vasche dovranno essere realizzate anche a servizio di ambiti di pertinenza di attività produttive (piazzi industriali) comunque localizzate.

Per quanto riguarda le reti di raccolta di tipo misto esistenti nelle aree esterne al Parco dovrà essere verificata la possibilità di realizzare delle vasche volano che consentano il convogliamento differito nel tempo agli impianti di depurazione dei reflui misti in tempo di pioggia

26. Nelle aree classificate a zona delle risorgive non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti o reti di adduzione di gas o carburanti – se non regolati da specifica convenzione con l'Ente Parco o da un suo preventivo parere, purché finalizzati alla razionalizzazione delle reti esistenti - salvo che per le utenze locali e con reti interrato lungo strada.

In ogni caso deve essere, di norma, evitata qualsiasi significativa incidenza con le aree destinate a riserva naturale generale come definite all'Art. 10ter delle NdA del PA. I relativi tracciati dovranno essere il più possibile aderenti a percorsi esistenti fatte salve le eventuali norme di sicurezza relative alle diverse categorie di opere.

Eventuali nuovi attraversamenti del fiume Sile dovranno essere realizzati, di norma, in affianco o in sostituzione di quelli esistenti; è ammessa la realizzazione di attraversamenti sotterranei o in subalveo all'esterno delle zone classificate a riserva naturale generale.

In una fascia di 100 m parallela al perimetro del Parco, è ammessa, la posa in opera di pali e tralicci per reti tecnologiche sul lato esterno al perimetro stesso con particolare attenzione all'esigenza di limitarne l'impatto visivo.

Per le reti aeree esistenti l'Ente Parco, in concerto con l'Ente erogatore del pubblico servizio, promuove accordi di programma finalizzati alla razionalizzazione delle linee esistenti.

L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di opere complementari riguardanti le reti infrastrutturali ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, etc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali, sono comunque vietati nelle aree a riserva naturale generale e in quelle dell'immediato contesto visivo, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti.

Qualsiasi nuova realizzazione di reti tecnologiche e opere complementari, qualora consentite dalle specifiche disposizioni di zona e di settore del presente Piano, va accompagnata dall'espletamento e dall'osservanza delle procedure previste all'Art. 9 bis delle NdA del Piano Ambientale.

PUNTI FOCALI DA SALVAGUARDARE

27. Negli intorni delle aree generate dai punti focali sono esclusi gli interventi che possono pregiudicare,

ostacolandolo, l'apprezzamento paesistico d'insieme. In particolare ciò comporta l'esclusione di interventi edilizi, infrastrutturali e agroforestali che modifichino i luoghi limitando la leggibilità e la percezione del paesaggio. È ammessa la realizzazione di linee elettriche solo in affiancamento o in sostituzione di quelle esistenti. Nelle aree interessate dal simbolo "punti focali da salvaguardare", fra l'origine del vincolo e la scena dello sfondo, non è ammessa alcuna nuova edificazione; sono fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'Art. 3 lett. a), b) e c) del DPR n. 380/2001 e smi.

INSEDIAMENTI AD ELEVATO IMPATTO AMBIENTALI E DETRATTORI DEL PAESAGGIO

28. Nelle Tavv. di progetto del PI sono individuati i seguenti insediamenti ad elevato impatto ambientale e/o gli elementi detrattori del paesaggio:

- impianti di itticoltura;
- allevamenti zootecnici intensivi o di elevata consistenza;
- edifici destinati ad attività produttive, anche se dismessi;
- linee elettriche ed impianti;
- centrali idroelettriche;
- viabilità di grande comunicazione ed opere d'arte relative.

L'assentibilità delle azioni ammesse dal PA in relazione alle suddette fattispecie è subordinata alla riduzione degli impatti, mediante opportune e contestuali opere di mitigazione; in particolare per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici e le attività produttive di cui alle schede L e K, si applica la disciplina particolare di cui alle presenti NTO.

Sono considerati altresì, elementi detrattori, le attività produttive non censite che i Comuni provvedono a comunicare all'Ente Parco al fine dell'adozione di una ulteriore variante al Piano ambientale. Fino all'approvazione di tale variante le attività produttive non censite sono da considerarsi attività da bloccare e trasferire.

ART. 56bis – PIANO ANTENNE

Rispetto alla disciplina relativa alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, si rimanda al Piano Comunale Antenne adottato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2023.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 – POTERI DI DEROGA

1. Il Comune può rilasciare permessi di costruire in deroga alle presenti NTO, ai sensi dell'Art. 14 del DPR 380/2001, esclusivamente per edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico, nel rispetto comunque delle disposizioni previste nel D.Lgs 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e purchè non comportino una modifica delle destinazioni di zona.
2. Il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale e l'avvio del procedimento deve essere comunicato agli interessati ai sensi dell'Art. 7 della L. 241/1990.
3. Il Comune può assentire interventi in deroga anche in applicazione di norme speciali e/o di settore, rientranti nel campo di applicazione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ai sensi del D.Lgs 160/2010 e LR 55/2012 e smi, come indicato al precedente Art. 31 delle presenti NTO.

ART. 58 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Dalla data di adozione del presente PI e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le normali misure di salvaguardia.
2. Per tutti i permessi a costruire rilasciati si intendono confermate le norme vigenti all'atto del rilascio, alle quali si potrà fare riferimento anche in caso di variante, purchè l'inizio lavori avvenga entro i termini di legge.
3. Nel caso di decadenza del permesso a costruire per mancata osservanza dei termini di inizio dei lavori, il nuovo permesso a costruire dovrà obbligatoriamente essere conforme alle presenti NTO. Nel caso di decadenza per mancata osservanza dei termini di fine lavori, per i volumi già realizzati (anche se non ultimati) potrà essere presentata segnalazione o comunicazione per il completamento dei lavori, nel rispetto delle normative eventualmente intervenute in materia energetica ed impiantistica. Nel caso di decadenza con volumi solo parzialmente eseguiti, il completamento volumetrico dovrà essere oggetto di nuovo titolo edilizio con relative verifiche di compatibilità urbanistico-edilizia.
4. Per gli interventi compresi all'interno delle zone oggetto di PUA, ai sensi dell'Art. 18, comma 9 della LR 11/2004, sono confermate le norme vigenti al momento di approvazione da parte del Consiglio Comunale del PUA. È comunque sempre ammessa la facoltà di applicare i nuovi indici più favorevoli contenuti nelle presenti NTO.

ART. 59 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il PI e le sue varianti diventano efficaci 15 giorni dopo la loro pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. L'entrata in vigore del PI determina l'abrogazione delle previsioni delle NtA allegate al PRG approvato con DGRV n. 3209 del 06/06/1995 e successive varianti.

ALLEGATO A – TABELLA EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE

ART. 1 – GLOSSARIO DEI GRADI DI PROTEZIONE E DELLE DESTINAZIONI D'USO

1. Si riportano di seguito i gradi di protezione assegnati a ciascun corpo di fabbrica degli edifici e/o beni culturali e ambientali di cui all'Art. 11 delle presenti NTO, contenenti i seguenti dati e informazioni:
 - N. = Numero di riferimento del fabbricato nella cartografia di PI
 - 1 = Grado di protezione 1; interventi ammessi:
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro filologico.
 - 2 = Grado di protezione 2; interventi ammessi:
risanamento conservativo oltre a quelli del grado di protezione 1.
 - 3 = Grado di protezione 3; interventi ammessi:
restauro propositivo oltre a quelli del grado di protezione 2.
 - 4 = Grado di protezione 4; interventi ammessi:
ristrutturazione edilizia tipo A oltre a quelli del grado di protezione 3.
 - 5 = Grado di protezione 5; interventi ammessi:
ristrutturazione edilizia tipo B oltre a quelli del grado di protezione 4.
 - 6 = Grado di protezione 6; interventi ammessi:
ristrutturazione edilizia tipo C oltre a quelli del grado di protezione 5.
 - 7 = Grado di protezione 7; interventi ammessi:
demolizione e ricostruzione oltre a quelli del grado di protezione 6.
 - 8 = Grado di protezione 8; interventi ammessi: demolizione senza ricostruzione.
 - 9 = Grado di protezione 9; interventi ammessi:
ristrutturazione urbanistica a mezzo di PUA.
2. Le destinazioni d'uso dei fabbricati e/o corpi di fabbrica consentite secondo le modalità riportate nella tabella di cui al successivo comma 2 del presente Allegato, sono come di seguito articolate:
 - Res. = Destinazione d'uso: residenza civile e rurale.
 - A.R. = Destinazione d'uso: annessi rustici.
 - T.R. = Destinazione d'uso: turistica-ricettiva-ricreativa.
 - Dir. = Destinazione d'uso: attività direzionali.
 - Comm. = Destinazione d'uso: attività commerciali.
 - Prod. = Destinazione d'uso: attività produttive.
3. Per gli edifici soggetti a tutela sono sempre ammissibili le destinazioni d'uso ad attrezzature pubbliche o ad uso pubblico, eseguite direttamente dalla Pubblica Amministrazione, ovvero per quelle autorizzate a seguito di programma integrato finalizzato al recupero ambientale.

ART. 2 – TABELLA PER LA TUTELA E RIUSO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

N.	Villa Veneta	Grado di protezione	Destinazione ammessa					
			Res.	A.R.	T.R.	Dir.	Comm.	Prod.
1		3	Δ	Δ	Δ			
2	Villa Bianchini	2	Δ	Δ	Δ			
3	Villa Bianchini	1		Δ	Δ			
4	Villa Bianchini	3	Δ	Δ	Δ			
5		4	Δ	Δ				
6		5	Δ	Δ				
7		4	Δ					
8		5	Δ		Δ			
9	Villa Onigo Avogadro	1	Δ			Δ		
10	Villa Onigo Avogadro	2	Δ	Δ		Δ		
11	Villa Onigo Avogadro	3	Δ	Δ		Δ		
12	Villa Onigo Avogadro	4		Δ				
13	Villa Onigo Avogadro	1						
14	Villa Miollo Franchin	3	Δ	Δ		Δ		
15		4	Δ					
16		4	Δ	Δ				
17		5	Δ	Δ				
18		5	Δ	Δ				
19		5	Δ	Δ				
20		3	Δ			Δ		
21		4	Δ	Δ				
22		1						
23	Villa casa Canonica	3	Δ			Δ	Δ	
24		1						
25		4				Δ		Δ
26a	Villa Trevisan Ghedini Roman	1	Δ		Δ			
26b		1	Δ	Δ	Δ			
27	Villa Barbaro Ghedini Roman	2	Δ			Δ		
28	Villa Julia Garbellotto	3	Δ			Δ		
29		1	Δ					
30a		3	Δ					
30b		4	Δ					
31		3	Δ			Δ	Δ	
32		4	Δ					
33		3	Δ					
34		3	Δ			Δ		
35		3	Δ					

N.	Villa Veneta	Grado di protezione	Destinazione ammessa					
			Res.	A.R.	T.R.	Dir.	Comm.	Prod.
36		1						
37	Villa Condulmer Maderini Bellio	3	Δ		Δ			
38		4	Δ	Δ				
39	Villa Seles Fanio Cervellini	2	Δ		Δ			
40		3	Δ	Δ	Δ	Δ		
41	Villa Colotti	3	Δ		Δ			
42		1						
43	Villa Pisani	2	Δ			Δ		
44	Villa Bembo Gradenigo	2	Δ			Δ		
45		4	Δ	Δ				
46	Villa Ca del Frate	3	Δ					
47		4	Δ			Δ		
48		1						
49		3	Δ			Δ	Δ	
50	Villa Ca Riva Son Bornia	1	Δ		Δ			
51	Villa Contarini Monolesso	3	Δ					
52	Villa Barbin la Celestia	3	Δ		Δ			
53		2	Δ					
54		5	Δ					
55		4	Δ	Δ				
56		4	Δ	Δ				
57		3	Δ			Δ	Δ	
58		3	Δ			Δ		
59		4	Δ		Δ			
60		3	Δ					
61		5	Δ					
62		5	Δ					
63		3	Δ					
64		4	Δ					
65		3	Δ					
66		3	Δ					
67		3	Δ					
68		4	Δ					
69		4	Δ					
70		4	Δ					
75		3				Δ		

N.	Villa Veneta	Grado di protezione	Destinazione ammessa					
			Res.	A.R.	T.R.	Dir.	Comm.	Prod.
76		7	Δ					
77		7	Δ					
79		7	Δ					
80		5	Δ					
81		5	Δ					
82		5	Δ					
83		4	Δ	Δ				
84		4	Δ		Δ	Δ		
85		4	Δ					
86		4	Δ	Δ	Δ			
87		3	Δ	Δ	Δ			
88		5	Δ		Δ			
89		4	Δ					
90	Villa Alegri	3	Δ	Δ				
91		3	Δ	Δ				
92		5	Δ	Δ				
93		4	Δ	Δ				
94		4	Δ	Δ				
95		4	Δ	Δ				
96		3				Δ		

ALLEGATO B – REPERTORIO DEI PUA/PU CONFERMATI

NUM. PI	DENOMINAZIONE	ZTO ORG	UBICAZIONE	SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)	APPROVAZIONE	CONVENZIONE	VOLUME TEORICO (mc)	SUPERFICIE COPERTA TEORICA (mq)	STANDARD A VERDE (mq)	STANDARD A PARCHEGGIO (mq)
1	PEEP di iniziativa pubblica	PEEP.1	Silea	43.500	DGRV n. 2244 del 10/05/1978		45.580	-	6.450	1.030
2	PEEP di iniziativa pubblica	PEEP.2	Cendon	8.590	DCC n. 70 del 03/10/1991	rep. 35560 del 28/11/1995	9.444		756	400
3	PEEP di iniziativa pubblica	PEEP.3	S. Elena	25.881	DGRV n. 2244 del 10/05/1978				2.250	1.050
4	Vis-Edil Visentin Franco & C	PEEP.2	Cendon							
5a	P.di L. Immobiliare Sile	LC/8	Silea	16.000	DCC n. 96 del 19/06/1975	rep. 1127 del 01/09/1973	16.000		642	463
5	P.di L. Immobiliare Trevigiana	LC/4	Silea	9.300	DCC n. 13 del 02/02/1973	rep. 1074 del 28/05/1973	18.600		900	660
6	P.di.L. Coletto	LC/1	Lanzago	13.890	DCC n. 160 del 11/11/1975	rep. 1251 del 25/09/1974	6.945		590	590
7	P.di.L. Residenziale Favaro	LC/5	Silea	Ambito A: 17.330 Ambito B: 17.855	DCC n. 209 del 29/11/1973	rep. 1354 del 26/02/1976		Ambito A: 17.232 Ambito B: 17.855	750	1.185
8	P.di.L. F.lli Favaro	LC/10	Cendon	26.916	DCC n. 153 del 17/09/1974	rep. 21.126 del 20/12/1976	26.916		1.080	740
9	P.di.L. Cattarin	LC/11	S. Elena	32.190	DCC n. 174 del 25/11/1974	rep. 20.957 del 13/10/1976	32.190		1.425	810
10	P.di.L. Comunale	LC/6	Silea	18.913	DCC n. 152 del 02/08/1982		37.826			1.297
11	P.di.L. Pianon e Cattarin	LC/9	Cendon	19.384	DCC n. 154 del 02/08/1982	rep. 42.358 del 23/03/1983	15.507		473	419
12a	P.di.L. Trevigiana SPA	LC/3	Lanzago	9.928	DCC n. 175 del 25/11/1974	rep. 1.321 del 29/07/1975	19.856		900	760
12b	P.di.L. Residence Est	LC/3	Lanzago	15.610	DCC n. 175 del 25/11/1974	rep. 1.320 del 28/07/1975	31.633		1.030	961
13	P.di.L. Rossetto	LC/2		9.140	DCC n. 243 del 20/12/1982	rep. 28.497 del 08/03/1984	7.312		160	406
14	P.di L Al Molino' Zamuner-Bandiera	C2/10, C2/11	Cendon	33.692	DCC n. 37 del 06/07/1994	rep. 89.055 del 22/01/1996	35.275		4.700	4.879
15	P.di L. Nove case Favaro e Beraldo	C2/14, C2/15	Cendon	8.286	DCC n. 46 del 22/06/1995	rep. 60.634 del 03/04/1996	11.280		500	628
16	P.di L. Imm. Al Parco Sant'Elena	C2/17	S. Elena	14.607	DCC n. 91 del 18/12/1995	rep. 41.094 del 24/07/1997	10.623		3.320	2.050
17	P.di L. Mammuth Srl e altri	C2/2	Lanzago	50.295	DCC n. 70 del 1994 DCC n. 66 del 19/11/1998	rep. 67.916 del 29/04/1999	64.739		2.164	1.517
18	P.di L. Alle Tezze	C2/19	Silea	19.656	DCC n. 8 del 27/02/2002	rep. 87.295 del 28/03/2002	14.039		1.653	3.320
19	P.di L. Edil Faca srl	C2/22	Silea	11.364	DCC n. 72 del 30/09/2000	rep. 911 del 19/12/2000	11.364		380	412
20	P.di R. Villa Contarini	A/11	S. Elena	1.422	DCC n. 58 del 04/12/2006	rep. 95256 del 31/01/2007	4.714	495		

NUM. PI	DENOMINAZIONE	ZTO ORG	UBICAZIONE	SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)	APPROVAZIONE	CONVENZIONE	VOLUME TEORICO (mc)	SUPERFICIE COPERTA TEORICA (mq)	STANDARD A VERDE (mq)	STANDARD A PARCHEGGIO (mq)
21	P.di L. Alzaia	C3/1	Silea	38.340	DCC n. 20 del 26/04/2004 DGC n. 37 del 05/03/2018	rep. 132668 del 10/06/2004 rep. 2979 del 13/11/2017	38.340		1.381	1.000
22	P.di L. Via Roma	C1S/1	Silea	3.512	DCC n. 47 del 28/09/2006	rep. 92.924 del 04/05/2007	9.780		121	489
23	P.I.R.U.E.A. Area SCALCO	C1/A	Cendon	3.801	DGRV n. 1288 del 02/05/2006	rep. 95.564 del 03/05/2007	8.089		464	378
24										
25	P.di L. Centro Due	C2/21	Silea	13.125	DCC n. 26 del 29/06/2006	rep. 136241 del 29/09/2005 rep. 141155 del 03/05/2007 rep. 141690 del 03/09/2007	22.835			786
26	P.I.R.U.E.A. Gaion	C3/1/a	Silea							
27	P.di L. Industriale Comas Scalco	LD1/11	Silea	36.662	DCC n. 21 del 13/02/1974	rep. 1.257 del 18/11/1974	64.158 (prod.)		4.222	0
28	P.di L. Commerciale Canguro	LD2/1	Lanzago	12.554	DCC n. 153 del 02/08/1982	rep. 25.947 del 18/03/1983	10.755	9.134 (terz.)	3.728	1.215
29	P.di L Industriale Brusada	LD1/1	Silea	112.877	DCC n. 73 del 07/05/1984	rep. 31.161 del 22/07/1985			8.838	2.462
30	P.di L. Commerciale-Direz. SIVAC	D2/1	Silea							
31	P.di L. Rotonda di M.- Centro Srl	D2/2	Silea							
32	P.di L. Treviso - Mare	D1/16, D1/17	Silea	196.820	DCC n. 32 del 30/09/2002	rep. 5.341 del 20/12/2002 rep. 202.401 del 22/06/2011 rep. 204.715 del 21/12/2012			9.456	21.227
33	P.I.R.U.E.A Chiari e Forti	C3/2	Silea	88.052	DGRV n. 291 del 14/12/2006	rep. 5444 del 30/03/2007	249.477		32.931	14.030
34	P.di L. Consorzio Melma	D2/2, F4/11 C2/20 e C2/21	Silea	151.244	DCC n. 6 del 20/01/2000	rep. 112.402 del 26/02/2001 rep. 5.353 del 25/09/2003 rep. 5.457 del 22/10/2008 rep. 76.778 del 25/07/2011	211.990		25.637	20.190
35	P.di L. CINECITY	Fb/17	Silea	24.475	DCC n. 51 del 26/06/1991 28/02/1996 (variante)	rep. 74.466 del 23/07/1992 rep. 72.695 del 29/12/1999 (variante)	10.755		0	5.150
36	P.di L. Poggio Fiorito	C2/18	Silea	11.747	DCC n. 35 del 24/07/2006 DGC n. 61 del 06/06/2011	rep. 92.925 del 04/05/2007 rep. 102.362 del 26/07/2011	20.413		525	592
37	P.di L. Silea 2 – Commerc.-Direz.	D5/2	Silea							
38	P.di L. Ecoborgo Sant'Elena	C2/16bis, Fa/9, Fa/9bis,		33.249	DGC n. 4 del 22/01/2018	rep. 98912 del 22/07/1985	17.500		6.224	2.994

NUM. PI	DENOMINAZIONE	ZTO ORG	UBICAZIONE	SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)	APPROVAZIONE	CONVENZIONE	VOLUME TEORICO (mc)	SUPERFICIE COPERTA TEORICA (mq)	STANDARD A VERDE (mq)	STANDARD A PARCHEGGIO (mq)
		Fc/20								
39	P.di Recupero PEBO	C1S/2		6.970	DCC n. 59 del 04/12/2006	rep. 86479 del 27/02/2007	17.425		monet.	580
40	PUA Claudia Augusta	EA/E2		11.301	DCC n. 39 del 27/10/2014	rep. 30912 del 08/07/2015	1.740		413	127
41	PUA Case Bosco	C1		1.912	DCC n. 14 del 16/03/2011	rep. 31688 del 29/05/2017	1.458			45
42	Via Don Minzoni "Piazza"	-			DCC n. 46/C del 29/10/1992				1.100	1.050
43	Piazza Europa	-				rep. 1893 del 01/06/1988			2.140	1.820

ELENCO ABBREVIAZIONI

AC	Amministrazione Comunale
APP	Accordo Pubblico privato ai sensi dell'articolo 6 della LR11/2004
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
ATO	Ambito Territoriale Omogeneo
CEC	Commissione Edilizi Comunale
Dc	Distanza dai confini
Df	Distanza tra i fabbricati
Ds	Distanza dalle strade
Dz	Distanza zone territoriali omogenee
DIA	Denuncia Inizio Attività
DGRV	Delibera Giunta Regionale
Veneto	D.Lgs Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
GU	Gazzetta Ufficiale
H	Altezza del fabbricato
IED	Intervento Edilizio Diretto
IRVV	Istituto Regionale Ville Venete
If	Indice di utilizzazione fondiario
It	Indice di utilizzazione territoriale
IRVV	Istituto Regionale Ville Venete L Legge nazionale
LR	Legge Regionale
m	metri lineari
max	massima/o
MCS	Mercalli–Cancani–Sieberg (scala di misura terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
N	Numero massimo di piani
NCdS	Nuovo Codice della Strada
NT	Norme Tecniche
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
NTO	Norme Tecniche Operative
OPCM	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
PAI	Piano Assetto Idrogeologico
PAT	Piano Assetto del Territorio
PIRUEA	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
PdL	Piano di Lottizzazione
PI	Piano degli Interventi
PIP	Piano per gli Insediamenti Produttivi
PP	Piano Particolareggiato
PdR	Piano di Recupero
PRGC	Piano Regolatore Generale Comunale
PRC	Piano Regolatore Comunale
PSR	Programma Sviluppo Rurale
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTRC	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
PU	Progetto Unitario
PUA	Piano Urbanistico Attuativo
QC	Quadro Conoscitivo
Rcf	Rapporto di copertura fondiario
Rct	Rapporto di copertura territoriale
RD	Regio Decreto

REC	Regolamento Edilizio Comunale
RP	Responsabile Procedimento
SAT	Superficie Agricola Trasformabile
SAU	Superficie Agricola Utilizzata
Sc	Superficie coperta
Sf	Superficie fondiaria
Sme	Superficie minima edificabile
smi	successive modifiche e integrazioni
St	Superficie territoriale
Su	Superficie utile
STC	Superficie Territoriale Comunale
SUAP	Sportello Unico Attività Produttive
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
UMI	Unità Minima di Intervento
V	Volume del fabbricato
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VCI	Valutazione Compatibilità Idraulica
VInCA	Valutazione Incidenza Ambientale
ZTO	Zone Territoriali Omogenee